



(Società per azioni costituita ai sensi della legge italiana)  
Sede sociale in Via Goito 4, 00185 Roma  
Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584  
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767  
Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale 80199230584 – Partita IVA 07756511007

## PROSPETTO DI BASE

relativo al programma di offerta e di quotazione denominato:

**Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**  
**Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor**  
**Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor**

di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

*Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.*

*E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.*

*Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.*

*Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.*

Il presente documento costituisce un prospetto di base (il **Prospetto di Base**, in cui si devono ritenere ricompresi i documenti e le informazioni indicati come inclusi mediante riferimento, così come di volta in volta modificati ed integrati) predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'**Emittente** o **CDP**), ai sensi della Direttiva n. 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata (la **Direttiva Prospetti** o

la **Direttiva**) ed in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato, avente ad oggetto un programma di offerta e di quotazione (il **Programma**) di obbligazioni appartenenti alle tipologie di seguito elencate: obbligazioni a tasso fisso costante, obbligazioni a tasso fisso crescente, obbligazioni a tasso fisso decrescente, obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile, obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor*, e obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni** o i **Titoli**).

Il documento di registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, come di volta in volta modificato ed integrato da eventuali supplementi (il **Documento di Registrazione**), è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

In occasione di ogni offerta (ciascuna una **Singola Offerta** o **Offerta**) e/o quotazione (ciascuna una **Singola Quotazione** o **Quotazione**) di Obbligazioni, l'Emittente provvederà ad indicare le caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione nelle condizioni definitive (le **Condizioni Definitive**) - cui è allegata la nota di sintesi della singola emissione (la **Nota di Sintesi relativa all'Offerta** e/o alla **Quotazione**) - che verranno rese pubbliche prima dell'inizio della Singola Offerta e/o Singola Quotazione.

Il Prospetto di Base è costituito dalle seguenti sezioni: I) Nota di Sintesi; II) Informazioni sull'Emittente e luoghi in cui è reso disponibile il Documento di Registrazione, ove è incluso mediante riferimento il Documento di Registrazione e III) Informazioni sugli strumenti finanziari, l'offerta e la quotazione.

Il Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015. L'informativa completa sull'Emittente e sulla Singola Offerta e/o Singola Quotazione può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi le informazioni ed i documenti inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) delle Condizioni Definitive e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione ad esse allegata.

L'investimento nelle Obbligazioni descritte nel Prospetto di Base comporta dei rischi; in considerazione di ciò, per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in esame prima di procedere ad un investimento in tali strumenti finanziari, i potenziali investitori sono invitati a leggere la Sezione III, Capitolo 1 del presente Prospetto di Base ed il Capitolo 4 del Documento di Registrazione, nonché la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Il Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento) è a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione.

L'Emittente metterà a disposizione sul medesimo sito *internet* [www.cdp.it](http://www.cdp.it) anche i Termini e Condizioni.

Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive.

Una copia cartacea del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione, verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

**Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico (MOT), con provvedimento n. LOL-002321 del 26 febbraio 2015.**

**Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato ed integrato, (il *Securities Act*), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.**

**L'adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

## Indice

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>6</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI .....</b>	<b>14</b>
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base .....	14
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili per il Prospetto di Base .....	14
<b>2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>15</b>
<b>SEZIONE I: NOTA DI SINTESI.....</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE.....</b>	<b>35</b>
<b>SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE .....</b>	<b>36</b>
<b>1. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>37</b>
1.1 RISCHI CONNESSI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PROSPETTO DI BASE .....	38
<b>2. INFORMAZIONI ESSENZIALI.....</b>	<b>55</b>
2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione.....	55
2.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi.....	57
<b>3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE o DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI .....</b>	<b>58</b>
3.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale .....	58
3.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati.....	58
3.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione.....	58
3.4 Valuta di emissione dei Titoli.....	59
3.5 Status dei Titoli e <i>Ranking</i> .....	59
3.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni.....	59
3.7 Tasso di interesse.....	60
3.8 Data di Scadenza e modalità di rimborso .....	67
3.9 Rendimento .....	67
3.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni .....	67
3.11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli .....	68
3.12 Data di Emissione.....	68
3.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli .....	68
3.14 Regime fiscale .....	68
<b>4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....</b>	<b>74</b>
4.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	74
4.2 Piano di ripartizione ed assegnazione.....	78
4.3 Fissazione del prezzo.....	79
4.4 Collocamento e sottoscrizione.....	80
<b>4-bis CAPITOLO - CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT.....</b>	<b>82</b>
4.1-bis Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta .....	82
4.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione .....	85
4.3-bis Fissazione del Prezzo .....	86
4.4-bis Collocamento e sottoscrizione.....	86
<b>5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>88</b>

5.1	Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari.....	88
5.2	Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni.....	89
5.3	Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario .....	89
<b>6.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....</b>	<b>91</b>
6.1	Consulenti legati all'emissione.....	91
6.2	Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione.....	91
6.3	Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica.....	91
6.4	Informazioni provenienti da terzi .....	91
6.5	<i>Rating</i> .....	91
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....</b>	<b>94</b>
<b>Appendice 1 – Modello di Condizioni Definitive – Obbligazioni “Tasso Fisso Costante”, “Tasso Fisso Crescente”, “Tasso Fisso Decrescente”, “Tasso Fisso con Andamento Variabile”, “Tasso Variabile”, “Tasso Misto” .....</b>		<b>95</b>

## GLOSSARIO

<b>Agente per i Pagamenti</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dell'effettuazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Agente per il Calcolo</b>	Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni.
<b>Base di Calcolo (<i>Day Count Fraction</i>)</b>	Indica con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base di calcolo indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Buoni Fruttiferi Postali</b>	Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti finanziari nominativi emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano liquidati, in linea capitale e interessi, alla relativa data di scadenza, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare.
<b>Cap o Tasso Massimo</b>	Il valore massimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola</b>	L'eventuale Cedola a Tasso Fisso Costante/Cedola a Tasso Fisso Crescente/Cedola a Tasso Fisso Decrescente/Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile/Cedola Fissa/Cedola Variabile.
<b>Cedola a Tasso Fisso Costante</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, la cedola a tasso fisso calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo costante predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato secondo almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Crescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato crescente, e l'ammontare così ottenuto per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ) indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola a Tasso Fisso Decrescente</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, la cedola calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato decrescente, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.

<b>Cedola a Tasso Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
<b>Cedola Fissa</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente ovvero decrescente calcolata moltiplicando il Valore Nominale per un valore percentuale fisso lordo predeterminato, un valore percentuale fisso lordo crescente predeterminato ovvero un valore percentuale fisso lordo decrescente predeterminato, e l'ammontare così ottenuto, per la Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ), indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Cedola Variabile</b>	Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Riferimento secondo le modalità descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.3 del Prospetto di Base.
<b>Collocatori</b>	Le banche e gli intermediari finanziari, indicati nelle Condizioni Definitive, incaricati del collocamento delle Obbligazioni.
<b>Collocatore/i Garante/i</b>	La/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre ad essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime.
<b>Condizioni Definitive</b>	Le condizioni definitive relative all'offerta e/o quotazione delle Obbligazioni. Le Condizioni Definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente dall'Emittente, in occasione di ogni Singola Offerta e/o Singola Quotazione, entro l'inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile saranno messe a disposizione del pubblico sul sito <i>internet</i> dell'Emittente nonché negli altri eventuali luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali, ad esempio, il sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
<b>Convenzione di Calcolo</b>	Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle di seguito specificate:  <b><i>Following Business Day Convention</i></b> , indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data.  <b><i>Modified Following Business Day Convention</i></b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla suddetta data; qualora ciò

	<p>comporti il passaggio al mese solare successivo, l'ammontare del rimborso finale, e/o della Cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p><b>Preceding Business Day Convention</b> indica che, ai fini del pagamento del Prezzo di Rimborso e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale ammontare sarà accreditato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente precedente alla suddetta data.</p> <p>La Convenzione di Calcolo può essere <i>Adjusted</i> ovvero <i>Unadjusted</i>.</p> <p><b>Adjusted</b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p> <p><b>Unadjusted</b> indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del periodo di calcolo degli interessi.</p>
<b>Data di Emissione</b>	<p>La data di emissione delle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.</p>
<b>Data di Godimento</b>	<p>La data a partire dalla quale maturano interessi sulle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.</p>
<b>Data di Pagamento degli Interessi</b>	<p>Ciascuna data di pagamento degli interessi relativi alle Obbligazioni, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.</p>
<b>Data di Regolamento</b>	<p>La data, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura</p>

	anticipata) e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive, in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori iniziali a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo.
<b>Data di Scadenza</b>	La data, indicata nelle Condizioni Definitive ovvero determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive, in cui è previsto il rimborso delle Obbligazioni.
<b>Distribuzione sul MOT</b>	Nel caso in cui sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa S.p.A., le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Autorizzati, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Documento di Registrazione</b>	Il documento di registrazione relativo a Cassa depositi e prestiti S.p.A., depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, è incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.
<b>Emittente o Cassa depositi e prestiti S.p.A. o CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede legale in Via Goito, 4 - 00185 Roma.
<b>Fattore di Partecipazione o P</b>	La percentuale, espressa come ammontare prefissato (superiore, uguale o inferiore al 100%) applicata al Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile ed indicata nelle Condizioni Definitive.
<b>Floor o Tasso Minimo</b>	Il valore minimo da applicarsi al tasso della Cedola, indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Gestione Ordinaria</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento delle infrastrutture destinate alla fornitura di servizi pubblici e le relative attività di consulenza, studio e ricerca.

<b>Gestione Separata</b>	Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, così come successivamente modificato ed integrato, è stato istituito un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP. In particolare, nell'ambito della Gestione Separata sono ricomprese le unità responsabili dell'attività di finanziamento delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia italiana. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il MEF) con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione.
<b>Giorno Lavorativo o Giorno Lavorativo Bancario</b>	Indica, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, un giorno in cui le banche sono aperte a Milano e/o nel quale il <i>Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET 2) System</i> è operativo.
<b>Gross-Up</b>	Il <i>Gross-Up</i> non è applicabile alle Obbligazioni. La clausola di <i>Gross-Up</i> prevede che, qualora durante la vita di un'obbligazione, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi a tale strumento finanziario fossero assoggettati a ritenuta o altro tipo di imposta, contributo o onere, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione, da parte di qualsiasi competente autorità politica o tributaria, l'emittente effettuerebbe tutti i pagamenti agli investitori inerenti a tale obbligazione maggiorati degli importi corrispondenti a tale imposta, onere o contributo, e corrisponderebbe agli investitori gli importi aggiuntivi a compensazione di dette ritenute o altro tipo di imposta, contributo o onere.
<b>Gruppo CDP</b>	Cassa depositi e prestiti S.p.A. unitamente alle società che rientrano nel proprio perimetro di consolidamento.
<b>Intermediario Autorizzato</b>	Le imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
<b>Investitori Qualificati</b>	Gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione.
<b>Libretti di Risparmio Postale</b>	Ai sensi decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato, i

	Libretti di Risparmio Postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, ai quali sono applicabili anche le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
<b>Margine o M</b>	Valore espresso in termini percentuali, ovvero in punti base ( <i>basis point</i> ), come ammontare prefissato, come <i>range</i> , ovvero come valore minimo, ed indicato nelle Condizioni Definitive (se diverso da zero), ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, utilizzato per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.
<b>Modulo di Adesione</b>	Il modulo di sottoscrizione da utilizzarsi per l'adesione alle Singole Offerte.
<b>Nota di Sintesi</b>	La nota di sintesi del Prospetto di Base, redatta in conformità all'articolo 5, secondo comma, e all'Allegato 4 della Direttiva Prospetti.
<b>Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione</b>	La nota di sintesi relativa a ciascuna Offerta e/o Quotazione allegata alle Condizioni Definitive e redatta in conformità all'articolo 24, secondo comma, del Regolamento n. 809/2004/CE.
<b>Obbligazioni o Titoli o Prestito Obbligazionario</b>	Le obbligazioni a tasso fisso costante (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Costante</b> ), le obbligazioni a tasso fisso crescente (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente</b> ), le obbligazioni a tasso fisso decrescente (le <b>Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente</b> ), le obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile ( <b>Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile</b> ), le obbligazioni a tasso variabile con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le <b>Obbligazioni a Tasso Variabile</b> ) e le obbligazioni a tasso misto con possibilità di <i>cap e/o floor</i> (le <b>Obbligazioni a Tasso Misto</b> ), di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Programma.
<b>Obbligazionisti</b>	I portatori delle Obbligazioni.
<b>Parametro di Riferimento o S</b>	Per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto è il parametro, indicato nelle Condizioni Definitive, cui sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili.
<b>Periodo di Offerta</b>	Il periodo in cui è possibile aderire all'offerta delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Premio di Fedeltà</b>	Ove previsto nelle Condizioni Definitive, indica il premio espresso in percentuale del Valore Nominale come specificato nelle Condizioni Definitive, che sarà corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza.

<b>Prezzo di Emissione</b>	Il prezzo al quale sono emesse le Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo al quale sono offerte le Obbligazioni come indicato nelle Condizioni Definitive ovvero reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.
<b>Prezzo di Rimborso</b>	Il prezzo del rimborso delle relative Obbligazioni che sarà almeno pari al 100% del Valore Nominale, o almeno pari al Prezzo di Emissione se sopra la pari, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.
<b>Programma</b>	Il programma di offerta e di quotazione, costituito ai sensi del presente Prospetto di Base, di prestiti obbligazionari denominati "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> e Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di <i>cap</i> e/o <i>floor</i> ".
<b>Prospetto di Base</b>	Il presente prospetto di base redatto in conformità agli articoli 24, 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento n. 809/2004/CE, così come successivamente modificato ed integrato, ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento Mercati</b>	Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Responsabile/i del Collocamento</b>	Il/i soggetto/i, indicato/i nelle Condizioni Definitive, che organizza/organizzano e costituisce/constituiscono il consorzio di collocamento, il/i coordinatore/i del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni.
<b>Risparmio Postale</b>	La raccolta di fondi, tramite Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato effettuata da CDP avvalendosi di Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle

	Finanze del 6 ottobre 2004, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Singola Offerta o Offerta</b>	L'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Singola Quotazione o Quotazione</b>	La quotazione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive.
<b>Sistema di Gestione Accentrata</b>	Il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza Affari 6.
<b>Termini e Condizioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni, da offrirsi e/o quotarsi ai sensi del Programma, ed i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti, che sono riportate alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base.
<b>Termini e Condizioni delle Obbligazioni</b>	Le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, composte dai Termini e Condizioni e dalle Condizioni Definitive.
<b>Testo Unico</b>	Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato.
<b>Valore Nominale o VN</b>	Il valore nominale delle Obbligazioni.
<b>Valore Nominale Complessivo</b>	Il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni.

I riferimenti normativi contenuti nel Prospetto di Base (ivi inclusi i presenti riferimenti nel Glossario) devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come di volta in volta modificati o integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni ed i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base**

Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede sociale in Via Goito, 4 - 00185 Roma, che opera in qualità di Emittente, assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Prospetto di Base.

### **1.2 Dichiarazione delle persone responsabili per il Prospetto di Base**

Cassa depositi e prestiti S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni ed i dati contenuti nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

I termini di seguito utilizzati, ove non diversamente previsto, hanno lo stesso significato loro attribuito nei Termini e Condizioni (Sezione III, Capitolo 3, del presente Prospetto di Base).

### *Tipologia delle Obbligazioni*

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**), obbligazioni a tasso fisso crescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**), obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile (**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**) o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Misto**) (tutte congiuntamente, le **Obbligazioni** o i **Titoli**).

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

\*\*\*

### Obbligazioni a Tasso Fisso Costante

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati ad un tasso di interesse predeterminato costante.

### Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse crescenti predeterminati.

### Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse decrescenti predeterminati.

### Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi commisurati a tassi di interesse predeterminati il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti modalità: (i) crescente; (ii) decrescente; (iii) costante.

### Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi a tasso variabile indicizzati ad un Parametro di Riferimento.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100%; (iv) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento inferiore al 100%.

### Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano, per una parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso fisso costante e/o interessi a tasso fisso crescente e/o interessi a tasso fisso decrescente e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni, interessi a tasso variabile.

Le cedole a tasso variabile delle Obbligazioni a Tasso Misto possono altresì prevedere una, ovvero una combinazione, delle seguenti caratteristiche: (i) la presenza di un *Cap*; (ii) la presenza di un *Floor*; (iii) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100%; (iv) la presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento inferiore al 100%.

### **Status dei Titoli e Ranking**

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). In particolare, le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. In particolare, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, quali ad esempio lo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni.

### **Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### **Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono create e foro competente**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

### **Forma delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del Testo Unico e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel Sistema di Gestione Accentrata. Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accessi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

### **Quotazione**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

- (i) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (**MOT**); e/o
- (ii) Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., indicando il numero e la data del relativo provvedimento. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa; e/o
- (iii) ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.; e/o
- (iv) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni su un diverso mercato regolamentato indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- (v) le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione diverse da quelle indicate nei precedenti punti (i) e (iv) disciplinate dalla vigente normativa applicabile.

Ove, nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non indichi alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti (i), (ii), (iii), (iv) e (v), l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere la quotazione e la negoziazione delle relative Obbligazioni in un secondo momento, secondo una delle modalità di cui sopra.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile), è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, come successivamente modificato e/o integrato (il **Regolamento di Borsa**).

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana, l'Emittente può richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove non vi sia stata una precedente offerta pubblica.

Si segnala che in talune circostanze, benché l'Emittente abbia inteso avvalersi della possibilità di cui al punto ii), potrà intercorrere un lasso di tempo tra la data di chiusura dell'Offerta e la data di avvio delle negoziazioni, in ragione dell'assolvimento delle formalità previste dalle rilevanti procedure del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e dalla normativa vigente.

Le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g., sistemi multilaterali di negoziazione (c.d. **MTF**) o internalizzatori sistemati). Inoltre, la negoziazione può essere svolta al di fuori di strutture di negoziazione (e.g., negoziazione in conto proprio),

con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) del Prospetto di Base).

Nelle Condizioni Definitive alla voce “*Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario*”, è indicato l’eventuale soggetto operante sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni di volta in volta emesse e negoziate sul MOT, ovvero sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell’impegno che tale soggetto ha assunto.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il MOT, con provvedimento n. LOL-002321 del 26 febbraio 2015.

Si precisa che le Obbligazioni possono anche non essere negoziate in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione ovvero in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza, l’Emittente dà indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive ove indica altresì se è previsto ovvero non è previsto l’impegno dell’Emittente e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni.

### ***Collocamento***

Ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia e può essere effettuata per il tramite di Collocatori e/o di Collocatori Garanti, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni sono collocate secondo le modalità di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. Il/i soggetto/i che svolge/svolgono il ruolo di Responsabile del Collocamento è/sono indicato/i nelle Condizioni Definitive.

Qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l’Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dell’articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa (la **Distribuzione sul MOT**), le Obbligazioni possono essere acquistate per il tramite di Intermediari Autorizzati, anche in assenza di Collocatore/i, che ricevono gli ordini di acquisto e provvedono ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

### ***Ulteriori Informazioni***

Alla Data di Scadenza, le Obbligazioni saranno rimborsate almeno al 100% del Valore Nominale o almeno pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Obbligazioni di cui al Programma e che possono essere oggetto di volta in volta di Singola Offerta e/o Quotazione ai sensi del medesimo, si rimanda alla Sezione III Capitolo 3 del Prospetto di Base.

Le Condizioni Definitive contengono i termini e le condizioni specifiche delle Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate, ovvero le modalità secondo cui gli stessi verranno resi noti al pubblico. Inoltre, le Condizioni Definitive saranno redatte secondo i modelli di cui all’Appendice I del presente Prospetto di Base e rese pubbliche prima dell’inizio di ciascuna Singola Offerta e/o Singola Quotazione e, comunque, in conformità alla vigente normativa applicabile.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente Sezione del Prospetto di Base hanno il significato ad essi attribuito in altri Capitoli/Sezioni del Prospetto di Base.

CDP potrà effettuare Singole Offerte e/o Quotazioni nell’ambito del Programma, ai sensi di quanto previsto alla Sezione III, Capitoli 4 e 5 del Prospetto di Base.

## SEZIONE I: NOTA DI SINTESI

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.

Le note di sintesi sono il risultato della somma dei requisiti informativi noti come elementi (gli **Elementi**). Tali Elementi sono elencati dalla Sezione A alla Sezione E (da A.1 ad E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inseriti in una nota di sintesi relativa alle Obbligazioni ed all'Emittente. La sequenza numerata degli Elementi potrà non essere continua in quanto alcuni Elementi non devono essere inseriti nella presente Nota di Sintesi.

Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un elemento nella presente Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche delle Obbligazioni e dell'Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile".

I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base o nel Documento di Registrazione manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

<b>SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE</b>		
<b>A.1</b>	<b>Introduzione e avvertenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un'introduzione al Prospetto di Base;</li> <li>– qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento;</li> <li>– qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell'inizio del procedimento; e</li> <li>– la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.</li> </ul>
<b>A.2</b>	<b>Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite</b>	Non applicabile. L'Emittente non ha espresso il proprio consenso all'utilizzo dei Prospetti di Base per successive rivendite.
<b>SEZIONE B - EMITTENTE</b>		
<b>B.1</b>	<b>Denominazione legale e commerciale dell'Emittente</b>	La denominazione legale dell'Emittente è Cassa depositi e prestiti S.p.A..
<b>B.2</b>	<b>Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale l'Emittente opera e suo paese di costituzione</b>	<p>La sede sociale di CDP è in via Goito 4 - 00185 Roma, Italia (telefono:+39 064221.1). CDP è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano.</p> <p>L'operatività e le attività di CDP sono regolate dalla normativa indicata di seguito:</p> <p>(i) l'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni che individua, <i>inter alia</i>, (a) l'oggetto sociale di CDP, (b) la struttura della strategia di gestione finanziaria, e (c) i poteri speciali del MEF nei confronti di CDP;</p> <p>(ii) le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato (il <b>TUB</b>), previste per gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, che tengono presenti le caratteristiche di CDP e la speciale disciplina della Gestione Separata;</p> <p>(iii) le disposizioni del Codice Civile italiano applicabili alle società di diritto italiano, con riferimento agli aspetti che non sono regolati dalle leggi speciali applicabili a CDP; e</p> <p>(iv) i decreti del MEF relativi, <i>inter alia</i>, al capitale sociale di CDP, alle partecipazioni, ai poteri speciali conferiti, ai beni, responsabilità e operatività di CDP (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il decreto ministeriale del 18 giugno 2004, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, il decreto ministeriale del 27 gennaio 2005, il decreto ministeriale del 12 marzo 2009 e il decreto ministeriale del 3 maggio 2011).</p>
<b>B.4b</b>	<b>Descrizione delle tendenze riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera</b>	L'Emittente non è a conoscenza di informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso, fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 4.8 "Rischio relativo alla normativa ed alla regolamentazione di riferimento" del Documento di Registrazione.

<b>B.5</b>	<b>Descrizione del gruppo</b>	<p>CDP è la società capogruppo del Gruppo CDP composto da CDP e dalle società rientranti nel suo perimetro di consolidamento.</p> <p>Il Gruppo CDP opera a sostegno della crescita del Paese ed impiega le proprie risorse, prevalentemente raccolte attraverso il Risparmio Postale (Buoni Fruttiferi Postali e Libretti di Risparmio Postale), secondo la sua missione istituzionale per finanziare gli investimenti della Pubblica Amministrazione, come catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture e come operatore centrale a sostegno dell'economia e del sistema imprenditoriale nazionale.</p> <p>In particolare, il Gruppo CDP supporta, attraverso finanziamenti <i>corporate</i> e <i>project finance</i>, i progetti, le opere di interesse pubblico e le imprese per investimenti destinati alla fornitura di servizi pubblici. Tale ruolo è svolto anche mediante l'assunzione diretta di quote partecipative in società infrastrutturali e la sottoscrizione di quote di fondi <i>equity</i> infrastrutturali nazionali e internazionali.</p> <p>Il Gruppo CDP, inoltre, utilizzando strumenti sia di debito sia di <i>equity</i>, supporta le imprese strategiche e le piccole e medie imprese nazionali (le <b>PMI</b>), favorendone la crescita, l'efficienza, l'internazionalizzazione e gli investimenti in ricerca.</p>																																		
<b>B.9</b>	<b>Previsione o stima degli utili</b>	<p>In data 29 gennaio 2015, l'Emittente ha pubblicato un comunicato stampa rendendo noto che in pari data il Consiglio di Amministrazione di CDP ha esaminato i risultati preliminari dell'esercizio 2014 (il <b>Comunicato Stampa</b>).</p> <p>Tale informativa, resa pubblica dall'Emittente su base volontaria, non costituisce un bilancio conforme ai principi contabili internazionali IFRS; essa pertanto non contiene le informazioni e i dati economici-patrimoniali previsti per un bilancio redatto secondo i principi contabili di riferimento.</p> <p>In particolare, si riportano di seguito le informazioni relative ai principali risultati preliminari economici e patrimoniali di CDP contenute nel Comunicato Stampa (le <b>Informazioni</b>).</p> <p>Lo <i>stock</i> di crediti verso la clientela e verso le banche è atteso in linea con i dati registrati nel 2013 e pari a circa 103 miliardi di Euro, in controtendenza con il contesto macroeconomico di generale riduzione degli impieghi verso le imprese e la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Sul lato del passivo, lo <i>stock</i> di raccolta postale si attesterà intorno ai 252 miliardi di Euro, con una raccolta netta di competenza CDP positiva per circa 5 miliardi di Euro.</p> <p>Il patrimonio netto è previsto in crescita dell'8%, e pari a 19,5 miliardi di Euro.</p> <p>In flessione il margine d'interesse che, in linea con le previsioni, è atteso in discesa e pari a 1,2 miliardi di Euro, mentre l'utile netto, superiore alle attese, si attesterà a circa 2,1 miliardi di Euro.</p> <p>Le Informazioni sono state basate, <i>inter alia</i>, sulle valutazioni effettuate da CDP sulle risultanze gestionali – dati preliminari a disposizione dell'Emittente al 31 dicembre 2014. Pertanto, in sede di pubblicazione del bilancio le Informazioni potrebbero subire delle variazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Informazioni sono approvate da CDP in qualità di persona responsabile delle informazioni finanziarie in oggetto.</li> <li>• Le Informazioni, in quanto dati preliminari, non sono state sottoposte a revisione.</li> <li>• PWC, in qualità di società di revisione dell'Emittente, concorda sul fatto che le Informazioni sono sostanzialmente in linea con i risultati definitivi che saranno pubblicati nel prossimo bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.</li> </ul> <p>Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito <i>internet</i> <a href="http://www.cdp.it/media/comunicati-stampa">www.cdp.it/media/comunicati-stampa</a>.</p>																																		
<b>B.10</b>	<b>Rilievi delle relazioni dei revisori</b>	<p>La Società di Revisione ha effettuato la revisione contabile del Bilancio di Impresa di CDP e del Bilancio Consolidato del Gruppo CDP per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012 nonché la revisione limitata della Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2014 esprimendo, per ciascun esercizio e periodo di riferimento, un giudizio senza rilievi, con apposite relazioni incluse mediante riferimento nel Documento di Registrazione.</p>																																		
<b>B.12</b>	<b>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati</b>	<p>Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative agli esercizi passati:</p> <p><b>Stato Patrimoniale Consolidato</b></p> <p>Le seguenti informazioni finanziarie fondamentali sono estratte dallo stato patrimoniale consolidato sottoposto a revisione per l'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012 e dallo stato patrimoniale consolidato sottoposto a revisione limitata per il semestre chiuso il 30 giugno 2014 e 30 giugno 2013:</p> <table border="1" data-bbox="502 1787 1444 2031"> <thead> <tr> <th rowspan="2">(in migliaia di Euro)</th> <th colspan="3">Semestre concluso al 30 giugno</th> <th colspan="3">Esercizio chiuso al 31 dicembre</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Sottoposto a revisione limitata</th> <th colspan="3">Sottoposto a revisione</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>Delta %</th> <th>2013</th> <th>2012</th> <th>Delta %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Attività finanziarie detenute per la negoziazione</td> <td>1.275.887</td> <td>4.513.521</td> <td>-72%</td> <td>2.574.242</td> <td>3.765.660</td> <td>-32%</td> </tr> <tr> <td>Attività finanziarie</td> <td>152.580</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	(in migliaia di Euro)	Semestre concluso al 30 giugno			Esercizio chiuso al 31 dicembre			Sottoposto a revisione limitata			Sottoposto a revisione				2014	2013	Delta %	2013	2012	Delta %	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.275.887	4.513.521	-72%	2.574.242	3.765.660	-32%	Attività finanziarie	152.580	-		-	-	
(in migliaia di Euro)	Semestre concluso al 30 giugno			Esercizio chiuso al 31 dicembre																																
	Sottoposto a revisione limitata			Sottoposto a revisione																																
	2014	2013	Delta %	2013	2012	Delta %																														
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	1.275.887	4.513.521	-72%	2.574.242	3.765.660	-32%																														
Attività finanziarie	152.580	-		-	-																															

valutate al <i>fair value</i>						
Attività finanziarie disponibili per la vendita	5.097.051	8.434.184	-40%	6.532.702	6.256.966	4%
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	23.835.158	19.563.980	22%	19.914.739	18.253.762	9%
Crediti verso banche	30.368.490	26.888.006	13%	18.672.942	18.502.789	1%
Crediti verso clientela	257.861.170	238.882.130	8%	245.792.451	241.539.610	2%
Partecipazioni	20.758.505	20.817.266	0%	20.474.446	20.757.812	-1%
<b>Totale attività</b>	<b>366.689.069</b>	<b>339.906.901</b>	<b>8%</b>	<b>340.467.439</b>	<b>328.912.041</b>	<b>4%</b>
Raccolta postale	244.767.883	236.309.082	4%	242.416.706	233.630.783	4%
Altra raccolta	82.072.121	66.809.310	23%	57.808.663	57.747.822	0%
Capitale	3.500.000	3.500.000	0%	3.500.000	3.500.000	0%
Patrimonio netto - di cui di pertinenza della Capogruppo	23.724.596	22.481.586	6%	23.500.768	21.056.997	12%
	19.484.355	18.512.726	5%	19.295.290	18.183.035	6%
<b>Totale del passivo e del patrimonio netto</b>	<b>366.689.069</b>	<b>339.906.901</b>	<b>8%</b>	<b>340.467.439</b>	<b>328.912.041</b>	<b>4%</b>

### Conto Economico

Le seguenti informazioni finanziarie fondamentali sono estratte dal conto economico consolidato sottoposto a revisione per l'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012 e dal conto economico consolidato sottoposto a revisione limitata per il semestre chiuso il 30 giugno 2014 e 30 giugno 2013:

(in migliaia di Euro)	Semestre concluso al 30 giugno			Esercizio chiuso al 31 dicembre		
	Sottoposto a revisione limitata			Sottoposto a revisione		
	2014	2013	Delta %	2013	2012	Delta %
Margine di interesse	794.537	1.623.223	-51%	2.840.674	3.448.524	-18%
Commissioni nette	(820.139)	(806.018)	2%	(1.547.867)	(1.602.910)	-3%
Margine di intermediazione	46.249	1.229.078	-96%	1.630.622	2.033.900	-20%
Risultato netto della gestione finanziaria	19.307	1.214.375	-98%	1.574.150	2.011.015	-22%
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	441.215	1.326.154	-67%	1.823.208	2.011.015	-9%
Costi operativi	417.903	475.962	-12%	870.467	789.086	10%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	1.501.337	2.314.986	-35%	4.127.269	4.421.375	-7%
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	1.177.475	1.607.323	-27%	2.899.002	3.234.783	-10%
Utile (Perdita) del periodo	1.179.791	1.607.323	-27%	2.899.002	3.234.760	-10%
Utile (Perdita) del periodo di pertinenza di CDP	964.186	1.404.928	-31%	2.501.296	2.926.864	-15%

### Principali indicatori di impresa sulla struttura finanziaria e sulla relativa copertura

#### Principali indicatori dell'impresa (dati riclassificati)

	2013	2012
Crediti verso clientela e verso banche/Totale attivo	32,8%	32,9%
Crediti verso clientela e verso banche/Raccolta Postale	42,6%	43,0%
Partecipazioni e azioni/Patrimonio netto finale	1,80x	1,82x
Patrimonio netto/ Totale attività	5,8%	5,5%
Sofferenze e incagli lordi/Esposizione verso clientela e verso banche lorda	0,292%	0,118%
Sofferenze e incagli netti/Esposizione verso clientela e verso banche netta	0,196%	0,049%
Rettifiche nette su crediti/Esposizione verso clientela e verso banche netta	0,039%	0,020%

### Principali indicatori di impresa sulla redditività aziendale

#### Principali indicatori dell'impresa (dati riclassificati)

		2013	2012*
		Margine di interesse/Margine di intermediazione	81,6% 92,7%
		Commissioni nette/Margine di intermediazione	-50,8% -42,4%
		Altri ricavi/Margine di intermediazione	69,3% 49,7%
		Commissioni passive/Raccolta Postale	0,7% 0,7%
		Interessi attivi/Attività fruttifere medie (escluse partecipazioni)	3,2% 4,2%
		Interessi passivi/Passività onerose medie	2,2% 2,6%
		Margine attività fruttifere - passività onerose	1,1% 1,5%
		Rapporto cost/income	4,1% 2,9%
		Rapporto cost/income (con commissioni passive su Raccolta Postale)	37,3% 32,4%
		Utile d'esercizio/Patrimonio netto iniziale (ROE)	14,0% 19,7%
		Utile d'esercizio/Patrimonio netto medio (ROAE)	13,4% 18,2%
		<p>*A partire dal bilancio 2013 la voce di conto economico "210. Utili (Perdite) delle partecipazioni" Relazione Finanziaria Annuale 2013 è inclusa tra i Dividendi e Utili (Perdite) delle partecipazioni nei dati economici riclassificati. Gli importi al 31 dicembre 2012 sono stati rivisti di conseguenza</p> <p><b>Credit spread</b>  Si riporta di seguito l'indicazione del valore del <i>credit spread</i> determinato sulla base del prezzo di negoziazione di un titolo obbligazionario <i>benchmark</i> emesso da CDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Issue of Euro 250,000,000 1.00 per cent. Fixed Rate Notes due 26 January 2018 to be consolidated and form a single series with the Euro 750,000,000 1.00 per cent. Fixed Rate Notes due 26 January 2018 issued on 26 November 2014</li> <li>• ISIN: IT0005068850</li> <li>• Ammontare in circolazione: Euro 1.000.000.000</li> <li>• Data di determinazione dello spread di credito: 19 febbraio 2015</li> <li>• Prezzo <i>bid</i> (corso secco): 101,00%</li> <li>• <i>Spread</i> sul tasso <i>mid swap</i>: + 49 bps</li> <li>• Sede di negoziazione: Lussemburgo</li> <li>• Motivazione: il bond scelto è un <i>benchmark</i> della curva di Cassa depositi e prestiti S.p.A. con scadenza residua di poco inferiore a 3 anni (2,94) e con una liquidità sul mercato secondario sufficiente ad esprimere uno <i>spread</i> di credito attendibile e rappresentativo.</li> </ul>	
	<b>Cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente</b>	Non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente a partire dal 31 dicembre 2013.	
	<b>Cambiamenti significativi della situazione finanziaria e commerciale dell'Emittente</b>	Non si è verificato alcun cambiamento significativo nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente successivamente al 30 giugno 2014.	
<b>B.13</b>	<b>Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità</b>	Non si sono verificati eventi recenti specifici relativi all'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.	
<b>B.14</b>	<b>Dipendenza da altre entità del gruppo</b>	L'Emittente è la Capogruppo del Gruppo CDP, pertanto non dipende da altre società all'interno del Gruppo.	

<b>B.15</b>	<b>Descrizione delle principali attività dell'Emittente</b>	<p>CDP è un soggetto esterno al perimetro della Pubblica Amministrazione, attivo nel finanziamento delle infrastrutture, dell'economia del Paese e degli investimenti degli enti pubblici.</p> <p>L'articolo 5, comma 8, decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha disposto l'istituzione di un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le altre attività svolte da CDP.</p> <p>In particolare, tale separazione prevede l'identificazione, ai fini contabili, di tre unità operative denominate rispettivamente gestione separata (la <b>Gestione Separata</b>), gestione ordinaria (la <b>Gestione Ordinaria</b>) e servizi comuni (i <b>Servizi Comuni</b>) all'interno delle quali sono riclassificate le unità organizzative di CDP.</p> <p>Nella Gestione Separata sono ricomprese, in linea generale, le unità responsabili dell'attività di finanziamento delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, ovvero della concessione di finanziamenti, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse dai soggetti precedentemente menzionati, delle operazioni di interesse pubblico per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e delle operazioni effettuate a favore delle PMI per finalità di sostegno dell'economia italiana. Rientrano altresì nella competenza della Gestione Separata la gestione delle attività e delle funzioni trasferite al Ministero dell'Economia e delle Finanze (il <b>MEF</b>) con la trasformazione di CDP in società per azioni e la fornitura di servizi di consulenza a soggetti interni alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nella Gestione Ordinaria sono ricomprese le unità responsabili delle attività di finanziamento delle infrastrutture destinate alla fornitura di servizi pubblici e le relative attività di consulenza, studio e ricerca.</p> <p>Nei Servizi Comuni sono invece incluse le unità responsabili delle funzioni comuni di governo, indirizzo, controllo e supporto riferibili a CDP.</p> <p>La Gestione Separata è un sistema istituito ai soli fini contabili ed organizzativi e, come tale, non fa venir meno la responsabilità patrimoniale di CDP. Pertanto ciascun creditore di CDP può far valere le proprie pretese su tutto il suo patrimonio (fatti salvi i beni e rapporti giuridici destinati al soddisfacimento esclusivo di alcuni creditori, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269).</p>																				
<b>B.16</b>	<b>Soggetti che esercitano il controllo sull'Emittente</b>	<p>Alla data di approvazione del Prospetto di Base, il MEF possiede l'80,103% del capitale sociale di CDP e il 18,396% è detenuto da 64 fondazioni bancarie. Il restante 1,501% è stato riacquisito da CDP dopo che due fondazioni bancarie hanno esercitato il diritto di recesso in connessione alla conversione di azioni privilegiate.</p>																				
<b>B.17</b>	<b>Rating attribuiti su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione</b>	<p>Alla data del Prospetto di Base, i <i>rating</i> di credito attribuiti all'Emittente sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="528 1178 1442 1375"> <thead> <tr> <th>AGENZIA DI RATING</th> <th>DEBITI A BREVE TERMINE</th> <th>DEBITI A LUNGO TERMINE</th> <th>OUTLOOK</th> <th>DATA DEL GIUDIZIO DI RATING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moody's</td> <td><b>P - 2</b></td> <td><b>Baa2</b></td> <td><b>Stabile</b></td> <td>30 luglio 2014</td> </tr> <tr> <td>Standard &amp; Poor's</td> <td><b>A-3</b></td> <td><b>BBB-</b></td> <td><b>Stabile</b></td> <td>19 dicembre 2014</td> </tr> <tr> <td>Fitch</td> <td><b>F2</b></td> <td><b>BBB+</b></td> <td><b>Stabile</b></td> <td>16 maggio 2014</td> </tr> </tbody> </table>	AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING	Moody's	<b>P - 2</b>	<b>Baa2</b>	<b>Stabile</b>	30 luglio 2014	Standard & Poor's	<b>A-3</b>	<b>BBB-</b>	<b>Stabile</b>	19 dicembre 2014	Fitch	<b>F2</b>	<b>BBB+</b>	<b>Stabile</b>	16 maggio 2014
AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING																		
Moody's	<b>P - 2</b>	<b>Baa2</b>	<b>Stabile</b>	30 luglio 2014																		
Standard & Poor's	<b>A-3</b>	<b>BBB-</b>	<b>Stabile</b>	19 dicembre 2014																		
Fitch	<b>F2</b>	<b>BBB+</b>	<b>Stabile</b>	16 maggio 2014																		
<b>SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI</b>																						
<b>C.1</b>	<b>Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti e/o quotati</b>	<p>I Titoli sono obbligazioni a Tasso [Fisso Costante]/[Fisso Crescente]/[Fisso Decrescente]/[Fisso con Andamento Variabile]/[Variabile]/[Misto] (le <b>Obbligazioni</b>).</p> <p>Le Obbligazioni saranno emesse al Prezzo di Emissione [pari a [●] ]/[reso noto mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●] ] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●] ] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●] ] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>)] e determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, un ammontare [almeno] [pari al 100% del Valore Nominale]/[pari al Prezzo di Emissione] (il <b>Prezzo di Rimborso</b>) e di pagare gli interessi maturati alla/e Data/e di Pagamento degli Interessi.</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni è [●].</p> <p>Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistiti dalla garanzia dello Stato italiano.</p>																				
<b>C.2</b>	<b>Valuta di emissione delle Obbligazioni</b>	<p>Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.</p>																				
<b>C.5</b>	<b>Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni</b>	<p>Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.</p>																				
<b>C.8</b>	<b>Diritti connessi alle Obbligazioni</b>	<p>Le Obbligazioni oggetto del Programma sono obbligazioni <i>senior</i>, non sottoposte a condizione, non assistite da garanzia e con il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (<i>pari passu</i>) rispetto a tutte le altre obbligazioni dell'Emittente non assistite da garanzia (diverse dagli</p>																				

		<p>strumenti finanziari subordinati, se esistenti) di volta in volta in circolazione. Non è, inoltre, prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. In particolare, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, quali ad esempio lo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni.</p> <p>I diritti inerenti alle Obbligazioni saranno parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. I Titoli incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria. Non vi sono clausole di convertibilità in altri titoli.</p>
C.9	Tasso di interesse nominale e rimborso	<p>Le <b>Obbligazioni</b> [a Tasso [Fisso [Costante maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] un tasso di interesse predeterminato costante [pari a [●]]/[non inferiore a [●]]/[da [●] a [●]]/ [pari al tasso di interesse [●] [rilevato [●]] maggiorato di un Margine di Rendimento Effettivo].]/[Crescente maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse crescenti predeterminati [Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati: [pari a [●]]/[non inferiore a [●]]/[da [●] a [●]]/ [pari al tasso di interesse [●] [rilevato [●]] maggiorato di un Margine di Rendimento Effettivo].]/[Decrescente maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse decrescenti predeterminati [Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati: [pari a [●]]/[non inferiore a [●]]/[da [●] a [●]]/[pari al tasso di interesse [●] [rilevato [●]] maggiorato di un Margine di Rendimento Effettivo].]/[con Andamento Variabile maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale pari a [●] tassi di interesse predeterminati [Specificare almeno due delle seguenti modalità: [crescenti] [e] [decrescenti] [e] [costanti]] [Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati: [pari a [●]]/[non inferiore a [●]]/[da [●] a [●]]/[pari al tasso di interesse [●] [rilevato [●]] maggiorato di un Margine di Rendimento Effettivo.] [Il Margine di Rendimento Effettivo è per il periodo cedolare [●] (Specificare per ciascuno dei periodi cedolari) pari a [[●] punti base (basis point)]/[un valore [non inferiore]/[superiore] a [●] punti base (basis point)]/[entro un range tra [●] e [●]].] [[Il tasso di interesse] [e] [Il Margine di Rendimento Effettivo] [sarà] [saranno] reso/i noto/i mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](Specificare altro)].]/[Variabile maturano interessi a tasso variabile determinati in ragione del Parametro di Riferimento [●], [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione] [[pari a [●] [[maggiorato] [o] [diminuito] del Margine [pari a [●]]/[entro un range tra [●] e [●]]/[non inferiore a [●]].] [Inserire solo se il valore della prima cedola è predeterminato: Il valore della prima cedola è pari a [●]].]/[Misto maturano per il/i periodo/i cedolare/i [Specificare il/i periodo/i cedolare/i: [●]] interessi a tasso [fisso]/[fisso crescente]/[fisso decrescente] [Specificare per ciascuno dei tassi di interesse predeterminati: [pari a [●]]/[non inferiore a [●]]/[da [●] a [●]]/[pari al tasso di interesse [●]]/[rilevato [●]] maggiorato di un Margine di Rendimento Effettivo]] [e per il/i periodo/i cedolare/i [Specificare il/i periodo/i cedolare/i: [●]] interessi a tasso variabile determinati in ragione del Parametro di Riferimento [●], [moltiplicato per un Fattore di Partecipazione [superiore]/[uguale]/[inferiore] al 100%] [[maggiorato] [o] [diminuito] del Margine]] [e reso noto mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](Specificare altro)].]</p> <p>[È previsto [un Floor]/[un Cap] [Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto: per le Cedole Variabili].</p> <p>[Specificare eventualmente per ciascuna Data di Pagamento degli Interessi: [Per il periodo cedolare [Specificare il/i periodo/i cedolare/i: [●]] il Cap è [pari a [●]]; [Per il periodo cedolare [Specificare il/i periodo/i cedolare/i: [●]] il Floor è [pari a [●]] [●](Specificare altro)]; [Per il periodo cedolare [Specificare il/i periodo/i cedolare/i: [●]] il Margine è [[almeno] pari a [●][%/[punti base (basis point)]]/[entro un range tra [●] e [●]] [e reso noto mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i></p>

		<p>dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>); [Per il periodo cedolare [<i>Specificare il/i periodo/i cedolare/i</i>: [●]]] il Margine di Rendimento Effettivo è pari a [[●] punti base (<i>basis point</i>)]/[un valore [non inferiore]/[superiore] a [●] punti base (<i>basis point</i>)]/[entro un range tra [●] e [●]] [e reso noto mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>);] [Per il periodo cedolare [<i>Specificare il/i periodo/i cedolare/i</i>: [●]]] il Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento [●] è [pari a [●]]/[●](<i>Specificare altro</i>).] [Il valore di ciascuna cedola a tasso variabile non potrà mai essere inferiore a zero.]</p> <p><b>Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi</b> Le Obbligazioni maturano interessi a partire dalla Data di Godimento [che cade [●]]/[resa nota mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>)]. I Titoli cesseranno di essere fruttiferi alla Data di Scadenza. Gli interessi saranno pagabili in via posticipata alle Date di Pagamento degli Interessi che cadono [●]/ [rese note mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>)].</p> <p>La Convenzione di Calcolo è [<i>Following Business Day Convention</i>]/[<i>Modified Following Business Day Convention</i>]/[<i>Preceding Business Day Convention</i>] e [<i>adjusted</i>]/[<i>unadjusted</i>], la Base di Calcolo è [●] e la definizione del Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli è [●].</p> <p><b>Data di Emissione, Date di Scadenza e procedure di rimborso</b> La Data di Emissione dei Titoli è [[●]]/[resa nota mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>)].</p> <p>La Data di Scadenza dei Titoli è [[●]]/[resa nota mediante avviso da pubblicarsi entro [●] Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, sul sito <i>internet</i> dell'Emittente, [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i [●]] [e] [sul sito <i>internet</i> del/i Collocatore/i Garante/i [●]] nonché sul quotidiano a diffusione nazionale [●], e [●](<i>Specificare altro</i>)].</p> <p>I Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza in un'unica soluzione ad un valore [almeno] [pari al 100% del Valore Nominale pari a [●]]/[pari al Prezzo di Emissione].</p> <p><b>Tasso di rendimento</b> [Il rendimento effettivo delle Obbligazioni [è pari a [●]]/[sarà reso noto secondo le seguenti modalità: [●]]. Tale rendimento effettivo è rappresentato dal tasso interno di rendimento, ovvero il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza e reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento.]</p> <p>[<i>Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Misto</i>: Non è possibile determinare a priori il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni a Tasso [Variabile]/[Misto] le quali fruttano un interesse determinato in funzione di una partecipazione al rendimento del Parametro di Riferimento [<i>Inserire ove sia previsto un tasso massimo Cap</i>: non superiore all'ammontare <i>Cap</i>].]</p> <p>[<i>Inserire nel caso in cui le Obbligazioni prevedano la corresponsione del Premio di Fedeltà</i>: Il rendimento effettivo delle Obbligazioni deve intendersi al netto del Premio di Fedeltà.]</p> <p><b>Rappresentante degli Obbligazionisti</b> Non applicabile. Non è previsto un rappresentante degli Obbligazionisti.</p>
C.10	Componente derivativa	<p>[<i>Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor o Cap</i>: La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso [Variabile]/[Misto] con [Floor]/[Cap] è costituita dall'la [acquisto]/[vendita] da parte dell'investitore di opzioni di tipo [Floor]/[Cap] sul Parametro di Riferimento [●]/[moltiplicato per il Fattore di Partecipazione].]</p> <p>[<i>Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor</i>: La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso [Variabile] [Misto] con <i>Cap</i> e <i>Floor</i> è costituita da una combinazione di opzioni di tipo <i>floor</i> e di tipo <i>cap</i>, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento [●] [moltiplicato per il Fattore di Partecipazione pari a [●]].]</p> <p>[Non Applicabile. Le Obbligazioni non prevedono alcuna componente derivativa inerente il</p>

		pagamento degli interessi.]
C.11	Quotazione	<p>[L'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni.]/[Con provvedimento n. [●] del [●] [Borsa Italiana S.p.A.]/[Altro] ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni [sul MOT] [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] / [L'Emittente ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.]/[L'Emittente intende richiedere [l'ammissione alla quotazione]/[l'ammissione alle negoziazioni] su [●].]/[Le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente.]</p> <p>[Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale vengono - tra l'altro - determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni vengono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana.]</p> <p>Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato la dichiarazione di ammissibilità alla negoziazione degli strumenti finanziari di cui al Prospetto di Base nel MOT, con provvedimento n. LOL-002321 in data 26 febbraio 2015.</p> <p>[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] (<i>Specificare altro</i>) [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] (<i>altro</i>).]</p> <p>[[Non] è previsto l'impegno [dell'Emittente] [e]/[o] [del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [e]/[o] [di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni] [[●]](<i>Fornire eventuali indicazioni circa i criteri di determinazione dei prezzi di acquisto e/o vendita, ove presenti</i>).]</p> <p>[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [●] è il [●].] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [●] [e, ove possibile, sul sito del mercato di riferimento] [●].]</p>
C.20	Sottostante	<p><b>Descrizione del sottostante o Parametro di Riferimento</b></p> <p>Il Parametro di Riferimento è: [●]; le sue fonti informative sono: [●].</p>
<b>SEZIONE D - RISCHI</b>		
D.2	Principali rischi specifici per l'Emittente	<p><i>Peculiare natura dell'Emittente e del mercato in cui esso opera</i></p> <p>Si segnala che, nello svolgimento delle proprie attività, l'Emittente, nonostante la sua natura privatistica, è altamente influenzato dall'andamento dell'economia nazionale e dal merito di credito proprio dello Stato italiano in ragione: a) della partecipazione pari all'80,103% detenuta dallo Stato italiano in CDP e in virtù della quale sono riconosciuti al MEF dei poteri speciali di indirizzo e regolamentazione nei confronti di CDP; b) dell'attività di Raccolta Postale rappresentata dai Libretti di Deposito Postale e dai Buoni Fruttiferi Postali, rispettivamente, depositi a vista e buoni rimborsabili a vista; c) dei finanziamenti diretti a enti pubblici ed delle anticipazioni, gestite per conto del MEF, finalizzate al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Inoltre, CDP è sottoposta ad una vigilanza di tipo informativo da parte di Banca d'Italia, al controllo di una Commissione Parlamentare di Vigilanza e della Corte dei Conti.</p> <p>Infine, nonostante la sua natura non bancaria, l'Emittente è esposto direttamente ad una serie di rischi caratteristici del settore creditizio, in relazione alle attività di raccolta di risorse finanziarie e impiego delle medesime, nonché della esposizione verso il sistema bancario, quali, a titolo esemplificativo, il rischio connesso al reperimento della liquidità sui mercati, alla fluttuazione dei tassi di interesse e all'adeguatezza delle relative strategie di copertura, ai tassi di cambio, nonché alla debolezza dell'economia italiana ed alla volatilità dei mercati finanziari.</p> <p>Con riferimento all'Emittente, i seguenti fattori di rischio, descritti nel Documento di Registrazione, dovrebbero inoltre essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischi connessi con la crisi economico-finanziaria generale:</b> Il Gruppo CDP svolge le proprie attività principalmente in Italia, nei confronti di soggetti pubblici e, in minor misura, di soggetti privati, ivi inclusi gruppi bancari operanti in Italia: pertanto, l'andamento del Gruppo CDP è influenzato dalle condizioni economiche italiane, le quali, a loro volta, sono connesse all'andamento economico europeo e globale.</li> <li>- <b>Rischio di mercato:</b> Il valore di un'attività (o passività finanziaria), ivi inclusi gli strumenti finanziari, potrebbe diminuire (o aumentare) in seguito a modificazioni delle variabili di mercato. Tale rischio può derivare da cambiamenti negativi dei tassi di interesse, dei <i>credit spread</i>, dei tassi di cambio, dei prezzi dei titoli azionari e di altri parametri rilevanti, quali la volatilità del mercato e la probabilità di <i>default</i> implicita del mercato. Il rischio di mercato comprende, <i>inter alia</i>, le seguenti tipologie di rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rischio connesso alla fluttuazione dei tassi di interesse</i> che consiste nel rischio che il valore e il rendimento delle attività e passività si modifichino a seguito di variazioni dei tassi di</li> </ul> </li> </ul>

		<p>interesse sul mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rischio di prezzo</i> che consiste nel rischio di variazioni dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale, dei titoli di debito indicizzati a parametri di tipo azionario, degli organismi di investimento collettivo del risparmio e degli strumenti derivati connessi a titoli azionari o a indici calcolati sugli stessi.</li> <li>- <b>Rischio di adeguatezza patrimoniale:</b> L'ampiezza del portafoglio partecipativo espone l'Emittente al rischio che il proprio valore economico netto, la propria redditività o il proprio patrimonio netto contabile siano influenzati negativamente, anche in misura molto significativa, da variabili relative ai titoli azionari e alle partecipazioni nei fondi di investimento detenuti. Al fine di un più immediato apprezzamento della rilevanza di tale rischio si evidenzia che il rapporto tra valore di bilancio complessivo delle partecipazioni e patrimonio netto della Capogruppo al 30 giugno 2014 risultava pari a 177%.</li> <li>- <b>Rischio di credito:</b> Il Gruppo CDP è esposto al rischio che uno o più debitori non adempiano tempestivamente alle obbligazioni assunte nei confronti del Gruppo CDP stesso. L'attività svolta dal Gruppo CDP, ed in particolare della Capogruppo consiste infatti, tra l'altro, nel finanziamento di enti pubblici italiani, enti locali italiani e imprese in Italia e nelle attività di copertura in derivati e di tesoreria, nell'ambito sia della Gestione Separata che della Gestione Ordinaria.</li> <li>- <b>Rischio di liquidità:</b> Tale rischio si sostanzia nella incapacità di disporre delle risorse finanziarie necessarie al normale svolgimento delle attività e quindi nella incapacità di adempiere tutte le obbligazioni di pagamento, quando dovute, o nella capacità di adempiere tali obbligazioni soltanto subendo costi eccessivi. Al 30 giugno 2014, a fronte di un patrimonio netto pari a 23.725 milioni di Euro, l'indebitamento complessivo del Gruppo CDP ammontava a Euro 327 miliardi, di cui Euro 245 miliardi relativi a libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali emessi da CDP.</li> <li>- <b>Rischio relativo alle fonti di raccolta:</b> CDP è esposta al rischio di concentrazione delle fonti di raccolta. In particolare, il risparmio postale costituisce la principale fonte di raccolta per CDP. Al 30 giugno 2014 il risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali) rappresenta il 78,28% della raccolta totale di CDP (Euro 245 miliardi su un totale di Euro 319 miliardi).</li> <li>- <b>Rischi derivanti dal rapporto con lo Stato italiano:</b> La natura dell'attività di CDP, che agisce come prestatore ad entità del settore pubblico CDP, in tal modo svolgendo un servizio di interesse economico generale, implica che, in aggiunta ai rischi connessi con il rinnovo a scadenza di accordi e concessioni, CDP è soggetta ai rischi associati al suo specifico rapporto con lo Stato italiano, che è il principale azionista di CDP e, in quanto tale, può esercitare un'influenza significativa sull'operatività di CDP.</li> <li>- <b>Rischio relativo alla normativa ed alla regolamentazione di riferimento:</b> Il quadro normativo di riferimento a cui è soggetto l'Emittente è particolarmente articolato in relazione (i) alla normativa che regola l'operatività e le attività di CDP, e (ii) ai molteplici settori di presenza del Gruppo CDP. In particolare, sia il complesso quadro normativo e regolamentare applicabile a CDP, sia la presenza del Gruppo in numerosi settori, ognuno dei quali è soggetto a specifiche disposizioni normative e regolamentari, con significativi investimenti azionari e/o di natura creditizia, espongono CDP al rischio che cambiamenti legislativi e/o regolamentari potrebbero comportare un impatto negativo sul profilo di rischio dell'Emittente.</li> <li>- <b>Rischio operativo:</b> CDP è esposta al rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dal malfunzionamento di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi interne o esterne, errori umani, carenze delle risorse umane e sicurezza sul lavoro, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempimenti contrattuali, gestione dei processi, danni ai beni patrimoniali della società, catastrofi naturali.</li> <li>- <b>Rischio legale:</b> CDP è esposta al rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti ovvero di norme di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina), ovvero derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale o da altre controversie.</li> <li>- <b>Rischio legato all'indebitamento esistente:</b> Al 30 giugno 2014, a fronte di un patrimonio netto pari a 23.725 milioni di Euro, l'indebitamento complessivo del Gruppo CDP ammonta a Euro 326.840 milioni, di cui Euro 244.768 milioni sono relativi a Libretti di Risparmio Postale e Buoni Fruttiferi postali emessi da CDP. Le obbligazioni di CDP relative a tali Libretti di Risparmio Postale e Buoni Fruttiferi Postali sono garantite dallo Stato italiano. Si consideri al riguardo che, ai sensi del decreto ministeriale del 6 ottobre 2004, il diritto di regresso dello Stato italiano nei confronti di CDP, derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio: a) per i crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, derivanti dalla Gestione Separata; b) per il perseguimento delle finalità di interesse economico generale assegnate a CDP dall'articolo 5, comma 7, lettera (a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269; c) per la titolarità delle partecipazioni societarie in ENI S.p.A. e ENEL S.p.A., trasferite a</li> </ul>
--	--	---

		<p>CDP dal MEF al momento della sua trasformazione in società per azioni.</p> <p>- <b>Rischio legato ai patrimoni destinati di CDP:</b> Ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, CDP può destinare i propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. Tali beni e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio separato rispetto al patrimonio di CDP e ad altri patrimoni destinati. Inoltre, nonostante la disposizione di cui all'articolo 2447-bis del Codice Civile relativa ai patrimoni destinati ad uno specifico affare prevista per le società per azioni, la destinazione dei beni da parte di CDP non è soggetta ad alcun limite di legge. Alla data del Documento di Registrazione l'ammontare dei patrimoni destinati da CDP non è significativo.</p> <p>- <b>Rischi derivanti dall'attività di società controllate sottoposte a direzione e coordinamento:</b> Il Gruppo CDP è inoltre esposto ai rischi cui sono esposte le società sottoposte a direzione e coordinamento da parte di CDP e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio paese;</li> <li>- Rischio relativo al contenzioso legale; e</li> <li>- Altri rischi rilevanti.</li> </ul> <p>Inoltre, in virtù del controllo di fatto esercitato su Terna S.p.A. da parte della capogruppo CDP, il Gruppo CDP è inoltre esposto ai rischi regolatori/normativi, operativi, finanziari/di mercato, relativi ad attività ad elevato contenuto tecnico cui sono esposte le società del gruppo di cui Terna è la società capogruppo e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischio regolatorio;</li> <li>- Rischio relativo alla normativa nazionale;</li> <li>- Rischi operativi connessi al malfunzionamento di RTN;</li> <li>- Rischio relativo al contenzioso legale;</li> <li>- Rischi finanziari/di mercato; e</li> <li>- Rischi connessi al fabbisogno di mezzi finanziari.</li> </ul>
D.3	<p><b>Principali rischi specifici per le Obbligazioni</b></p>	<p>Il potenziale investitore dovrebbe considerare che l'investimento nelle Obbligazioni è soggetto ai seguenti rischi:</p> <p>- <b>Rischio di credito per gli investitori:</b> è il rischio che l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi ai pagamenti dovuti ai sensi delle Obbligazioni;</p> <p>- <b>Rischio connesso alla mancanza di garanzie per le Obbligazioni:</b> il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.</p> <p>- <b>Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della Data di Scadenza:</b> il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui: (a) la variazione dei tassi di interesse di mercato, (b) la variazione del merito creditizio dell'Emittente, (c) le caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ovvero l'assenza di un mercato di negoziazione, [(d) l'attività di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni,] nonché molti altri fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. In particolare l'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto "rischio di tasso", vale a dire in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della Data di Scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di emissione/offerta o di acquisto dei Titoli. Inoltre, l'investitore potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello ovvero trovarsi nell'impossibilità di procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell'investitore potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita. <i>[Inserire nel caso in cui le Obbligazioni prevedano la corresponsione del Premio di Fedeltà: Inoltre, l'investitore deve considerare che in caso di disinvestimento dell'Obbligazione prima della Data di Scadenza il Premio di Fedeltà non sarà corrisposto e il prezzo di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario non terrà conto del valore del Premio di Fedeltà che sarebbe stato corrisposto ove avesse detenuto gli strumenti fino alla Data di Scadenza.]</i></p> <p>[- <b>Rischio relativo alla presenza di commissioni incluse nel Prezzo di Emissione:</b> il prezzo di vendita potrà essere scontato di tali commissioni e pertanto il rendimento a scadenza potrà non essere in linea con l'effettiva rischiosità delle Obbligazioni ma inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari.]</p> <p>[- <b>Rischio relativo alla presenza di commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione:</b> il rendimento delle Obbligazioni può essere ridotto dall'importo di tali commissioni.]</p> <p><i>[Inserire nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto: -</i> <b>Rischio di indicizzazione:</b> poiché il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento, ad un eventuale andamento decrescente di tale parametro anche il rendimento dell'Obbligazione sarà proporzionalmente decrescente; è altresì possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi</p>

	<p>fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato;]</p> <p>[Inserire nel caso di <i>Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto</i>: - <b>Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle cedole delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto</b> (con riferimento alla parte cedolare variabile): tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni;]</p> <p>[Inserire nel caso di <i>Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto</i>: - <b>Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari</b>: gli eventi di turbativa e/o gli eventi straordinari relativi al Parametro di Riferimento delle cedole a tasso variabile potrebbero avere un impatto negativo sulla determinazione di tali cedole;]</p> <p><b>[Rischio correlato alla presenza di un Margine negativo o di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%]</b>: In tali casi, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto ma con margine positivo o nullo o senza l'applicazione di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%;]</p> <p><b>[Rischio correlato alla contemporanea presenza di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento inferiore al 100% e di un Margine negativo]</b>: gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di un titolo simile le cui cedole a tasso variabile siano determinate in ragione dello stesso parametro, ma considerato per intero e non decurtato di alcun margine, ovvero a cui non si applichi alcun Fattore di Partecipazione inferiore al 100%;]</p> <p>[Inserire nel caso di <i>Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto strutturate ove applicabile</i>: - <b>Rischi correlati alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i>, tale per cui il tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile e le Cedole Variabili saranno calcolate non potrà in nessun caso essere superiore a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo dell'Obbligazione in caso di vendita sul mercato secondario prima della Data di Scadenza;]</li> <li>- [Rischio correlato alla presenza di un <i>Cap</i> e di un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% o di un Margine positivo sulle cedole a tasso variabile: l'investitore potrebbe non beneficiare, in tutto o in parte, degli effetti del Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% e/o del Margine positivo eventualmente previsti, che potrebbero essere neutralizzati dal raggiungimento del <i>Cap</i> applicabile al tasso sulla base del quale le cedole a tasso variabile sono calcolate. Ciò potrebbe anche influenzare negativamente il prezzo dell'Obbligazione in caso di vendita sul mercato secondario prima della Data di Scadenza;]</li> <li>- [Rischio correlato alla presenza del <i>Floor</i> e del Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% o del Margine positivo: poiché la partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% e/o il Margine positivo rendono meno probabile il decremento di valore della cedola al di sotto del valore del Tasso Minimo, l'investitore potrebbe trovarsi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione <i>floor</i> senza poterne beneficiare;]</li> <li>- [Rischio relativo al fatto che i valori del <i>Cap</i>, del <i>Floor</i>, del Fattore di Partecipazione e/o del Margine possono essere diversi ad ogni data di pagamento degli interessi. In tal caso l'investitore deve tenere in considerazione della variabilità di tali valori tra un periodo cedolare e l'altro, ai fini della valutazione del rendimento delle Obbligazioni.]</li> </ul> <p>- <b>Rischio di conflitto di interessi</b>: consiste nel rischio di conflitti di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione in quanto tali soggetti potrebbero percepire commissioni per le attività svolte ovvero appartenere allo stesso gruppo dell'emittente. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Inserire ove applicabile: Rischio di conflitto di interessi con il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e con il/i Responsabile/i del Collocamento;]</li> <li>- [Inserire ove applicabile: Rischio di conflitto di interessi relativi [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] delle Obbligazioni. [In particolare, sussiste il rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento siano appartenenti al medesimo gruppo bancario;]</li> <li>- [Inserire ove applicabile: Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che l'Emittente coincide con l'Agente per il Calcolo;]</li> <li>- [Inserire ove applicabile: Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che i soggetti con cui l'Emittente o le sue società controllate o collegate concludono contratti di copertura sulle Obbligazioni coincidano con il/i Responsabile/i di Collocamento o con il pertinente Collocatore;]</li> </ul>
--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- [<i>Inserire ove applicabile</i>: Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il/i Responsabile/i del Collocamento] [il/i Collocatore/i] [il/i Collocatore/i Garante/i] svolge/svolgono il ruolo di Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria;]</li> <li>- [<i>Inserire ove applicabile</i>: Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il/i Responsabile/i del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[il/i Collocatore/i Garante/i]/[una società appartenente al medesimo gruppo bancario [del/i Responsabile/i del Collocamento]/[del/i Collocatore/i]/[del/i Collocatore/i Garante/i] svolge/svolgono il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g., specialist, liquidity provider o price maker)]</li> <li>- Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che [il/i Responsabile/i del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[il/i Collocatore/i Garante/i]/[l'Agente per il Calcolo] possa/possano svolgere il ruolo di soggetto operante (e.g., specialist, liquidity provider o price maker) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni;</li> <li>- [<i>Inserire ove Poste Italiane S.p.A. ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione</i>: Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che Poste Italiane S.p.A. ricopre anche il ruolo di [Collocatore]/[Specificare altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione.]</li> </ul> <p>[<i>Inserire ove alle Obbligazioni non sia attribuito un giudizio di rating</i>:- <b>Rischio relativo al rating delle Obbligazioni</b>: alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di rating e, pertanto, non vi è un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari;]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rischio connesso al regime fiscale</b>, che si manifesta anche nel (a) rischio connesso a possibili cambiamenti negativi, anche di carattere interpretativo da parte di autorità nazionali ed internazionali, del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base e (b) rischio connesso all'assenza di una clausola di gross - up (vale dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte fiscali dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ovvero sia necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni);</li> <li>- <b>Rischio di assenza di informazioni successive all'Offerta e/o alla Quotazione</b>: L'Emittente potrebbe non fornire, successivamente all'Offerta e/o Quotazione, alcuna informazione relativa alla performance del Parametro di Riferimento o al valore di mercato corrente delle Obbligazioni;</li> <li>- <b>Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato</b>: i rendimenti su base annua delle Obbligazioni potrebbero anche risultare inferiori rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato avente durata e caratteristiche simili alle Obbligazioni, nonostante l'applicabilità di un prelievo fiscale equivalente sui pagamenti corrisposti ai sensi delle due tipologie di titoli;</li> <li>- <b>Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento</b>: l'investitore deve considerare che il rendimento netto delle Obbligazioni non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto da obbligazioni soggette ad una tassazione ordinaria;</li> <li>- <b>Rischio di scostamento dal rendimento per le Obbligazioni quotate, se acquistate sul mercato secondario ad un prezzo superiore al prezzo/valore utilizzato per il calcolo di tale rendimento</b>;</li> </ul> <p>[<i>Inserire ove non sia prevista una garanzia di sottoscrizione o possa essere revocata</i>: - <b>Rischio connesso all'eventuale assenza o alla revoca della garanzia di sottoscrizione delle Obbligazioni per l'importo non collocato</b>: in tal caso le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta e l'importo totale effettivamente emesso potrà risultare anche significativamente inferiore all'ammontare nominale complessivo offerto. Il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse;]</p> <p>[<i>Inserire ove sia prevista la possibilità di annullamento dell'Offerta</i>: - <b>Rischi legati all'annullamento dell'Offerta</b>: in tal caso, non è pagato all'investitore alcun importo di compensazione e pertanto lo stesso potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento;]</p> <p>[<i>Inserire ove sia prevista la possibilità di chiusura anticipata dell'Offerta</i>: - <b>Rischio di chiusura anticipata dell'Offerta</b>. Tale chiusura anticipata ha un impatto sull'ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni;]</p> <p>[<i>Inserire ove sia prevista la possibilità di proroga della chiusura dell'Offerta, ovvero ove altrimenti applicabile</i>: - <b>Rischio di eventuale differimento della Data di Emissione e/o della Data di Godimento e/o di una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o della Data di Scadenza delle Obbligazioni a seguito di proroga della chiusura del Periodo di Offerta</b>: in tal caso il pagamento degli importi dovuti sarebbe effettuato in date diverse rispetto a quelle programmate;]</p> <p>[<i>Inserire ove al momento dell'adesione all'offerta talune caratteristiche delle Obbligazioni non siano determinate</i>: - <b>Rischio relativo alla mancata determinazione al momento dell'adesione all'offerta [del Prezzo di Emissione][della Data di Godimento][del tasso di interesse][del</b></p>
--	--	---

		<p><b>Margine</b>[del Margine di Rendimento Effettivo]/[●];]  <i>[Inserire ove sia prevista la Distribuzione sul MOT: - Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT: tale fattore di rischio è legato alla circostanza che intendendo l'Emittente avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta;]</i>  - <b>Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell'Offerta:</b> la limitazione dell'Offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste potrebbe influire sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.</p>
<b>[SEZIONE E – OFFERTA]</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Impiego dei proventi</b>	<p>[ [●] (<i>Specificare altro</i>)]/[I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni di cui al Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente <i>[Inserire ove siano previste delle commissioni: al netto delle commissioni riconosciute al/i Responsabile/i del Collocamento e/o al/i Collocatore/i al/i Collocatore/i Garante/i e/o agli altri soggetti coinvolti nella Offerta e/o Quotazione dei Titoli (a titolo esemplificativo, commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di arranging e/o attività di gestione o direzione),]</i> per [●] [per lo svolgimento delle attività rappresentanti il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatta eccezione per le attività descritte alla lettera (B) della medesima disposizione statutaria, rientranti nella Gestione Ordinaria dell'Emittente]. [Inoltre, sebbene la Singola Offerta possa non essere effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l'Emittente non esclude di poter utilizzare anche in parte i proventi raccolti tramite la Singola Offerta per ripagare una parte del debito in essere nell'ambito della Gestione Separata.]</p>
<b>E.3</b>	<b>Termini e condizioni dell'offerta.</b>	<p>[Le Obbligazioni saranno offerte in Italia tramite [●].]/[L'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi dall'Articolo 2.4.3, comma 7 del Regolamento di Borsa tramite [●]. L'Operatore Incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT è [●].]</p> <p>Il Periodo di Offerta è: [●]. [L'Emittente] [d'intesa con] [il/i Responsabile/i del Collocamento], [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i]/[previo accordo con l'Emittente] ha[no] la facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo [fino ad un massimo di [●]] [dandone comunicazione al pubblico mediante [●]].]</p> <p>[Il Quantitativo Offerto Minimo è pari a [●]]. Qualora le proposte di acquisto ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [non si avvalga]/[non si avvalgano] della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, l'Emittente [d'intesa con] [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] si riserva[no] la facoltà di ritirare l'Offerta, [fatta salva, la facoltà dell'Emittente [d'intesa con] [e/o del/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i]/[previo accordo con l'Emittente], di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte e dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.]</p> <p>[L'Emittente] [d'intesa con] [e/o il/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] avrà/avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta [qualora [●]]/[anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta pari a [●]]/[●]. [In tal caso, l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]] devono immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta.]</p> <p><i>[Inserire in caso di Distribuzione sul MOT: L'Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata qualora [●].]</i></p> <p>[L'Emittente [d'intesa con] [e/o il/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] ha[no] la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta] [posticipando la Data di Emissione [e/o la Data di Godimento] [e/o una o più Date di Regolamento] [e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi] [e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni]] [o] [prevedendo una o più Date di Regolamento aggiuntive per le Obbligazioni sottoscritte dopo la Data di Emissione e fissando un Prezzo di Emissione che tenga conto del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento interessata] [qualora [●].]</p> <p>[L'Emittente] [d'intesa con] [e/o il/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o il/i Collocatore/i] [e/o il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]]/[previo accordo con l'Emittente] ha[no] la facoltà [di non dare inizio alla Singola Offerta] [ovvero] [di ritirare la Singola Offerta] [qualora [●]]/[Se,</p>

		<p>successivamente [al [●]](<i>Specificare data di pubblicazione delle Condizioni Definitive</i>) e prima [della Data di Emissione]/[dell'inizio del Periodo di Offerta], dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente [ovvero del Gruppo CDP], [del/i Responsabile/i del Collocamento] [o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]], o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo CDP, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e/o del/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o del/i Collocatore/i] [e/o del/i Collocatore/i Garante/i] [e/o [●]], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente [e/o [●]] ha[nn]o la facoltà [di non dare inizio alla Singola Offerta] [ovvero] [di ritirare la Singola Offerta], e la stessa deve ritenersi annullata.][●].]</p> <p>Di seguito sono indicate le modalità di adesione all'Offerta: [●]/[Le domande di adesione alla Singola Offerta]/[Le proposte di acquisto] devono essere fatte per un ammontare minimo pari a [●] (il <b>Lotto Minimo</b>) [e per un ammontare massimo pari a [●] (il <b>Lotto Massimo</b>)]. [Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere/acquistare Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo.]</p> <p>[Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori [e/o dei Collocatori Garanti], debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-<i>bis</i> del Testo Unico, le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili.]</p> <p>[<i>Inserire in caso di Distribuzione sul MOT: Le proposte di acquisto devono essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari Autorizzati [o qualora non siano abilitati ad operare sul MOT, per il tramite degli operatori partecipanti al MOT]].</i> [All'Investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento].</p> <p>[<i>Inserire ove applicabile: I Collocatori [e/o i Collocatori Garanti] possono avvalersi [di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite <i>internet</i> (<b>collocamento on-line</b>)] [ovvero] [di offerta fuori sede (<b>offerta fuori sede</b>)]. E' previsto a favore dell'aderente un diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento ai sensi della vigente normativa applicabile. La validità e l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (e.g., per mezzo di <i>internet</i>) o mediante offerta fuori sede è sospesa per un periodo di tempo di [[quattordici]/[sette]/[●] giorni [dalla conclusione del contratto]/[●].</i> [Inserire ove applicabile: [La data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede è [●]] [La data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta tramite l'uso di tecniche di comunicazione a distanza è [●]]/[resa nota secondo le seguenti modalità: [●].]</p> <p>Infine, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-<i>bis</i> e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di [sottoscrivere]/[acquistare] le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i o secondo le modalità ed i termini indicati nel testo dell'avviso e/o del supplemento medesimo.</p> <p>[Gli interessati possono aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.][●]</p> <p>[Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 possono aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.][●]</p> <p>[Le Obbligazioni prevedono un Premio di Fedeltà [pari a [●]]% del Valore Nominale]/[[●] (<i>Specificare altro</i>)] corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in</p>
--	--	--

		<p>possesso sino alla Data di Scadenza.]  [Le condizioni al ricorrere delle quali [il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o] [[●] (<i>Specificare eventuali diversi soggetti</i>)] non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia sono le seguenti: [●].]  [Le condizioni al ricorrere delle quali possono essere revocati gli obblighi di garanzia assunti dal/i Collocatore/i Garante/i sono le seguenti: [●].]  [L'Emittente corrisponderà le seguenti commissioni in favore dei soggetti coinvolti nell'Offerta e/o Quotazione: [commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione] [e/o] [al collocamento] [e/o] [alla garanzia] [e/o] [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] [e/o] [attività di gestione o direzione] [e/o] [●] [e/o] [ad altri oneri [per il mantenimento delle condizioni d'offerta]/[per [●].].]</p>
E.4	<p><b>Interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti</b></p>	<p>I soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni di offerta e quotazione (<i>i.e.</i>, Emittente, Responsabile del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.  [L'attività [del/i Collocatore/i] [e/o] del/i Collocatore/i Garante/i] [e del/i Responsabile/i del Collocamento], in quanto soggetto/i nominato/i dall'Emittente che percepisce/percepiscono commissioni per il servizio che svolge/svolgono e per i risultati del collocamento ovvero in quanto soggetto/i che intrattiene/intrattengono rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP, quali a titolo esemplificativo la concessione di linee di credito a favore di questi, può condurre all'esistenza di conflitti di interessi.]  Si segnala che i soggetti coinvolti a vario titolo [nell'Offerta] [e] [nella Quotazione] possono trovarsi in conflitto di interessi: [<i>Inserire ove il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i siano appartenenti al medesimo gruppo bancario: Il/i Responsabile/i del Collocamento [●] [e il/i Collocatore/i [●]] [e/o] il/i Collocatore/i Garante/i] sono appartenenti al medesimo gruppo bancario. In tal caso, si può configurare un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento in quanto percepiscono dall'Emittente [commissioni di direzione] [e/o] [commissioni di collocamento] [e/o] [commissioni di strutturazione del Prestito Obbligazionario] [e/o] [commissioni di garanzia-sottoscrizione] [implicite nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni]/[a carico dell'Emittente]/[Altro].]</i>  [<i>Inserire ove l'Emittente ricopra il ruolo di Agente per il Calcolo: L'Emittente ricopre il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.</i>  [<i>Inserire ove siano previsti dei contratti copertura: Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento. Le banche o le società finanziarie, con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura, possono coincidere con il/i Responsabile/i del Collocamento o il pertinente Collocatore, o possono essere selezionate dal/i Responsabile/i del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che [il/i Responsabile/i del Collocamento] [ovvero] [il/i Collocatore/i] [ovvero] [il/i Collocatore/i Garante/i] debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso [il/i Responsabile/i del Collocamento] [ovvero] il/i Collocatore/i] [ovvero] [il/i Collocatore/i Garante/i] si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.]</i>  [<i>Inserire ove sia il/i Responsabile/i del Collocamento, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i operi come Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria: [Il/i Responsabile/i del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[il/i Collocatore/i Garante/i] opera quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.]</i>  [<i>Inserire ove il/i Responsabile/i del Collocamento, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo di questi svolga/svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario: [Il/i Responsabile/i del Collocamento]/[il/i Collocatore/i]/[una società appartenente al [medesimo gruppo bancario [del/i Responsabile/i del Collocamento]/[del/i Collocatore/i]/[del/i Collocatore/i Garante/i]] svolge/svolgono il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g., specialist, liquidity provider o price maker):</i></p>

		<p>potendo trovarsi in una situazione di conflitto di interessi [in ragione della compresenza di vari ruoli in capo allo/agli stesso/stessi]/[dovendo riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (e.g., <i>specialist, liquidity provider o price maker</i>) al medesimo gruppo bancario [del/i Responsabile/i del Collocamento] [del/i Collocatore/i]/[del/i Collocatore/i Garante/i]].]</p> <p><i>[Inserire ove sia prevista la possibilità di negoziazione su MTF e/o Internalizzatore Sistemático e/o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a/i e gestito/a/i da una società appartenente al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente per il Calcolo: Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate [su un MTF] [e/o] [Internalizzatore Sistemático] [e/o] [su una sede di negoziazione equivalente], organizzato/a/i e gestito/a/i da una società appartenente al medesimo gruppo bancario [del/i Responsabile/i del Collocamento] [e] [del/i Collocatore/i] [e] [del/i Collocatore/i Garante/i] [e] [dell'Agente per il Calcolo]: su tale [MTF] [e/o] [Internalizzatore Sistemático] [e/o] [sede di negoziazione equivalente], [il/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o] [il/i Collocatore/i] [e/o] il/i Collocatore/i Garante/i] [e/o] [l'Agente per il Calcolo] potrebbe[ro] operare anche in qualità di <i>market maker o liquidity provider o specialist</i> provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo [al/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o] [al/i Collocatore/i]/[e/o] [al/i Collocatore/i Garante/i] [e/o] [all'Agente per il Calcolo.]]</i></p> <p><i>[Inserire ove Poste Italiane S.p.A. sia Collocatore ovvero svolga altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione: Poste Italiane S.p.A. ricopre il ruolo di [Collocatore]/[[●] Specificare altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione] e, in ragione dell'accordo sul Risparmio Postale stipulato con l'Emittente in data 4 dicembre 2014, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alle attività svolte nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.]</i></p>
E.7	<p><b>Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente</b></p>	<p>[Non sono previste commissioni incluse nel Prezzo di Emissione]/[Il Prezzo di [Emissione]/[Offerta] delle Obbligazioni è comprensivo di commissioni [a fronte dei servizi connessi] [alla sottoscrizione] [e/o] [al collocamento] [e/o] [alla garanzia] [e/o] [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] [e/o] [attività di gestione o direzione] [e/o] [●] [e/o] [ad altri oneri [per il mantenimento delle condizioni d'offerta]/[per [●]].]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi [al collocamento] [e/o] [alla garanzia-sottoscrizione] [●] [e/o] sono [pari a] [[●]]/[[●]%/][entro un <i>range</i> tra [●] e [●]]/[un valore non superiore a [●]]/[[●] (Specificare altro);]</p> <p>[Le commissioni a fronte dei servizi connessi [alla strutturazione delle Obbligazioni] [e/o] [di <i>arranging</i>] [e/o] [attività di gestione o direzione] [●] [e/o] [ad altri oneri [per il mantenimento delle condizioni d'offerta] ]/[per [●]] sono pari a [[●]]/[[●]%.]</p> <p>[Sono previste commissioni, ulteriori rispetto al Prezzo di Emissione, pari a [●].]</p>

## **SEZIONE II: INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE E LUOGHI IN CUI È RESO DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE**

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015. Il Documento di Registrazione è disponibile per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*. Eventuali ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione sono indicati nelle Condizioni Definitive.

**SEZIONE III: INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, L'OFFERTA E LA QUOTAZIONE**

## 1. FATTORI DI RISCHIO

*Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.*

*E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.*

*Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.*

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015

Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, alle Obbligazioni proposte, nonché alle caratteristiche dell'Offerta e/o Quotazione. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 1 "Fattori di Rischio" devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni incluse nel Prospetto di Base, nelle Condizioni Definitive e nei relativi supplementi e avvisi. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi del Prospetto di Base e del Documento di Registrazione.

Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base e nel Documento di Registrazione.

## **1.1 RISCHI CONNESSI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI AL PROSPETTO DI BASE**

### **1.1.1 RISCHIO DI CREDITO PER GLI INVESTITORI**

Investendo nelle Obbligazioni, l'investitore è esposto al rischio di credito, vale a dire al rischio solvibilità dell'Emittente; infatti, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquisisce il diritto a percepire gli interessi indicati nelle Condizioni Definitive nonché al rimborso del capitale. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti e/o al rimborso del capitale, tali diritti potrebbero essere pregiudicati.

Per maggiori dettagli sul rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente, si rinvia al Paragrafo 1.1.3 B) "*Rischio di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente*".

**Per ulteriori rischi relativi all'Emittente si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Capitolo 4 del Documento di Registrazione.**

### **1.1.2 RISCHIO CONNESSO ALLA MANCANZA DI GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI**

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi all'assunzione di garanzie; pertanto l'Emittente risponde del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi unicamente con il proprio patrimonio.

Inoltre, le Obbligazioni non sono strumenti bancari e non sono coperte dalla garanzia del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" e, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Gli Obbligazionisti concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti anche con i portatori delle Obbligazioni successivamente emesse.

Non è inoltre prevista limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. In particolare, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, quali ad esempio lo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni.

Con riferimento al rischio di CDP legato all'indebitamento esistente, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.11 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

In ultima istanza, l'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni potrebbe avere come conseguenza che il valore di mercato sia anche significativamente inferiore rispetto a quello di

altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione aventi caratteristiche simili alle Obbligazioni.

### **1.1.3 RISCHI RELATIVI ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA**

Nel caso di una eventuale vendita delle Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, l'investitore dovrebbe considerare che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario, e quindi il possibile prezzo di vendita, sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- variazioni dei tassi di interesse di mercato (si veda nel prosieguo il “*Rischio di Tasso*”);
- variazioni del merito creditizio dell'Emittente (si veda nel prosieguo il “*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*”);
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate ovvero, assenza di un mercato di negoziazione (si veda nel prosieguo il “*Rischio di liquidità*”);
- l'attività di soggetti, se del caso, che sostengono la liquidità delle Obbligazioni (si veda nel prosieguo il “*Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*”);
- la variazione del valore della componente derivativa, ove presente (si veda il Paragrafo 1.1.11 “*Rischi correlati alla natura strutturata delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto*”).

Inoltre, nel caso di una eventuale vendita delle Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, l'investitore deve considerare che non sarà corrisposto il Premio di Fedeltà, ove presente (si veda nel prosieguo “*Rischio di mancata corresponsione del Premio di Fedeltà*”).

I suddetti elementi possono determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale ovvero – nel caso di Obbligazioni emesse sotto o sopra la pari – del Prezzo di Emissione delle stesse. Ne deriva che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della Data di Scadenza, potrebbe anche subire una considerevole perdita dell'importo investito. I rischi relativi ai suddetti fattori sono descritti di seguito.

#### **A) RISCHIO DI TASSO**

L'investimento nelle Obbligazioni espone il possessore al cosiddetto “rischio di tasso”, vale a dire in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una diminuzione del prezzo di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i Titoli prima della Data di Scadenza, il loro valore potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di emissione/offerta o di acquisto dei Titoli. Il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito, ovvero il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare significativamente inferiore a quello nominale attribuito all'Obbligazione al momento della sottoscrizione o dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

L'impatto delle variazioni dei tassi di mercato sul prezzo di realizzo delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile è tanto più accentuato quanto più è lunga la vita residua dell'Obbligazione.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente le variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti rispetto alle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante o Decrescente di pari durata per l'investitore in quanto i flussi cedolari più alti sono corrisposti negli ultimi anni del Prestito Obbligazionario.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il “rischio di tasso” è il rischio rappresentato da eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, che riducono il valore di mercato delle Obbligazioni a Tasso Variabile durante il periodo che intercorre tra la data di fissazione di un tasso e la successiva data di fissazione di tale tasso. Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati e fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di Riferimento potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e, conseguentemente, determinare variazioni sui prezzi delle Obbligazioni a Tasso Variabile.

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, sulla parte cedolare fissa del Prestito Obbligazionario, l’investitore è esposto al rischio di aumento dei tassi di mercato rispetto ai tassi fissati nelle Condizioni Definitive, mentre per la parte cedolare variabile il rischio è quello della variazione al rialzo durante il periodo che intercorre tra la data di fissazione di un tasso e la successiva data di fissazione di tale tasso.

#### **B) RISCHIO DI DETERIORAMENTO DEL MERITO DI CREDITO DELL’EMITTENTE**

Fatto salvo il caso di riacquisto delle Obbligazioni da parte di un soggetto che sostenga la liquidità delle Obbligazioni ad un prezzo prestabilito calcolato in base allo *spread* creditizio dell’Emittente al momento dell’Emissione (si veda in proposito il rischio “D) *Rischio connesso all’acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*”, di seguito), ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell’Emittente, anche espresso da (o dall’aspettativa di) un peggioramento dell’eventuale giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all’Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa e parziale della capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all’Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell’Emittente di onorare i propri impegni finanziari quando saranno esigibili e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari quando saranno esigibili rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell’Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sui giudizi di *rating* attribuiti all’Emittente si rinvia alla Sezione III, Capitolo 6, Paragrafo 6.5.1 “*Rating dell’Emittente*”.

#### **C) RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

Il rischio di liquidità si concretizza nella circostanza che gli Obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello atteso (in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche delle Obbligazioni), anche inferiore all’ammontare originariamente investito, ovvero trovarsi nell’impossibilità di procedere ad un disinvestimento delle proprie Obbligazioni, indipendentemente dall’Emittente e dall’ammontare delle Obbligazioni in circolazione, in considerazione del fatto che le eventuali proposte di vendita dell’Obbligazionista potrebbero non trovare una tempestiva ed adeguata contropartita.

In assenza di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell’Emittente o altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, potrebbe risultare in ogni caso difficile o anche impossibile per gli Obbligazionisti liquidare il proprio investimento prima della Data di Scadenza.

Non vi è infatti alcuna garanzia che vi siano soggetti interessati, ivi inclusi l'Emittente o le società del Gruppo CDP, ad acquistare le Obbligazioni, ovvero ad acquistarle nel momento e alle condizioni attesi dall'Obbligazionista.

Si rappresenta che il rischio di liquidità è maggiormente intenso nel caso in cui le Obbligazioni non siano oggetto di ammissione a quotazione o negoziazione presso una sede di negoziazione. Ove le Obbligazioni non fossero ammesse a quotazione o a negoziazione presso una sede di negoziazione, qualora l'Emittente stesso non assuma l'onere di controparte per l'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, l'Obbligazionista potrebbe avere ulteriori difficoltà nel vendere le proprie Obbligazioni in quanto dovrebbe sostenere l'onere di ricerca di controparte (si veda la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospetto di Base e le sezioni "Negoziazione" e "Soggetti operanti sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive).

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive se intende avvalersi del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) per la distribuzione dei titoli ovvero richiedere l'ammissione alla quotazione sul MOT successivamente. La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa. Non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione, nonostante sia stata presentata la relativa domanda di ammissione.

Le Obbligazioni possono anche essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g., MTF o internalizzatori sistematici). La negoziazione può essere svolta anche al di fuori delle sedi di negoziazione indicate (e.g., negoziazione in conto proprio), con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda la Sezione III, Capitolo 5, Paragrafo 5.3 del Prospetto di Base e le sezioni "Negoziazione" e "Intermediari che operano sul mercato secondario" delle Condizioni Definitive).

La liquidità è altresì influenzata dalla circostanza che le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente ad investitori privati.

#### **D) RISCHIO CONNESSO ALL'ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO DA PARTE DI SOGGETTI CHE SOSTENGONO LA LIQUIDITÀ DELLE OBBLIGAZIONI**

Ove indicato nelle Condizioni Definitive o in avvisi pubblicati con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ove l'impegno di cui al presente paragrafo sia assunto in una fase successiva all'emissione delle Obbligazioni, la liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider, price maker*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i, ai sensi dei quali tali soggetti si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

#### **Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni**

Laddove la liquidità delle Obbligazioni sia sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario, sussiste il rischio che il prezzo delle Obbligazioni venga influenzato in maniera prevalente dall'attività di tali soggetti ove il prezzo di acquisto sia formulato sulla base di criteri predeterminati (quali, a titolo esemplificativo, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione); in tale caso, infatti, il prezzo potrebbe non riflettere tutte le variabili di mercato e non essere indicativo delle medesime (ad esempio, potrebbe non riflettere il mutato merito creditizio dell'Emittente rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni) e potrebbe, pertanto, risultare superiore o inferiore, anche considerevolmente, rispetto al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato.

**Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni**

Ove l'impegno al riacquisto delle Obbligazioni dei soggetti operanti sul mercato secondario abbia per oggetto un quantitativo massimo predeterminato rispetto a ciascuna Singola Emissione, si evidenzia la possibilità che non tutti gli investitori possano avvalersi del prezzo di acquisto formulato da tali soggetti.

Pertanto, si consideri che, al raggiungimento dell'eventuale quantitativo predeterminato di Obbligazioni oggetto dell'accordo di riacquisto, il prezzo di acquisto relativo all'eventuale ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione rifletterà le condizioni di mercato e, dunque, potrebbe essere inferiore, o di molto inferiore, rispetto al prezzo calcolato in base a criteri predeterminati in costanza di tali accordi.

**Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni**

Se l'impegno di riacquisto delle Obbligazioni è sottoposto a condizioni risolutive o sospensive e tali condizioni effettivamente si realizzino (nel caso delle condizioni risolutive), ovvero non si realizzino (nel caso delle condizioni sospensive), gli investitori, a seguito della risoluzione di tali accordi o al mancato verificarsi delle condizioni sospensive e della conseguente cessazione o sospensione della relativa attività di riacquisto da parte dei soggetti operanti sul mercato secondario, potranno vendere le proprie Obbligazioni, purché trovino una controparte interessata ad acquistarle ad un prezzo che rifletta le condizioni di mercato; tale prezzo, che può essere determinato anche con modalità differenti rispetto a quelle previste dai suddetti accordi di riacquisto, potrà risultare anche inferiore al prezzo formulato sulla base dei criteri stabiliti dall'accordo di riacquisto.

**Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle obbligazioni sul mercato secondario sia disciplinata da accordi di cui l'investitore non è parte venga interrotta o sospesa o avere termine**

Si segnala altresì che, in caso di inadempimento degli obblighi di cui agli accordi di riacquisto stipulati tra soggetti operanti sul mercato secondario e l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti delle parti coinvolte in tali accordi, l'attività dei soggetti operanti sul mercato secondario potrebbe essere interrotta temporaneamente o definitivamente secondo quanto indicato in tali accordi ed ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

Nelle Condizioni Definitive o in avvisi pubblicati con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ove l'impegno di cui al presente paragrafo sia assunto in una fase successiva all'emissione delle Obbligazioni, l'Emittente può prevedere l'impegno di soggetti operanti sul mercato secondario al riacquisto delle Obbligazioni e le condizioni a cui tale acquisto è effettuato nonché le eventuali specifiche rischiosità allo stesso connesse.

**Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni**

Nei casi di modifica degli accordi stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni, il prezzo di acquisto può essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle originariamente previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base dei tali accordi di riacquisto. Inoltre, nel caso in cui si proceda alla revoca degli accordi di riacquisto, senza provvedere alla sostituzione, verrebbe meno l'attività di sostegno alla liquidità delle Obbligazioni.

**E) RISCHIO DI MANCATA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI FEDELTA'**

Ove espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno prevedere un Premio di Fedeltà corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza.

L'investitore deve considerare che, in caso di disinvestimento delle Obbligazioni prima della Data di Scadenza, il Premio di Fedeltà non sarà corrisposto e il prezzo di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario non terrà conto del valore del Premio di Fedeltà che sarebbe stato corrisposto ove avesse detenuto gli strumenti fino alla Data di Scadenza.

**1.1.4 RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI INCLUSE NEL PREZZO DI EMISSIONE**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, ove così previsto nelle Condizioni Definitive, potrebbe comprendere commissioni (e.g., commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive, e che, tuttavia, non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in sede di mercato secondario e che saranno espresse quale valore puntuale o percentuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range* o quale valore massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

L'investitore deve considerare che, ove tali commissioni siano previste nelle Condizioni Definitive e le Obbligazioni siano vendute sul mercato secondario (vale a dire anche nel periodo immediatamente successivo all'Offerta ed alla Data di Emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incluse nel Prezzo di Emissione e, pertanto, il rendimento a scadenza potrà non essere in linea con l'effettiva rischiosità delle Obbligazioni ma inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio del titolo).

**1.1.5 RISCHIO RELATIVO ALLA PRESENZA DI COMMISSIONI IN AGGIUNTA AL PREZZO DI EMISSIONE**

Ove così previsto nelle Condizioni Definitive, per ogni Prestito Obbligazionario potrebbero essere previste, a carico dei sottoscrittori/acquirenti, commissioni e/o spese in aggiunta Prezzo di Emissione. L'importo di tali commissioni e/o spese incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni.

**1.1.6 RISCHIO DI INDICIZZAZIONE**

Ove le Condizioni Definitive prevedano il pagamento di Cedole a Tasso Variabile e/o Cedole Variabili, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende, in tutto o in parte, dall'andamento di un Parametro di Riferimento (come indicato nelle Condizioni Definitive), ad un eventuale andamento decrescente di tale parametro, anche il rendimento dell'Obbligazione sarà proporzionalmente decrescente.

È altresì possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero o al di sotto di zero; in questo caso, l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato (in assenza di un Margine positivo – che tuttavia potrebbe essere ridotto o annullato dal valore negativo del parametro – e/o di Cedole Fisse nel caso di Obbligazioni a Tasso Misto) o percepirebbe interessi commisurati al Tasso Minimo eventualmente previsto nelle Condizioni Definitive.

Si precisa che il valore di ciascuna cedola non potrà mai essere inferiore a zero.

**1.1.7 RISCHIO DI DISALLINEAMENTO TRA IL PARAMETRO DI RIFERIMENTO**

**E LA PERIODICITÀ DI PAGAMENTO DELLE CEDOLE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE E DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO (CON RIFERIMENTO ALLA PARTE CEDOLARE VARIABILE)**

Nelle ipotesi in cui la periodicità di pagamento delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili (mensile, trimestrale, semestrale, annuale o altra periodicità indicata nelle Condizioni Definitive) non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Riferimento prescelto (ad esempio, l'Obbligazione paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi), tale disallineamento può incidere negativamente sul rendimento dell'Obbligazione.

**1.1.8 RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA E/O DI EVENTI STRAORDINARI**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e alle Obbligazioni a Tasso Misto, il verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari del Parametro di Riferimento potrebbe avere un impatto negativo sulla determinazione delle cedole indicizzate. Al verificarsi di eventi di turbativa e/o eventi straordinari, secondo quanto indicato alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.7.5 del Prospetto di Base, l'Agente per il Calcolo potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la migliore prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

**1.1.9 RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN MARGINE NEGATIVO (NELL'IPOTESI DI FATTORE DI PARTECIPAZIONE ALMENO PARI AL 100%) O DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 100% (NELL'IPOTESI DI MARGINE NULLO O POSITIVO)**

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto (con riferimento alle Cedole Variabili) possono prevedere che al Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi:

- a) venga sottratto un Margine; ovvero
- b) venga applicato un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

Per effetto di tali previsioni, gli importi da corrispondere a titolo di interessi agli Obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello di titoli simili il cui rendimento è determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento prescelto (e dello stesso Fattore di Partecipazione) ma con margine positivo o nullo o senza l'applicazione di un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%. In caso di vendita dell'Obbligazione sul mercato secondario, l'investitore deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo ovvero dalla presenza del Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

L'applicazione di un Margine negativo non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola cedola sia inferiore a zero.

Per maggiori dettagli sul rischio di tasso cui sono soggette le Obbligazioni si rinvia al Paragrafo 1.1.3 "A) *Rischio di Tasso*" che precede.

**1.1.10 RISCHIO CORRELATO ALLA CONTEMPORANEA PRESENZA DI UN MARGINE NEGATIVO E DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 100%**

Le Condizioni Definitive possono prevedere che il valore delle Cedole a Tasso Variabile delle Obbligazioni a Tasso Variabile, e delle Cedole Variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto, sia determinato applicando al Parametro di Riferimento:

a) sia un Fattore di Partecipazione inferiore al 100%, che comporta una riduzione del Parametro di Riferimento ai fini del calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili in quanto viene presa in considerazione solo una frazione del parametro stesso;

b) sia un Margine negativo, che comporta una decurtazione del Parametro di Riferimento moltiplicato per il Fattore di Partecipazione.

Tali previsioni, ove presenti, limitano gli importi da corrispondersi a titolo di interessi ai titolari delle Obbligazioni.

In particolare, laddove sia previsto il Fattore di Partecipazione inferiore al 100% unitamente ad un Margine negativo, il rendimento delle Obbligazioni sarà inferiore al rendimento di titoli simili il cui rendimento sia determinato in ragione dello stesso Parametro di Riferimento, ma che non prevedano un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% e/o un Margine negativo. Inoltre, qualora l'investitore intenda vendere le Obbligazioni sul mercato, deve considerare che il prezzo delle Obbligazioni sarà influenzato negativamente dalla presenza del Margine negativo e dal Fattore di Partecipazione inferiore al 100%.

L'applicazione di un Margine negativo unitamente ad un Fattore di Partecipazione inferiore al 100% non potrà in alcun modo avere come conseguenza che il valore della singola cedola sia inferiore a zero.

#### **1.1.11 RISCHI CORRELATI ALLA NATURA STRUTTURATA DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE E A TASSO MISTO**

##### **A) RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI CAP**

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per il calcolo di una o più Cedole a Tasso Variabile o di una o più Cedole Variabili delle Obbligazioni, il tasso sulla base del quale tali cedole saranno calcolate non potrà in nessun caso essere superiore al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Laddove sia previsto un Tasso Massimo l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Riferimento, ed eventuali andamenti positivi del parametro oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa cedola variabile.

Pertanto, la presenza del Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo degli strumenti finanziari.

##### **B) RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI UN CAP E DEL FATTORE DI PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 100% O DI MARGINE POSITIVO**

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Massimo (*Cap*) per il calcolo di una o più Cedole a Tasso Variabile o di una o più Cedole Variabili delle Obbligazioni, il tasso sulla base del quale tali cedole saranno calcolate non potrà in nessun caso essere superiore al relativo Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Riferimento. Conseguentemente, laddove unitamente ad un Tasso Massimo sia previsto anche un Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o un Margine positivo, l'investitore potrebbe non poter beneficiare per l'intero del Fattore di Partecipazione superiore al 100% e/o della maggiorazione derivante dal Margine positivo perché, al raggiungimento del Tasso Massimo, eventuali andamenti positivi del parametro sarebbero ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile.

Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi in termini di prezzo nel caso in cui l'investitore intenda rivendere il Titolo sul mercato.

##### **C) RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DEL FLOOR E DI UN FATTORE DI PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 100% O DI UN MARGINE POSITIVO**

Laddove nelle Condizioni Definitive sia indicato un livello di Tasso Minimo (*Floor*) per una o più Cedole a Tasso Variabile e per una o più Cedole Variabili delle Obbligazioni, tali cedole non potranno in nessun caso essere inferiori al relativo Tasso Minimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente negativo del Parametro di Riferimento.

Laddove, unitamente ad un Tasso Minimo, sia previsto anche un Fattore di Partecipazione al Parametro di Riferimento superiore al 100% e/o un Margine positivo per una o più Cedole a Tasso Variabile e per una o più Cedole Variabili, sarà meno probabile il decremento di valore della cedola al di sotto del valore del Tasso Minimo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi nella situazione di aver pagato una componente legata all'opzione *floor* senza poter beneficiare del suo meccanismo.

**D) RISCHIO RELATIVO AL FATTO CHE I VALORI DEL CAP, DEL FLOOR, DEL FATTORE DI PARTECIPAZIONE E/O DEL MARGINE POSSONO ESSERE DIVERSI AD OGNI DATA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI**

I valori del Tasso Massimo (*Cap*), del Tasso Minimo (*Floor*), del Fattore di Partecipazione e/o del Margine possono essere diversi ad ogni Data di Pagamento degli Interessi. Pertanto l'investitore deve tenere in considerazione della variabilità di tali valori tra un periodo cedolare e l'altro.

**1.1.12 RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione (*e.g.*, Emittente, Responsabile/i del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

**Rischio di conflitto di interessi con il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e con il/i Responsabile/i del Collocamento**

L'attività del/i Collocatore/i, del/i Collocatore/i Garante/i e del/i Responsabile/i del Collocamento, e/o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella Singola Offerta e/o Singola Quotazione, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio che svolgono e per i risultati del collocamento, può condurre all'esistenza di un conflitto di interessi.

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile/i del Collocamento e Collocatori potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento ove percepissero dall'Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito Obbligazionario, che può anche essere implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e/o anche a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, pari ad un valore puntuale o percentuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range* o quale valore massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolare, i Collocatori Garanti potrebbero versare, rispetto al collocamento, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, prestino garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, delle Obbligazioni. Con l'assunzione di garanzia da parte di uno o più Collocatori Garanti, questo/i, nell'ipotesi di titoli invenduti, avrebbe/ro l'obbligo di acquistarli assumendo su se stesso/i il rischio dell'operazione e, quindi, rilevando un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione delle eventuali commissioni di garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento

potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi derivante dall'intrattenere rapporti di affari continuativi con CDP o con le società del Gruppo CDP, ovvero fare parte di un gruppo che intrattiene rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP. In tal caso, ove il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento o il gruppo di cui gli stessi fanno parte abbiano crediti finanziari di natura rilevante nei confronti di CDP ovvero delle società del Gruppo CDP, gli stessi potrebbero essere esposti al rischio di credito verso CDP o verso il Gruppo CDP in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari di CDP o delle società del Gruppo CDP o correlati a questi.

In particolare, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver erogato o erogare finanziamenti a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. I soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver prestato o prestare servizi di *corporate finance e/o investment banking* a favore dell'Emittente e/o ad una o più società del suo gruppo di appartenenza.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche in ragione del fatto che CDP potrebbe utilizzare anche in parte i proventi derivante dall'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o una riduzione della propria esposizione creditizia.

#### **Rischio di conflitto di interessi relativi alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione delle Obbligazioni**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione e identificati nelle Condizioni Definitive (e.g., Emittente, Responsabile/i del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al loro ruolo e alla percezione di commissioni da parte dell'Emittente o altri soggetti che saranno identificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla circostanza che il/i Responsabile/i del Collocamento, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano soggetti facenti parte del medesimo gruppo bancario.

Si segnala altresì che le Condizioni Definitive possono indicare conflitti di interessi in connessione con la Singola Offerta e/o Singola Quotazione in aggiunta a quelli descritti alla Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.1 "*Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione*" che non sono identificabili alla data del presente Prospetto di Base.

#### **Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo**

Le Condizioni Definitive possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sul rischio relativo agli eventi di turbativa si rinvia al Paragrafo 1.1.8 "*Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari*" e alle Condizioni Definitive.

#### **Rischio di conflitto di interessi relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni**

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento. Le banche o le società finanziarie, con cui l'Emittente o società

controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura, possono coincidere con il/i Responsabile/i del Collocamento o il pertinente Collocatore, o possono essere selezionate dal/i Responsabile/i del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Le Condizioni Definitive danno indicazione delle commissioni incluse nel Prezzo di Emissione e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, espressi quale valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda Paragrafo 1.1.3 E) che precede.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i possano svolgere il ruolo di Agente per il Calcolo e controparte di copertura finanziaria**

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario possano svolgere il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g., specialist, liquidity provider o price maker)**

Nell'eventualità in cui il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider o price maker*), tali soggetti potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in ragione della compresenza di vari ruoli in capo agli stessi ovvero dovendo riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider o price maker*) al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i o del/i Collocatore/i Garante/i.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo possano svolgere il ruolo di soggetto operante (e.g., specialist, liquidity provider o price maker) sulla sede ove saranno negoziate le Obbligazioni**

Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate su un MTF, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 77-bis del Testo Unico e articoli 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su un internalizzatore sistematico, la

cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 78 del Testo Unico e articolo 21 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a e gestito/a da una società appartenente al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente per il Calcolo: su tale MTF o Internalizzatore Sistemático o sede di negoziazione equivalente, il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo potrebbero operare anche in qualità di *market maker* o *liquidity provider* o *specialist* provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al/i Responsabile/i del Collocamento o al/i Collocatore/i o al/i Collocatore/i Garante/i o all'Agente per il Calcolo.

**Rischio di conflitto di interessi relativo al fatto che Poste Italiane S.p.A. possa ricoprire anche il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione**

Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale e finanziaria con Poste Italiane S.p.A..

In particolare, i rapporti con Poste Italiane S.p.A. fanno riferimento principalmente al servizio di raccolta dei prodotti del Risparmio Postale e ai finanziamenti concessi da CDP.

A tal riguardo, in data 4 dicembre 2014, CDP e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo sul Risparmio Postale per il periodo 2014 – 2018, nell'ambito del quale il servizio reso da Poste Italiane S.p.A. è remunerato da CDP con una commissione annuale. In relazione ai finanziamenti, si segnala invece che sussiste un'operazione di finanziamento verso Poste Italiane S.p.A. garantita da titoli dello Stato italiano. Pertanto, si segnala che, in ragione dei rapporti sussistenti tra l'Emittente e Poste Italiane S.p.A., e, in particolare, della circostanza che Poste Italiane S.p.A. sia qualificabile come parte correlata, nell'eventualità in cui quest'ultima ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione, l'Emittente e Poste Italiane S.p.A. potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alle proprie attività svolte nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.

**1.1.13 RISCHIO RELATIVO AL RATING DELLE OBBLIGAZIONI**

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, alle Obbligazioni oggetto del Prospetto di Base non è stato attribuito alcun giudizio di *rating*.

Non vi è pertanto disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Ove fosse attribuito un giudizio di *rating* alla specifica serie di Obbligazioni, si precisa che tale *rating* potrebbe non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alle Obbligazioni. Il *rating* non costituisce un invito a sottoscrivere, vendere o detenere Obbligazioni e può essere oggetto di revisione, sospensione o cancellazione in ogni momento da parte delle agenzie di *rating*.

**1.1.14 RISCHIO CONNESSO AL REGIME FISCALE**

**Rischio connesso a possibili cambiamenti del regime fiscale in vigore in Italia alla data del Prospetto di Base**

A seguito di eventuali modifiche nella normativa fiscale applicabile alle Obbligazioni e nella relativa interpretazione, le stesse potrebbero essere soggette ad oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione del presente Prospetto di Base e l'investitore potrebbe conseguire un minor guadagno a causa di un eventuale inasprimento del regime fiscale dovuto ad un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte.

A tale proposito, la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base riporta una breve descrizione del regime fiscale in Italia applicabile all'acquisto, alla detenzione ed alla

cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente alla data del Prospetto di Base e della relativa interpretazione corrente, fermo restando che, successivamente a tale data, le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti della normativa applicabile nonché alla relativa interpretazione di volta in volta assunta dalle autorità di riferimento, con possibili effetti retroattivi le cui conseguenze sarebbero, pertanto, a esclusivo carico dell'investitore.

Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono e saranno ad esclusivo carico dell'investitore.

Le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dal decreto legislativo del 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'imposta sostitutiva sugli interessi e proventi assimilati nella misura e alle condizioni descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base.

**Rischio connesso all'assenza di una clausola di Gross - up (vale dire al fatto che l'Emittente non compenserà gli investitori qualora debba dedurre imposte fiscali dai pagamenti relativi alle Obbligazioni ovvero sia necessario dichiarare informazioni sugli investitori o sui pagamenti relativi alle Obbligazioni)**

L'Emittente non pagherà importi aggiuntivi o non compenserà gli investitori di alcuna imposta fiscale che grava sui pagamenti (incluso il pagamento del capitale) relativa alle Obbligazioni. Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti e redditi.

Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di ogni emissione delle Obbligazioni non muti durante la vita delle Obbligazioni stesse.

Tuttavia, qualora durante la vita delle Obbligazioni, quale conseguenza o meno di modifiche alla normativa applicabile e alla relativa interpretazione, i pagamenti relativi alle Obbligazioni siano assoggettati a ritenuta alla fonte o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo (ovvero le aliquote siano di ammontare diverso da quelle descritte alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base), in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione (ivi inclusi gli Stati Uniti con riferimento alla normativa FATCA), o da parte di qualsiasi relativa entità politica o autorità fiscale e, di conseguenza, l'Emittente debba trattenere tale imposta, onere o contributo dai pagamenti agli investitori inerenti alle Obbligazioni, l'Emittente effettuerà detti pagamenti inerenti alle Obbligazioni solo dopo avere trattenuto gli importi corrispondenti, e non corrisponderà agli investitori alcun importo aggiuntivo a compensazione di detti importi trattenuti (ovvero dei maggiori importi dovuti rispetto a quelli descritti nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base).

Con specifico riferimento alla normativa FATCA, pur essendo l'Emittente un soggetto qualificato "Beneficiario Effettivo Esente" a tali fini, si evidenzia che in determinate circostanze ed in relazione agli altri soggetti che effettuano i pagamenti dovuti ai sensi delle Obbligazioni potrebbe essere richiesto di effettuare ritenute fiscali statunitensi con aliquota del 30% su tutti, o su una parte, dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2016 con riferimento: (i) alle Obbligazioni che siano considerate quali strumento di debito ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti sempreché le stesse siano emesse dopo il 31 dicembre 2013 e (ii) a tutti i titoli che vengono considerati come titoli di patrimonio ai sensi della normativa fiscale federale degli Stati Uniti, come disposto dagli articoli 1471-1474 del *U.S. Internal Revenue Code* (Codice di Diritto Tributario Americano) e dai regolamenti e dalle linee guida promulgate ai sensi della stessa normativa (c.d. FATCA).

La normativa FATCA è particolarmente complessa e la sua applicazione agli intermediari che intervengono nella gestione operativa delle Obbligazioni emesse non è al momento chiara. Ciascun Obbligazionista dovrebbe consultare il proprio consulente fiscale per ottenere una

spiegazione più dettagliata relativamente alla normativa FATCA al fine di valutare come essa possa influenzarlo e, in particolare, se possa essere, o possa mantenere la propria partecipazione in un ente che, in conformità alla normativa FATCA, è classificato come un istituto finanziario.

Di conseguenza, qualora sia prevista l'applicazione di ritenute, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni alle varie Date di Pagamento delle Cedole ed alla Data di Scadenza.

L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative interverranno entro la scadenza delle Obbligazioni e, qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso può essere decisa qualsiasi trattenuta a discrezione dell'Emittente.

L'Emittente non ha diritto di rimborso anticipato relativamente alle Obbligazioni nel caso di un cambiamento nella normativa fiscale italiana o di qualsiasi altra giurisdizione. Ove la modifica normativa richiedesse di fornire una certificazione, identificazione ovvero qualsiasi altra informazione che comporti la rivelazione all'Emittente, uno qualsiasi dei suoi agenti per il pagamento o una qualsiasi autorità governativa, della nazionalità, residenza o identità di un sottoscrittore delle Obbligazioni che non sia un cittadino italiano, ciascun investitore in qualità di possessore diretto o indiretto di una Obbligazione al portatore potrebbe dover fornire le informazioni richieste da tali obblighi di reportistica o, eventualmente, subire la deduzione di importi dai pagamenti che deve ricevere ai sensi delle Obbligazioni che detiene, nel caso in cui tale investitore non adempia a tali obblighi.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del presente Prospetto di Base.

#### **1.1.15 ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'OFFERTA E/O QUOTAZIONE**

L'Emittente potrebbe non fornire, successivamente all'Offerta e/o Quotazione, alcuna informazione relativa alla *performance* del Parametro di Riferimento o al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive indicano la fonte delle informazioni sui prezzi, sugli indici di riferimento applicabili.

#### **1.1.16 SCOSTAMENTO DEL RENDIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL RENDIMENTO DI UN TITOLO DI STATO**

L'investitore deve considerare che i rendimenti su base annua delle Obbligazioni potrebbero anche risultare inferiori rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di stato avente durata e caratteristiche simili alle Obbligazioni, nonostante l'applicabilità di un prelievo fiscale equivalente sui pagamenti corrisposti ai sensi delle due tipologie di titoli, secondo quanto precisato alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base.

#### **1.1.17 RISCHIO CONNESSO ALL'APPREZZAMENTO DEL RENDIMENTO**

Come descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base e subordinatamente alle condizioni ivi indicate, le Obbligazioni oggetto del presente Programma beneficiano di una tassazione agevolata rispetto alle obbligazioni soggette a tassazione ordinaria. Tuttavia l'investitore deve considerare che il rendimento netto delle Obbligazioni non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto da obbligazioni soggette ad una tassazione ordinaria e potrebbe essere tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

**1.1.18 RISCHIO DI SCOSTAMENTO DAL RENDIMENTO INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER LE OBBLIGAZIONI QUOTATE, ACQUISTATE SUL MERCATO SECONDARIO AD UN PREZZO SUPERIORE AL PREZZO/VALORE UTILIZZATO PER IL CALCOLO DI TALE RENDIMENTO**

Poiché il tasso di rendimento effettivo delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è calcolato – tra l’altro – sulla base del Prezzo di Emissione/Offerta (per le Condizioni Definitive di Offerta e Quotazione) o del valore teorico del Titolo (per le Condizioni Definitive di sola Quotazione), l’investitore deve considerare che tale tasso, a parità delle altre condizioni, potrebbe essere superiore al rendimento delle Obbligazioni acquistate sul mercato regolamentato presso il quale siano ammesse alla quotazione. In particolare, tale circostanza si verifica laddove il prezzo sul mercato secondario fosse superiore al prezzo/valore utilizzato nel calcolo del tasso di rendimento effettivo indicato nelle Condizioni Definitive.

**1.1.19 RISCHIO CONNESSO ALL’EVENTUALE ASSENZA O ALLA REVOCA DELLA GARANZIA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI PER L’IMPORTO NON COLLOCATO**

In caso di Offerta, laddove il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i operino senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’Emittente, ovvero, ove previsto nelle Condizioni Definitive, si verifichino le condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti ivi indicati non saranno tenuti all’adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, in considerazione della circostanza che le Obbligazioni saranno emesse nei soli limiti delle adesioni validamente pervenute entro la chiusura del Periodo di Offerta, l’importo totale effettivamente emesso delle Obbligazioni potrà risultare anche significativamente inferiore all’ammontare nominale complessivo offerto delle Obbligazioni. Il ridotto importo effettivamente emesso delle Obbligazioni potrebbe incidere negativamente in maniera significativa sulla liquidità delle stesse per cui l’investitore, anche in ragione dell’eventuale assenza di una garanzia di sottoscrizione, potrebbe trovare difficoltà nel liquidare il proprio investimento. Per una descrizione del “Rischio di liquidità”, si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) che precede.

**1.1.20 RISCHI LEGATI ALL’ANNULLAMENTO DELL’OFFERTA**

L’investitore deve considerare che, in caso di annullamento dell’Offerta, non sarà pagato alcun importo di compensazione e, pertanto, potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento.

A tal riguardo le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle eventuali condizioni al ricorrere delle quali l’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime, avranno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla secondo quanto descritto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del presente Prospetto di Base.

**1.1.21 RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL’OFFERTA**

L’investitore deve considerare che l’eventuale chiusura anticipata dell’Offerta potrebbe essere disposta anche ove non sia stato raggiunto l’importo massimo dell’Offerta e tale circostanza avrà un impatto sull’ammontare nominale complessivo del Prestito Obbligazionario e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni. Per una descrizione del “Rischio di liquidità”, si rinvia al Paragrafo 1.1.3 C) che precede.

A tal riguardo le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle eventuali condizioni al ricorrere delle quali l’Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta secondo quanto descritto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del presente Prospetto di Base.

**1.1.22 RISCHIO DI EVENTUALE DIFFERIMENTO DELLA DATA DI EMISSIONE E/O DELLA DATA DI GODIMENTO E/O DI UNA O PIÙ DATE DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI E/O DELLA DATA DI SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI A SEGUITO DI PROROGA DELLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OFFERTA**

L'investitore deve considerare che, qualora a seguito della proroga del Periodo di Offerta, la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Regolamento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni fossero posticipate, il pagamento degli importi dovuti ai sensi delle Obbligazioni sarebbe effettuato in date diverse rispetto a quelle programmate dall'investitore medesimo, con conseguenze sul proprio piano originario di investimento.

Inoltre, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate potrebbero non essere fruttifere di interessi, a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

Inoltre, a seguito della proroga del Periodo di Offerta, l'investitore deve considerare che il Prezzo di Emissione potrebbe essere maggiorato del rateo di interessi maturato a partire dalla Data di Emissione.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali la facoltà di proroga del Periodo di Offerta potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione secondo quanto descritto alla Sezione III, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del presente Prospetto di Base.

**1.1.23 RISCHIO RELATIVO ALLA MANCATA DETERMINAZIONE AL MOMENTO DELL'ADESIONE ALL'OFFERTA DI ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI**

L'investitore deve considerare che, al momento dell'adesione potrebbe non conoscere alcune caratteristiche delle Obbligazioni che le Condizioni Definitive potrebbero non indicare puntualmente ma rinviare a una determinazione successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta. In particolare, alcune caratteristiche delle Obbligazioni quali, *inter alia*, il Prezzo di Emissione, il tasso di interesse, il Margine e il Margine di Rendimento Effettivo (come di seguito definiti), ove non indicate come valore puntuale, saranno indicate nelle Condizioni Definitive come *range*, o come limite minimo o come valore massimo, a seconda dei casi, e determinate e rese note al pubblico anche a conclusione del Periodo di Offerta secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

**1.1.24 RISCHI INERENTI ALL'EVENTUALE DISTRIBUZIONE SUL MOT**

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul MOT, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta, dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul MOT, l'assegnazione dei titoli avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino ad esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di

ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

#### **1.1.25 RISCHIO CONNESSO ALLE CLAUSOLE LIMITATIVE DEI DESTINATARI DELL'OFFERTA**

Le Condizioni Definitive, secondo quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 4, Paragrafi 4.1.1 e 4.2.1 del Prospetto di Base, prevedono una – ovvero una combinazione – di limitazioni o condizioni per l'offerta dei Titoli; in tali casi, vi è il rischio che la limitazione dell'offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste, influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.

In particolare, fatti salvi gli eventuali impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e di garanzia, nessuna quota può essere destinata agli Investitori Qualificati: le Obbligazioni possono essere offerte esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo; inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, un ammontare della Singola Offerta potrà essere destinato a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (es. portatori di denaro fresco).

## 2. INFORMAZIONI ESSENZIALI

### 2.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Offerta e/o Quotazione

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti nell'operazione a vario titolo (e.g., Emittente, Responsabile/i del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.

L'attività del/i Collocatore/i, del/i Collocatore/i Garante/i e del/i Responsabile/i del Collocamento e/o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella Singola Offerta e/o Singola Quotazione, in quanto soggetti nominati dall'Emittente che percepiscono commissioni per il servizio che svolgono e per i risultati del collocamento, può condurre all'esistenza di un conflitto di interessi.

I soggetti di volta in volta individuati quali Responsabile/i del Collocamento e Collocatori potrebbero far parte del medesimo gruppo bancario ed avere un conflitto di interessi rispetto all'attività di collocamento ove percepissero dall'Emittente un importo dovuto a titolo di commissione di direzione e/o di commissione di collocamento e/o di costo di strutturazione del Prestito Obbligazionario che può anche essere implicito nel Prezzo di Emissione delle Obbligazioni e/o anche a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, pari ad un valore puntuale o percentuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range* o quale valore massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolare, i Collocatori Garanti potrebbero versare, rispetto al collocamento, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, prestino garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, delle Obbligazioni. Con l'assunzione di garanzia da parte di uno o più Collocatori Garanti, questo/i, nell'ipotesi di titoli invenduti, avrebbe/ro l'obbligo di acquistarli assumendo su se stesso/i il rischio dell'operazione e, quindi, rilevando un ulteriore interesse a collocare tutti i titoli.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione delle eventuali commissioni di garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di sottoscrizione, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento potrebbero avere un potenziale conflitto di interessi derivante dall'intrattenere rapporti di affari continuativi con CDP o con le società del Gruppo CDP, ovvero fare parte di un gruppo che intrattiene rapporti di affari con CDP o con le società del Gruppo CDP. In tal caso, ove il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento o il gruppo di cui gli stessi fanno parte abbiano crediti finanziari di natura rilevante nei confronti di CDP ovvero delle società del Gruppo CDP, gli stessi potrebbero essere esposti al rischio di credito verso CDP o verso il Gruppo CDP in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari di CDP o delle società del Gruppo CDP o correlati a questi.

In particolare, i soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver erogato o erogare finanziamenti a favore dell'Emittente e del suo gruppo di appartenenza. I soggetti di volta in volta individuati quali Collocatori, Collocatori Garanti e Responsabili del Collocamento, o società facenti parte del relativo gruppo bancario, potrebbero aver prestato o prestare servizi di *corporate finance* e/o *investment banking* a favore dell'Emittente e/o ad una o più società del suo gruppo di appartenenza.

Inoltre, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i e il/i Responsabile/i del Collocamento potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi anche in ragione del fatto che CDP potrebbe utilizzare anche in parte i proventi derivante dall'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o una riduzione della propria esposizione creditizia.

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, i soggetti coinvolti a vario titolo nell'operazione e identificati nelle Condizioni Definitive (e.g., Emittente, Responsabile/i del Collocamento, Collocatori, controparte di copertura, Agente per il Calcolo) possono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in relazione al loro ruolo e alla percezione di commissioni da parte dell'Emittente o altri soggetti che saranno identificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla circostanza che il/i Responsabile/i del Collocamento, il/i Collocatore/i, il/i Collocatore/i Garante/i

la controparte di copertura e/o l'Agente per il Calcolo siano soggetti facenti parte del medesimo gruppo bancario.

Le Condizioni Definitive possono indicare che il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall'Emittente. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Per maggiori dettagli sul rischio relativo agli eventi di turbativa si rinvia alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.8 "*Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari*" e alle Condizioni Definitive.

Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso o una delle società appartenenti al Gruppo CDP, possono concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni ed al relativo Parametro di Riferimento. Le banche o le società finanziarie, con cui l'Emittente o società controllate o collegate allo stesso possono concludere tali contratti di copertura, possono coincidere con il/i Responsabile/i del Collocamento o il pertinente Collocatore, o possono essere selezionate dal/i Responsabile/i del Collocamento o dal pertinente Collocatore. Ai sensi degli accordi di copertura conclusi tra le parti, può essere previsto che il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i debbano sostenere i costi derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura, qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore al Valore Nominale effettivamente collocato. In tal senso il/i Responsabile/i del Collocamento ovvero il/i Collocatore/i ovvero il/i Collocatore/i Garante/i si troverebbero in una situazione di conflitto di interesse in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l'intero ammontare del Prestito Obbligazionario.

Le Condizioni Definitive danno indicazione delle commissioni incluse nel Prezzo di Emissione e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l'Emittente, espressi quale valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

Per ulteriori informazioni si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 E).

Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i potrebbero operare quale Agente per il Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse e, eventualmente, in qualità di controparte di copertura finanziaria. In tal caso, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Infatti, si rappresenta che l'Agente per il Calcolo avrà la facoltà di procedere, al verificarsi di particolari eventi (quali, ad esempio, gli eventi di turbativa) ad una serie di determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e tali determinazioni potrebbero pertanto incidere negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Nell'eventualità in cui il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o una società appartenente al medesimo gruppo bancario svolgano il ruolo di soggetto operante sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider o price maker*), tali soggetti potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi in ragione della compresenza di vari ruoli in capo agli stessi ovvero dovendo riacquistare titoli collocati da società del proprio gruppo. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dall'appartenenza del soggetto operante sul mercato secondario (e.g., *specialist, liquidity provider o price maker*) al medesimo gruppo bancario del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i o del/i Collocatore/i Garante/i.

Le Obbligazioni offerte e/o quotate nell'ambito del Programma potranno essere negoziate su un MTF, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 77-bis del Testo Unico e articoli 19 e 20 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su un internalizzatore sistematico, la cui attività è soggetta agli adempimenti di cui all'articolo 78 del Testo Unico e articolo 21 del Titolo III del Regolamento Mercati, o su una sede di negoziazione equivalente, organizzato/a e gestito/a da una società appartenente al medesimo gruppo bancario

del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dell'Agente per il Calcolo: su tale MTF o Internalizzatore Sistemático o sede di negoziazione equivalente, il/i Responsabile/i del Collocamento o il/i Collocatore/i o il/i Collocatore/i Garante/i o l'Agente per il Calcolo potrebbero operare anche in qualità di *market maker* o *liquidity provider* o *specialist* provvedendo a fornire prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni durante gli orari di apertura del sistema e secondo le regole di funzionamento proprie dello stesso. In relazione a tale attività, si potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi in capo al/i Responsabile/i del Collocamento o al/i Collocatore/i o al/i Collocatore/i Garante/i o all'Agente per il Calcolo.

Alla data del presente Prospetto di Base, l'Emittente intrattiene una serie di rapporti di natura commerciale e finanziaria con Poste Italiane S.p.A..

In particolare, i rapporti con Poste Italiane S.p.A. fanno riferimento principalmente al servizio di raccolta dei prodotti del Risparmio Postale e ai finanziamenti concessi da CDP.

A tal riguardo, in data 4 dicembre 2014, CDP e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo sul Risparmio Postale per il periodo 2014 – 2018, nell'ambito del quale il servizio reso da Poste Italiane S.p.A. è remunerato da CDP con una commissione annuale. In relazione ai finanziamenti, si segnala invece che sussiste un'operazione di finanziamento verso Poste Italiane S.p.A. garantita da titoli dello Stato italiano. Pertanto, si segnala che, in ragione dei rapporti sussistenti tra l'Emittente e Poste Italiane S.p.A., e, in particolare, della circostanza che Poste Italiane S.p.A. sia qualificabile come parte correlata, nell'eventualità in cui quest'ultima ricopra il ruolo di Collocatore ovvero altri ruoli nel contesto dell'Offerta e/o Quotazione, l'Emittente e Poste Italiane S.p.A. potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alle proprie attività svolte nell'ambito dell'emissione delle Obbligazioni.

Si segnala altresì che le Condizioni Definitive possono indicare conflitti di interessi in connessione con la Singola Offerta e/o Singola Quotazione in aggiunta a quelli descritti nel presente paragrafo e che non sono identificabili alla data del presente Prospetto di Base.

## **2.2 Ragoni dell'Offerta ed impiego dei proventi**

L'impiego dei proventi sarà specificato nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo, ove così specificato nelle Condizioni Definitive, i proventi derivanti dalla sottoscrizione/vendita delle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base saranno utilizzati dall'Emittente, al netto delle eventuali commissioni riconosciute al/i Responsabile/i del Collocamento e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i agli altri soggetti eventualmente coinvolti nella Offerta e/o Quotazione dei Titoli (a titolo esemplificativo, commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione), per finanziare la propria operatività nell'ambito della Gestione Separata. In particolare tali proventi potranno essere impiegati per lo svolgimento delle attività rappresentanti il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, fatta eccezione per le attività descritte alla lettera (B) della medesima disposizione statutaria, rientranti nella Gestione Ordinaria dell'Emittente. Inoltre, sebbene la Singola Offerta possa non essere effettuata per esigenze contingenti di rientro da linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l'Emittente non esclude di poter utilizzare anche in parte i proventi raccolti tramite la Singola Offerta per ripagare una parte del debito in essere nell'ambito della Gestione Separata.

In particolare l'emissione di Obbligazioni si colloca nel più ampio processo strategico dell'Emittente, definito dal Piano Industriale per gli anni 2013-2015, con l'obiettivo di sostenere i flussi di raccolta. La diversificazione dei canali di raccolta, complementari rispetto a quello rappresentato dai tradizionali prodotti del risparmio postale, assolve al fine di assicurare stabilità ai flussi di raccolta e consentire a CDP il puntuale assolvimento dei propri compiti istituzionali, con specifico riferimento alla Gestione Separata.

La raccolta derivante dalle emissioni delle Obbligazioni, è destinata a finanziare operazioni di interesse pubblico generale.

Per maggiori dettagli sul novero delle attività di CDP nell'ambito della Gestione Ordinaria e della Gestione Separata, si rinvia ai Capitoli 6 e 14.2 del Documento di Registrazione.

### **3. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE O DA AMMETTERE ALLA QUOTAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI**

#### **3.1 Descrizione, Codice ISIN, Valore Nominale, numero dei Titoli, Valore Nominale**

I Titoli oggetto del Programma sono obbligazioni *senior* (le **Obbligazioni**).

I Titoli possono essere obbligazioni a tasso fisso costante (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**), obbligazioni a tasso fisso crescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**), obbligazioni a tasso fisso decrescente (le **Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**), obbligazioni a tasso fisso con andamento variabile (**Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**), obbligazioni a tasso variabile con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Variabile**) o obbligazioni a tasso misto con possibilità di *cap e/o floor* (le **Obbligazioni a Tasso Misto**) (tutte, congiuntamente, le **Obbligazioni** o i **Titoli**).

Le Obbligazioni offerte e/o quotate ai sensi del Programma sono titoli emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lett. a), e comma 24 (quest'ultimo comma come modificato dall'art. 22-*quinquies*, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; le Obbligazioni sono pertanto soggette al regime fiscale descritto alla Sezione III, Capitolo 3, Paragrafo 3.14 del Prospetto di Base la cui applicabilità alle Obbligazioni è subordinata ai limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti dal decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015.

Inoltre, i Titoli, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente, quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono assistite dalla garanzia dello Stato italiano.

Le Obbligazioni potranno essere emesse in una o più *tranche*. Le Condizioni Definitive riporteranno il numero della serie, il numero della tranche, ivi incluse eventuali informazioni sulla fungibilità con una serie esistente, e il rispettivo Valore Nominale Complessivo.

Le Condizioni Definitive riportano inoltre la data di emissione, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la **Data di Emissione**), la data di scadenza, ovvero le modalità secondo cui è resa nota la medesima, (la **Data di Scadenza**) e le informazioni relative alla determinazione ed al pagamento degli interessi, il numero di Obbligazioni oggetto dell'Offerta e/o della Quotazione, il Codice ISIN e il valore nominale (il **Valore Nominale**) di ciascuna Obbligazione.

#### **3.2 Legislazione in base alla quale i Titoli sono creati**

Le Obbligazioni sono emesse e create in Italia e le disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive, sono sottoposte alla legge italiana e devono essere interpretate secondo la medesima legge.

L'autorità giudiziaria di Roma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria di Roma non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

#### **3.3 Forma degli strumenti finanziari e regime di circolazione**

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, emesse in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e/o integrato, (il **Testo Unico**) e della relativa normativa regolamentare di attuazione, e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza Affari 6 (il **Sistema di Gestione Accentrata**). Non sono

emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni; è tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al Sistema di Gestione Accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, è considerato il legittimo titolare delle stesse ed è autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.

### **3.4 Valuta di emissione dei Titoli**

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### **3.5 Status dei Titoli e *Ranking***

I diritti inerenti alle Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati), dell'Emittente già contratti o futuri.

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita e non subordinata e non sono state previste garanzie o altri impegni relativamente a qualsiasi pagamento dovuto ai sensi delle Obbligazioni (sia legato al rimborso delle Obbligazioni che al pagamento degli interessi). Le Obbligazioni non sono strumenti bancari.

Inoltre, le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, diversamente da altre obbligazioni assunte dall'Emittente quali a titolo esemplificativo quelle relative ai Libretti di Risparmio Postale e ai Buoni Fruttiferi Postali, non sono garantite dallo Stato italiano.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni. Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori chirografari. In particolare, ove tali garanzie fossero prestate da terzi, quali ad esempio lo Stato italiano, il diritto di regresso nei confronti dell'Emittente, riconosciuto ai terzi prestatori di garanzia in caso di escussione della medesima, comporterebbe una riduzione del patrimonio dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni. Con riferimento ai titoli emessi da CDP e garantiti dallo Stato italiano, si rinvia a quanto esposto nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione e, in particolare, al Paragrafo 4.11 "*Rischio legato all'indebitamento esistente*".

### **3.6 Diritti connessi ai Titoli e relative limitazioni**

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive che sono sottoposte alla legge italiana nonché ai benefici e ai diritti propri della stessa.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nelle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente, riportate nella Sezione III, Capitolo 3, Paragrafi da 3.1 a 3.14 del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

L'Emittente potrà apportare a dette disposizioni, e conseguentemente alle caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune al fine di recepire la vigente disciplina applicabile alle Obbligazioni, come di seguito previsto al successivo Paragrafo 3.10.1.

In ogni caso, le modifiche, integrazioni e comunicazioni relative alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni ed i rapporti tra gli Obbligazionisti e l'Emittente sono rese note nei modi previsti al successivo Paragrafo 3.10.2.

### **3.7 Tasso di interesse**

#### **3.7.1 Data di Godimento e Date di Pagamento degli Interessi**

Le Obbligazioni maturano interessi, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, a decorrere dalla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dalla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Godimento**).

Le date di pagamento degli interessi sono indicate nelle Condizioni Definitive ovvero determinate in funzione della fissazione della Data di Godimento e rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (le **Date di Pagamento degli Interessi**).

Sono altresì indicate nelle Condizioni Definitive la Base di Calcolo, la Convenzione di Calcolo e la definizione di Giorno Lavorativo applicabili ai Titoli.

#### **3.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla Data di Pagamento degli Interessi. Per quanto concerne il pagamento del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **3.7.3 Modalità di Calcolo degli interessi**

Si descrivono di seguito le modalità di calcolo degli interessi a seconda che si tratti di Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile o Obbligazioni a Tasso Misto.

\* \* \*

### **A. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Costante maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse costante predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Costante**).

Le Cedole a Tasso Fisso Costante sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano il tasso di interesse, la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Costante.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, sarà indicato nelle Condizioni Definitive (i) come valore prefissato, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra un margine di rendimento effettivo (il **Margine di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora il tasso di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i responsabile/i del collocamento (il **Responsabile del Collocamento**, congiuntamente agli altri, i **Responsabili del Collocamento**) e/o del collocatore (il **Collocatore**, congiuntamente agli altri, i **Collocatori**) e/o del collocatore garante (il **Collocatore Garante**, congiuntamente agli altri, i **Collocatori Garanti**) e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

## **B. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse crescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Crescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Crescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Crescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive (i) come valori prefissati, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra ciascun margine di rendimento effettivo (il/i **Margine/i di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora i tassi di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati, saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **C. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse decrescente predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una **Cedola a Tasso Fisso Decrescente**).

Le Cedole a Tasso Fisso Decrescente sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso Decrescente.

I tassi di interesse delle Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente saranno indicati nelle Condizioni Definitive (i) come valori prefissati, (ii) come *range* o come limite inferiore, ovvero (iii) come somma tra ciascun margine di rendimento effettivo (il/i **Margine/i di Rendimento Effettivo**) ed un tasso di interesse (*e.g.*, *mid swap* a 6 anni rilevato con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive).

Il Margine di Rendimento Effettivo (espresso in punti base (*basis point*)) sarà indicato nelle Condizioni Definitive (a) come ammontare prefissato, (b) come *range*, ovvero (c) come limite inferiore.

Qualora i tassi di interesse o il Margine di Rendimento Effettivo non siano indicati nelle Condizioni Definitive come valori prefissati, saranno determinati secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (*e.g.*, per quanto attiene al Margine di Rendimento Effettivo, in base ai prezzi di mercato delle obbligazioni di durata sostanzialmente simile emesse dall'Emittente ovvero all'andamento delle adesioni all'Offerta e alle condizioni di mercato).

Pertanto, ai fini della determinazione della Cedola, nei casi descritti nei punti (ii) e (iii) sopra, il tasso definitivo e/o il Margine di Rendimento Effettivo unitamente al tasso di interesse cui lo stesso va sommato, potrebbero essere definiti e comunicati al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **D. Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, il cui andamento, nel corso della vita delle Obbligazioni, include almeno due delle seguenti

modalità: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo “*B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante*”); (ii) crescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo “*C. Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo “*D. Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”) (ciascuna, una **Cedola a Tasso Fisso con Andamento Variabile**).

Le Cedole a Tasso Fisso con Andamento Variabile sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Condizioni Definitive riportano i valori dei tassi di interesse applicabili alle rispettive Date di Pagamento degli Interessi, nonché la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo ai fini della liquidazione delle Cedole a Tasso Fisso con Andamento Variabile.

\* \* \*

#### **E. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile maturano, a partire dalla Data di Godimento, interessi lordi annui calcolati applicando una delle formule sotto indicate, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo che sono indicate nelle Condizioni Definitive, (ciascuna, una **Cedola a Tasso Variabile**):

Obbligazioni ordinarie:

$$VN \times (P \times S \pm \text{Margine})$$

Obbligazioni strutturate nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo):

$$VN \times \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Floor})$$

Obbligazioni strutturate, nel caso in cui sia previsto un *Cap* (valore massimo) e un *Floor* (valore minimo):

$$VN \times \text{Max} [\text{Floor}; \min (P \times S \pm \text{Margine}; \text{Cap})]$$

Dove:

VN = Valore Nominale;

P = Fattore di Partecipazione (maggiore, minore o uguale ad 1), anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, al Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

S = valore assunto dal Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive alla/e data/e di rilevazione indicata/e nelle Condizioni Definitive ovvero determinata/e in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa/e nota/e successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell’Emittente e, se previsto nelle

Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Rilevazione**);

*Margine* = valore (che può anche essere pari a zero), espresso in percentuale, ovvero in punti base (*basis point*), anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato (se diverso da zero) nelle Condizioni Definitive, come ammontare prefissato, come *range*, ovvero come valore minimo;

*Cap* = valore massimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato;

*Floor* = valore minimo, espresso in percentuale, del tasso sulla base del quale le Cedole a Tasso Variabile sono calcolate, anche differente per ogni Cedola a Tasso Variabile, indicato nelle Condizioni Definitive come ammontare prefissato.

Qualora il Margine sia indicato come *range*, ovvero come valore minimo, nelle Condizioni Definitive, il valore definitivo dello stesso potrebbe essere definito e comunicato al pubblico anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Cedole a Tasso Variabile possono essere corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole a Tasso Variabile sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

Il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero.

\* \* \*

## **F. Obbligazioni a Tasso Misto**

Le Obbligazioni a Tasso Misto corrispondono, per una parte della durata delle Obbligazioni, una o più cedole a tasso variabile (di seguito **Cedole Variabili**) e, per un'altra parte della durata delle Obbligazioni una o più cedole a tasso fisso costante e/o cedole a tasso fisso crescente e/o cedole a tasso fisso decrescente (di seguito, congiuntamente le **Cedole Fisse**). In particolare:

### **(i) Cedole Variabili**

Le Obbligazioni a Tasso Misto maturano interessi lordi annui il cui importo è calcolato applicando una delle formule indicate al precedente Paragrafo “E. Obbligazioni a Tasso Variabile”.

Le Cedole Variabili sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Il valore di ciascuna Cedola Variabile non può mai essere inferiore a zero.

### **(ii) Cedole Fisse**

Le Obbligazioni maturano interessi lordi annui, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse predeterminato che, tenuto conto della Convenzione di Calcolo e della Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive, può essere: (i) costante (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo “B. Obbligazioni a Tasso Fisso Costante”); e/o (ii) crescente (secondo quanto

indicato al precedente Paragrafo “C. *Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente*”); e/o (iii) decrescente (secondo quanto indicato al precedente Paragrafo “D. *Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente*”).

Le Cedole Fisse sono corrisposte con la periodicità ed alle Date di Pagamento degli Interessi indicate nelle Condizioni Definitive ovvero rese note successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Le Cedole Variabili e le Cedole Fisse sono determinate applicando la Convenzione di Calcolo e la Base di Calcolo indicate nelle Condizioni Definitive.

\* \* \*

### **3.7.4 Informazioni relative al Parametro di Riferimento per le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto**

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto, le Condizioni Definitive indicano il Parametro di Riferimento al cui valore sono indicizzate le Cedole a Tasso Variabile o le Cedole Variabili.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile o a Tasso Misto possono essere indicizzate ai seguenti parametri:

- tasso interbancario della valuta dell'Euro (Eonia o Euribor), per le durate di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- tassi di interesse corrisposti su titoli governativi italiani (di durata da tre mesi a trenta anni), per le durate di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- il tasso annuale per le operazioni di *swap* in Euro da due a trenta anni (“Tasso Euro *Swap*” (IRS)), espresso in percentuale;
- il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta effettuata in un mese solare di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive ed antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il “Mese di Riferimento”) (“Rendimento d’asta BOT”). Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Il rendimento d’asta del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d’asta del BOT così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (“Tasso BCE”). Il tasso BCE è reperibile sul quotidiano finanziario “MF” (alla voce “Tassi BCE” – “Operazioni di mercato aperto” – “Tasso di riferimento principale”) o analoga stampa specialistica, nonché sul sito [www.ecb.int](http://www.ecb.int) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) (nella sezione dedicata alla Banca Centrale/Operazioni di politica monetaria e di gestione della liquidità/Informazioni operative/Tassi ufficiali delle operazioni dell’Eurosistema);
- la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all’inflazione dell’area euro (“Rendistato”). Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Il valore del Parametro di Riferimento è rilevato dalle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali *Reuters*, *Bloomberg* o pubblicati in Italia dalla stampa specializzata alla/e Data/e di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive riporteranno il Parametro di Riferimento e le sue fonti informative, oltre alle specifiche modalità di calcolo e di liquidazione delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili.

### **3.7.5 Eventi di turbativa del mercato ed eventi straordinari relativi al Tasso Variabile o al singolo Parametro (gli Eventi)**

Nel caso di Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto, le Condizioni Definitive contengono, con riferimento alle Obbligazioni oggetto di Offerta/Quotazione, l'indicazione degli eventi di turbativa e dei criteri di determinazione del valore del Parametro di Riferimento, nell'ipotesi di eventi di turbativa di mercato alla Data di Rilevazione nonché di eventi straordinari che riguardino il Parametro di Riferimento.

Nel caso in cui si verifichi un Evento, l'Agente per il Calcolo ha la facoltà di apportare rettifiche al valore del Parametro di Riferimento sulla base di criteri di determinazione volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.

Si riporta di seguito un'elencazione, non esaustiva, dei possibili Eventi che possono riguardare i Parametri di Riferimento:

- modifica sostanziale dei metodi di calcolo/caratteristiche del Parametro di Riferimento;
- sospensione e/o definitiva interruzione del calcolo del Parametro di Riferimento;
- mancata pubblicazione o pubblicazioni erronee del Parametro di Riferimento e
- turbativa della copertura.

Si sottolinea che tali Eventi sono connessi alla scelta del Parametro di Riferimento utilizzabile per il calcolo delle Cedole a Tasso Variabile e delle Cedole Variabili. Pertanto, le Condizioni Definitive, a seconda dei Parametri di Riferimento di volta in volta indicati, possono prevedere specifici eventi di turbativa del mercato o eventi straordinari.

### **3.7.6 Agente per il Calcolo**

Le Condizioni Definitive riportano il nome e l'indirizzo dell'agente per il calcolo, nominato dall'Emittente ai fini della determinazione delle Cedole e delle attività connesse (ivi incluse le determinazioni che influiscono sul valore della/e Cedola/e e dunque sul valore delle Obbligazioni, al ricorrere di eventi di turbativa del mercato e eventi straordinari) (**l'Agente per il Calcolo**).

L'Agente per il Calcolo potrà coincidere con l'Emittente, con il/i Responsabile/i del Collocamento o con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente avrà la facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del prestito medesimo, l'Agente per il Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli Obbligazionisti da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. Con riferimento alla Singola Offerta e/o Singola Quotazione, l'Agente per il Calcolo opererà in buona fede, agendo con la diligenza del professionista, e attenendosi alla migliore prassi di mercato; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità.

Per ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente, laddove non svolga il ruolo di Agente per il Calcolo, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito Obbligazionario svolte dall'Agente per il Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente per il Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del relativo Prestito Obbligazionario.

### **3.7.7 Descrizione della componente derivativa inerente il pagamento degli interessi implicita in alcune tipologie di Titoli**

#### *Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Floor*

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Floor* è costituita dall'acquisto da parte dell'investitore di opzioni di tipo *floor* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap* è costituita dalla vendita da parte dell'investitore di opzioni di tipo *cap* sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

### Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con Cap e Floor

La componente derivativa implicita nelle Obbligazioni a Tasso Variabile o Tasso Misto con *Cap e Floor* è costituita da una combinazione di opzioni di tipo *floor* e di tipo *cap*, rispettivamente acquistate e vendute dall'investitore sul Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente moltiplicato per il Fattore di Partecipazione superiore o inferiore al 100% indicato nelle Condizioni Definitive.

## **3.8 Data di Scadenza e modalità di rimborso**

La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero, determinata in funzione della fissazione della Data di Godimento e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni non potranno avere una durata superiore a 10 anni.

Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo specificata nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni sono rimborsate alla Data di Scadenza, senza deduzione di spese, in un'unica soluzione, per un ammontare almeno pari al 100% del Valore Nominale o pari al Prezzo di Emissione, se sopra la pari (il **Prezzo di Rimborso**).

## **3.9 Rendimento**

Il rendimento effettivo delle Obbligazioni è rappresentato dal tasso interno di rendimento, ovvero il tasso che rende equivalente la somma attualizzata dei flussi di cassa al Prezzo di Emissione, calcolato sul presupposto che l'investitore detenga le Obbligazioni fino a scadenza e reinvesta gli interessi pagati sulle Obbligazioni con il medesimo rendimento.

Non è possibile determinare a priori il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Misto le quali fruttano, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni Definitive, un interesse determinato in funzione di una partecipazione al rendimento del Parametro di Riferimento, ove prevista, non superiore, ove indicato nelle Condizioni Definitive, all'ammontare *Cap*, indicato nelle Condizioni Definitive medesime.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il tasso annuo di rendimento effettivo delle Obbligazioni può dipendere anche dalla presenza di un eventuale *Floor*.

Inoltre, ove previsto nelle Condizioni Definitive, il rendimento delle Obbligazioni può dipendere dal pagamento di Cedole Fisse.

In base alle caratteristiche delle Obbligazioni, le Condizioni Definitive indicheranno il rendimento minimo delle Obbligazioni ovvero le modalità secondo le quali questo sarà reso noto.

## **3.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti e altre informazioni**

Non è prevista la costituzione di organizzazioni per rappresentare gli interessi degli Obbligazionisti.

### **3.10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Fermo restando l'obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, di predisporre un supplemento il Prospetto di Base, nel corso della vita

delle Obbligazioni, l'Emittente può apportare ai Termini e Condizioni delle Obbligazioni, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli Obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (ivi inclusi, *inter alia*, i regolamenti e le istruzioni di qualsiasi mercato regolamentato su cui sono quotate le Obbligazioni, nonché la disciplina applicabile alle Obbligazioni in caso di quotazione o negoziazione delle stesse su altra sede di negoziazione) o intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate ad eliminare ambiguità o imprecisioni nel testo.

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Paragrafo 3.10.2 "Comunicazioni".

### **3.10.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di CDP ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*, e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

### **3.11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli**

Le Condizioni Definitive riportano gli estremi della delibera di emissione del Prestito Obbligazionario.

### **3.12 Data di Emissione**

Le Obbligazioni sono emesse, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Emissione**).

### **3.13 Limitazioni della trasferibilità e/o della circolazione dei Titoli**

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità dei Titoli in Italia.

### **3.14 Regime fiscale**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono a esclusivo carico dell'investitore. Di conseguenza, qualora disposizioni di legge prevedano l'applicazione di ritenute fiscali o altri prelievi alla fonte su tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello a cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.

L'Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell'investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell'applicazione delle ritenute. In tale caso l'Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.

\*\*\*

Le informazioni fornite nella seguente sezione riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione italiana vigente applicabile agli investitori. La presente sezione non forma parte dei Termini e Condizioni. Le suddette informazioni sono riferibili alla data di pubblicazione del Prospetto di Base, fermo restando che le

stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti, anche di carattere interpretativo, da parte di autorità nazionali ed internazionali, che potrebbero avere anche effetti retroattivi. Resta, inoltre, fermo che potrebbero risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di Paesi diversi dall'Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense e gli altri atti unilaterali ed gli accordi convenzionali bilaterali o multilaterali conclusi dall'Italia, riferibili a Paesi europei od extraeuropei, le quali, anche per l'eventualità in cui non si applichino in maniera diretta all'Emittente, potrebbero trovare applicazione con riguardo agli intermediari coinvolti. Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.

Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio alcuni intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. Le informazioni fornite non descrivono il trattamento tributario di obbligazioni la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici dell'Emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo dell'Emittente o dell'affare in relazione al quale i titoli sono stati emessi.

La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (Decreto Competitività) e come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

In particolare, il summenzionato articolo 22-*quinquies* ha introdotto, tra le altre, l'equiparazione del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, assoggettandoli al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

#### Tassazione degli Interessi:

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni costituiscono, in via generale, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e sono determinati in base all'articolo 45, comma 1, del medesimo T.U.I.R..

Gli interessi e gli altri proventi (ivi inclusa la differenza tra il Prezzo di Emissione e quello di Rimborso) delle Obbligazioni emesse dall'Emittente ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione (*inter alia*, ammontare nominale massimo complessivo non superiore a 5.000.000.000 di Euro) previsti con decreto del Direttore Generale del Tesoro prot. n. 13592 del 18 febbraio 2015 sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato tenendo conto degli effetti derivanti da quanto disposto all'art. 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come successivamente modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), salva la facoltà di optare per il regime di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (risparmio gestito), come successivamente modificato ed integrato (il **Decreto n. 461**).

Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa (salvo che non abbia optato per il regime del "risparmio gestito", descritto infra, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle società, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% per effetto di quanto previsto al summenzionato articolo 22-*quinquies*.

Qualora l'investitore detenga le Obbligazioni nell'esercizio di imprese commerciali, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa e l'imposta sostitutiva eventualmente applicata può essere scomputata dall'imposta da essi dovuta sul proprio reddito complessivo imponibile. In alcuni casi a seconda dello status dell'investitore, gli Interessi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui le Obbligazioni non siano depositate presso uno degli intermediari sopra indicati, l'imposta sostitutiva è applicata a cura dell'intermediario che eroga i proventi o dall'Emittente.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni percepiti, fra l'altro, da: (i) investitori residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia; (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha demandato al Ministro dell'Economia l'approvazione di un decreto per la formazione di una nuova lista di Stati e territori che scambiano informazioni con l'Italia, la quale potrebbe, se approvata, sostituire l'attuale.

Al fine di godere dell'esenzione dall'imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono: (a) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e (b) consegnare al soggetto depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un'autocertificazione redatta in conformità al decreto ministeriale 12 dicembre 2001 in cui l'investitore dichiara di essere l'effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell'esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia ovvero a investitori che, sebbene residenti in Paesi che acconsentano al suddetto scambio di informazioni, non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente applicabili.

#### *Tassazione delle plusvalenze*

Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni detenute al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa commerciale costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 67, comma 1, lett. *c-ter*, e comma 1-*quater*, nonché dell'articolo 68 del T.U.I.R.. Posta l'equiparazione recata dal summenzionato articolo 22-*quinqies* del trattamento fiscale delle obbligazioni oggetto della presente emissione a quello previsto per i titoli di Stato, i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni sono soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% relativamente al 48,08% del loro ammontare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto n. 461.

Secondo il "regime della dichiarazione", che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a

seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi.

Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono optare per l'assolvimento dell'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del "risparmio amministrato").

La tassazione sulla base del regime del "risparmio amministrato" è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia optato per l'applicazione di tale regime. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall'investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso.

In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all'interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% dell'ammontare, che sarà corrisposta dall'Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto.

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate nell'esercizio di imprese commerciali da soggetti residenti in Italia ovvero da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni detenute in Italia, non sono soggette ad imposizione, a condizione che le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati ovvero che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (la lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni); (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in Paesi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia; (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.

Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni detenute in Italia non negoziate

in mercati regolamentati sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26% relativamente al 48,08% del relativo ammontare.

Gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui l'investitore è residente, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate. Nel caso in cui le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario in Italia, l'esenzione da imposte italiane sulle relative plusvalenze in applicazione delle suddette disposizioni convenzionali avverrà previa richiesta dell'investitore, che dovrà essere tempestivamente inviata all'intermediario incaricato del deposito in Italia delle Obbligazioni unitamente ad una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato in cui l'investitore è residente.

#### Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una direttiva che modifica e amplia l'ambito di applicazione dei requisiti sopra descritti. È fatto obbligo agli Stati Membri di applicare i suddetti nuovi requisiti a partire dal 1 gennaio 2017. Le modifiche aumenteranno le tipologie di pagamenti assoggettati agli obblighi della Direttiva Europea sul Risparmio, includendo in particolare tipologie aggiuntive di redditi derivanti dall'investimento in titoli. La direttiva amplierà altresì i requisiti di informativa relativi a pagamenti di cui persone fisiche potranno indirettamente essere ritenute beneficiarie. Le nuove disposizioni si applicheranno in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di persone fisiche, che si rendano beneficiarie dei pagamenti anche indirettamente, ovvero sia tramite enti con o senza personalità giuridica, nonché derivanti da accordi contrattuali (come i trust), al verificarsi di predeterminate condizioni, e potranno anche trovare applicazione nei confronti di soggetti stabiliti o gestiti al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Per un periodo transitorio l'Austria dovrà adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi, a meno che la stessa, nel corso di questo periodo, non decida di conformarsi alle previsioni della Direttiva Europea sul Risparmio sullo scambio di informazioni. Le modifiche sopra descritte amplieranno le tipologie di pagamenti soggetti a ritenute per tutta la durata residua del periodo transitorio, se ancora operante alla data di implementazione delle modifiche normative descritte. La durata del periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva Europea sul Risparmio con il decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (il **Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva Europea sul Risparmio e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

#### Imposta sulle successioni e donazioni

Ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a causa di morte ovvero *inter vivos* a titolo gratuito di qualsiasi attività (con l'esclusione, fra l'altro, dei titoli di Stato, dei titoli garantiti dallo Stato o equiparati), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti:

8%. Qualora il beneficiario sia portatore di *handicap*, l'imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000.

### **Imposta di bollo sugli strumenti finanziari ed IVAFE**

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela è dovuta annualmente l'imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari. L'imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) applicata con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in sua assenza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all'estero.

\* \* \*

I Paragrafi da 3.1 a 3.14 della Sezione III, Capitolo 3 del Prospetto di Base riportano le disposizioni che, unitamente a quanto previsto dalle Condizioni Definitive, disciplinano le caratteristiche delle Obbligazioni e i rapporti tra l'Emittente e gli Obbligazionisti e corrispondono agli articoli da 1 a 14 dei Termini e Condizioni che saranno messi a disposizione del pubblico come indicato nel prosieguo. I termini con la lettera maiuscola non altrimenti definiti nel contesto dei Termini e Condizioni hanno il significato loro attribuito nel documento che sarà allegato ai Termini e Condizioni e che avrà il medesimo contenuto del Glossario (**l'Allegato ai Termini e Condizioni**). Nel contesto dei Termini e Condizioni, i riferimenti ai paragrafi corrispondono ai riferimenti ai corrispondenti articoli e, ove il contesto lo richieda, i riferimenti al Prospetto di Base corrispondono ai riferimenti ai Termini e Condizioni.

I Termini e Condizioni, unitamente al Prospetto di Base e alle Condizioni Definitive, sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet*, *www.cdp.it*, ovvero su altro sito *internet* indicato nelle Condizioni Definitive o comunque comunicato all'investitore secondo la vigente normativa applicabile. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei predetti documenti sono indicati nelle Condizioni Definitive e una copia cartacea degli stessi è consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

*I capitoli 4 e 4-bis che seguono descrivono il regime applicabile all'Offerta nel caso in cui l'Emittente intenda, rispettivamente, (i) non avvalersi ovvero in alternativa (ii) avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni.*

## **4. CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

### **4.1 Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

#### **4.1.1 Condizioni cui l'Offerta è subordinata**

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**"), o sue *tranche*, sia subordinata. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche in Italia fino ad un massimo del 100% (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta e fino alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta ovvero prenotato l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive) dell'importo complessivo.

Qualora si intenda destinare un ammontare della Singola Offerta a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (es. portatori di denaro fresco), le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di suddivisione della Singola Offerta nonché le condizioni che la stessa deve rispettare.

#### **4.1.2 Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta**

Riguardo a ciascuna Singola Offerta delle Obbligazioni ai sensi del Programma, il valore nominale complessivo (il **Valore Nominale Complessivo**) è indicato nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive contengono la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo unitamente alle relative modalità. A titolo esemplificativo, l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento, e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i ove indicato/i nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà, durante il periodo in cui è possibile sottoscrivere le Obbligazioni (il **Periodo di Offerta**), di aumentare, con il preventivo consenso dell'Emittente, il Valore Nominale Complessivo, comunicando tale aumento con apposito avviso, inviato contestualmente alla CONSOB e al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul proprio sito *internet* e su quello dell'Emittente, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno contenere l'indicazione del quantitativo minimo dell'Offerta (il **Quantitativo Offerto Minimo**).

In tal caso, le Condizioni Definitive contengono le previsioni relative alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo unitamente alle relative modalità di comunicazione delle medesime. A titolo esemplificativo, qualora le domande di adesione ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i non si avvalgano della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta, fatta salva, ove indicato nelle Condizioni Definitive, la facoltà dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i, di non collocare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, tenuto conto degli eventuali impegni di garanzia assunti dal/i Collocatore/i Garante/i e dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta.

#### **4.1.3 Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

Il Prospetto di Base è valido ed efficace per 12 mesi dalla data dell'avvenuta approvazione dello stesso.

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta unitamente alle relative modalità di comunicazione di tale chiusura anticipata e che, a titolo esemplificativo, potranno essere quelle di seguito indicate. L'Emittente, e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, hanno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche se non è stato raggiunto l'importo massimo della Singola Offerta indicato nelle Condizioni Definitive. In tal caso, l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive devono immediatamente darne comunicazione al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o degli altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmettere tale avviso alla CONSOB, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di proroga della Singola Offerta*

L'Emittente, e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2, del Testo Unico - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta:

- (i) posticipando la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o una o più Date di Regolamento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni; o
- (ii) prevedendo una o più Date di Regolamento aggiuntive per le Obbligazioni sottoscritte dopo la Data di Emissione e fissando un Prezzo di Emissione che tenga conto del rateo di interessi maturati tra la Data di Godimento e la Data di Regolamento interessata.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali tale facoltà potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione. Di tale decisione, è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

##### *Facoltà di non dare inizio/ritirare la Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, hanno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali cambiamenti e che, a titolo esemplificativo, possono essere quelle di seguito indicate. Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i

Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o i soggetti indicati nelle Condizioni Definitive hanno la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa deve ritenersi annullata.

In caso di annullamento dell'Offerta, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione agli specifici Titoli eventualmente già prenotati; pertanto, non si procederà all'emissione delle relative Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le relative Obbligazioni prenotate saranno liberate dall'eventuale vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere o meno fruttifere di interessi a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro la data di inizio di ciascuna Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di ritirare l'Offerta) mediante diffusione di un apposito comunicato sul sito *internet* dell'Emittente e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avvisi da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o degli altri soggetti specificati nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmessi alla CONSOB.

#### *Modalità di adesione alla Singola Offerta*

Le modalità di adesione all'Offerta sono specificate nelle Condizioni Definitive. A titolo esemplificativo potranno essere quelle di seguito indicate.

Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere fatte per un ammontare minimo (il **Lotto Minimo**) e/o per un ammontare massimo (il **Lotto Massimo**) ove indicati nelle Condizioni Definitive. Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto.

Le domande di adesione alla Singola Offerta devono essere presentate mediante la consegna dell'apposito Modulo di Adesione, disponibile presso la rete dei Collocatori e/o dei Collocatori Garanti, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente. Una volta consegnato, salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-*bis* del Testo Unico, le domande di adesione all'Offerta sono irrevocabili.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico i Collocatori e/o i Collocatori Garanti, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite *internet* (**collocamento on-line**) ovvero fuori sede (**offerta fuori sede**). L'eventuale utilizzo della modalità di collocamento *on-line* ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive. In tali casi, può essere previsto il diritto di recesso. L'eventuale modalità di esercizio di tale diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate è indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti ai sensi della vigente normativa applicabile.

La validità e l'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (*e.g.*, per mezzo di *internet*) o mediante offerta fuori sede può essere sospesa per un periodo di tempo, indicato nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento è indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Infine, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-*bis* e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di sottoscrivere/acquistare le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla

pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente e/o al/i Collocatore/i e/o al/i Collocatore/i Garante/i o secondo le modalità ed i termini indicati nel testo dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

Gli interessati possono aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposito Modulo di Adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 possono aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul Modulo di Adesione il solo codice fiscale del cliente.

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, per ogni prenotazione soddisfatta il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i invieranno apposita "nota di eseguito" o "nota informativa" attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di eventuale aggiudicazione delle stesse.

#### **4.1.4 Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

L'Emittente non può ridurre la sottoscrizione dopo che l'assegnazione delle Obbligazioni ha avuto luogo.

#### **4.1.5 Ammontare minimo e massimo di sottoscrizione**

Con riferimento a ciascuna serie, le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi pari a quelli indicati nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Minimo". L'eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive alla voce "Lotto Massimo", fermo restando gli eventuali criteri di riparto ivi indicati.

#### **4.1.6 Termini per il pagamento e consegna delle Obbligazioni e Premio di Fedeltà**

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**). Le Condizioni Definitive possono indicare che durante il Periodo di Offerta vengano indicate ulteriori Date di Regolamento come descritto al Paragrafo 4.1.3.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei di interessi sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, e che è contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive ovvero resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta.

Nella stessa data, a seguito dell'avvenuto pagamento, le Obbligazioni assegnate vengono messe a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori e/o dai Collocatori Garanti, direttamente o indirettamente, presso il Sistema di Gestione Accentrata.

Ove espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno prevedere un premio di fedeltà espresso in percentuale del Valore Nominale come specificato nelle Condizioni Definitive (il **Premio di Fedeltà**) e corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza.

#### **4.1.7 Data in cui i risultati dell'Offerta verranno resi pubblici**

Le Condizioni Definitive contengono un'indicazione della data in cui i risultati dell'Offerta vengono resi pubblici e una descrizione delle modalità seguite. A titolo esemplificativo, il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i comunica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, i risultati di ogni Singola Offerta con annuncio da pubblicarsi secondo le modalità ed i tempi indicati nelle Condizioni Definitive.

#### **4.1.8 Diritto di prelazione**

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni oggetto del Programma.

### **4.2 Piano di ripartizione ed assegnazione**

#### **4.2.1 Categorie di potenziali investitori**

Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 4.1.1 e precisato nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta è destinata esclusivamente a persone fisiche in Italia ed è effettuata per il tramite dei Collocatori e/o dei Collocatori Garanti, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.4.

Pertanto il Prospetto di Base, non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

#### **4.2.2 Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate**

Le Condizioni Definitive prevedono le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.

A titolo esemplificativo potrebbe applicarsi una delle due seguenti alternative.

- I. Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione delle Obbligazioni avviene secondo le seguenti modalità.
  - (a) In particolare, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dagli investitori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo (comprensivo dell'eventuale importo, che è indicato nelle Condizioni Definitive, destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino alla chiusura anticipata dell'Offerta ovvero prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente un importo per ciascuna Singola Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive).

Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste eccedessero l'importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, contestualmente trasmesso alla CONSOB, secondo le modalità descritte nelle Condizioni Definitive e la chiusura dell'Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ovvero dal diverso termine ivi indicato. Se così indicato nelle Condizioni Definitive, in ogni caso sono assegnate ai sottoscrittori tutte le Obbligazioni prenotate prima della pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata.

Con riferimento alle Obbligazioni prenotate (i) l'ultimo giorno del Periodo di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e l'ultimo giorno di Offerta effettivo come indicato nell'avviso ed eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, sarà destinato ai sottoscrittori l'eventuale importo residuo indicato nelle Condizioni Definitive.

- (b) Nonostante quanto sopra previsto, ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare tutte le richieste di prenotazione eccedenti l'ammontare indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate ai sottoscrittori, nel rispetto del principio della parità di trattamento degli investitori, con i criteri indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero comunicati secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento.

Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento *on-line* o fuori sede.

- II. Nel caso in cui le adesioni al Prestito Obbligazionario pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo delle stesse, quale comunicato al pubblico, si provvederà al riparto e all'assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni, secondo i seguenti criteri.

Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Lotti Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni pari al Lotto Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuino delle Obbligazioni, queste saranno assegnate come segue:

- (a) il/i Responsabile/i del Collocamento, dedotti i Lotti Minimi già assegnati, procederà/procederanno all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
- (b) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (a) residuino ancora ulteriori Obbligazioni, queste saranno singolarmente assegnate dal/i Responsabile/i del Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (a) mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Lotti Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Lotto Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni è all'uopo insufficiente), il/i Responsabile/i del Collocamento procederà/procederanno ad assegnare i Lotti Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

### 4.3 Fissazione del prezzo

Le Obbligazioni sono offerte ad un prezzo indicato come ammontare prefissato, come *range* ovvero come valore massimo nelle Condizioni Definitive o determinato e reso noto anche successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Offerta**).

Il Prezzo di Offerta può essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione).

Per la determinazione del Prezzo di Offerta l'Emittente si avvale di parametri di mercato coerenti con la tipologia e la durata delle Obbligazioni.

#### *Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni potrebbe essere comprensivo di commissioni (e.g., commissioni a fronte dei servizi connessi alla sottoscrizione e/o al collocamento e/o alla garanzia e/o alla strutturazione delle Obbligazioni e/o di *arranging* e/o attività di gestione o direzione e/o ad altri oneri aggiuntivi, quali a titolo esemplificativo gli oneri per il mantenimento delle condizioni d'offerta) che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive e sono espresse quali valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

#### *Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione*

Ulteriori commissioni e/o spese a carico dei sottoscrittori/acquirenti in aggiunta al Prezzo di Emissione, per ogni Prestito Obbligazionario sono indicate nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

## **4.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **4.4.1 Nome e indirizzo del coordinatore dell'Offerta globale**

Ciascuna Singola Offerta ha luogo in Italia e può essere effettuata per il tramite di Collocatori e/o di Collocatori Garanti, indicati di volta in volta nelle Condizioni Definitive, ovvero il cui elenco sarà reso noto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e contestualmente inviato alla CONSOB, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto dalle Condizioni Definitive, l'Emittente ha la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di nominare ulteriori collocatori, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e contestualmente inviato alla CONSOB.

Il/i soggetto/i che svolge/svolgono il ruolo di Responsabile del Collocamento è/sono indicato/i nelle Condizioni Definitive, ove saranno altresì indicate le modalità di costituzione dell'eventuale consorzio di collocamento, nonché le commissioni corrisposte ai Responsabili del Collocamento e ai membri del consorzio di collocamento.

### **4.4.2 Altri soggetti rilevanti**

L'Agente per i Pagamenti: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Agente per il Calcolo: ove previsto, il soggetto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. L'Agente per il Calcolo, ove previsto, potrà coincidere con l'Emittente, con il/i Responsabile/i del Collocamento, con il/i Collocatore/i o con il/i Collocatore/i Garante/i.

Agente depositario: Monte Titoli S.p.A..

Nelle Condizioni Definitive è altresì individuata l'identità di eventuali altri soggetti rilevanti in connessione all'Offerta e/o Quotazione, il relativo ruolo e remunerazione, ivi inclusi gli intermediari coinvolti a vario titolo nella distribuzione delle Obbligazioni tramite il MOT ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa.

**4.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le *tranche*. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.**

Eventuali accordi di sottoscrizione o di collocamento (con o senza garanzia) relativi alle Singole Offerte saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

In particolare, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione della presenza di un eventuale importo di garanzia (l'**Ammontare Garantito**) e i termini degli eventuali impegni di garanzia di collocamento delle Obbligazioni da parte dei partecipanti al consorzio di collocamento.

Inoltre, le Condizioni Definitive conterranno, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive non saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di garanzia ovvero detti obblighi possano essere revocati, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali circostanze quali, a titolo esemplificativo, il verificarsi, prima della Data di Emissione, di circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero la circostanza che le dichiarazioni e garanzie prestate dall'Emittente e/o dal/i Collocatore/i Garante/i nel contratto di collocamento e garanzia per la Singola Offerta risultino non veritiere, corrette o complete quanto agli aspetti di rilievo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente e del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta.

Il/i Collocatore/i e il/i Collocatore/i Garante/i, così come gli ulteriori soggetti coinvolti nel collocamento delle Obbligazioni, i loro indirizzi e le commissioni di collocamento, di garanzia o di altro tipo saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

Le Condizioni Definitive conterranno indicazione di eventuali aggravii di commissioni o spese e dei soggetti a carico dei quali sono poste, quali a titolo esemplificativo l'Emittente.

## **4-BIS        CAPITOLO - CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT**

### **4.1-bis       Statistiche relative all'Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'Offerta**

#### **4.1.1-bis    Condizioni cui l'Offerta è subordinata**

Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui l'emissione ed offerta delle Obbligazioni di ciascun Prestito (la "**Singola Offerta**"), o sue *tranche*, sia subordinata. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando, una o più delle seguenti condizioni (le "**Condizioni dell'Offerta**").

Le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente a persone fisiche in Italia fino ad un massimo del 100% dell'importo complessivo.

Qualora si intenda destinare un ammontare della Singola Offerta a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (es. portatori di denaro fresco), le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di suddivisione della Singola Offerta nonché le condizioni che la stessa deve rispettare.

#### **4.1.2-bis    Ammontare totale dell'Emissione e dell'Offerta**

L'offerta consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e contestuale ammissione a quotazione sul MOT (l'**Offerta** e ciascuna una **Singola Offerta**) di Obbligazioni per un valore nominale complessivo indicato nelle Condizioni Definitive (il **Valore Nominale Complessivo**).

Le Condizioni Definitive contengono la previsione dell'eventuale facoltà di aumentare il Valore Nominale Complessivo, durante il Periodo di Offerta. Tale aumento verrà comunicato con apposito avviso, inviato contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana e al pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive potranno contenere l'indicazione del quantitativo minimo dell'Offerta (il **Quantitativo Offerto Minimo**).

In tal caso, le Condizioni Definitive contengono le previsioni relative alle conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo unitamente alle relative modalità di comunicazione delle medesime. Qualora le domande di adesione ricevute siano inferiori al Quantitativo Offerto Minimo e l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive non si avvalga della facoltà di ridurre tale Quantitativo Offerto Minimo, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive ritirerà l'Offerta.

#### **4.1.3-bis    Periodo di validità dell'Offerta e descrizione delle procedure di adesione**

Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.

#### *Facoltà di chiusura anticipata della Singola Offerta/chiusura anticipata automatica della Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive conterranno (i) la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali la Singola Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata e/o (ii) la facoltà dell'Emittente e/o del diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, di chiuderla anticipatamente, unitamente alle relative modalità di comunicazione. L'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive deve immediatamente dare comunicazione al pubblico di tale chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo esemplificativo, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

### *Facoltà di proroga della Singola Offerta*

L'Emittente, e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, si riservano - anche nel caso in cui l'Emittente dovesse procedere alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli articoli 94, comma 7, 95-bis, comma 2 e 113, comma 2, del Testo Unico - la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta

posticipando la Data di Emissione e/o la Data di Godimento e/o la Data di Regolamento e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali delle quali tale facoltà potrà essere esercitata, i soggetti che potranno esercitarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione. Di tale decisione, è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

### *Facoltà di non dare inizio/ritirare la Singola Offerta*

Le Condizioni Definitive contengono, ove applicabile, la previsione delle condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, anche d'intesa tra loro, ove previsti, ha la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta ovvero di ritirarla, unitamente alle relative modalità di comunicazione di tali cambiamenti e che, a titolo esemplificativo, possono essere quelle di seguito indicate. Se, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, (o dei diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive), o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (o dei soggetti indicati nelle Condizioni Definitive) da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l'Emittente e/o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive ha la facoltà di non dare inizio ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa deve ritenersi annullata.

In caso di annullamento dell'Offerta, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione agli specifici Titoli eventualmente già prenotati; pertanto, non si procederà all'emissione delle relative Obbligazioni e le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le relative Obbligazioni prenotate saranno liberate dall'eventuale vincolo di indisponibilità. Tali somme potranno essere o meno fruttifere di interessi a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore/i o delle *policies* applicate da quest'ultimo.

Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro la data di inizio di ciascuna Singola Offerta (nel caso in cui si decida di non dare inizio all'Offerta) e la Data di Emissione delle Obbligazioni (nel caso in cui si decida di ritirare l'Offerta) mediante diffusione di un apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

### *Modalità di adesione all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT*

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari Autorizzati che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT. Le proposte di acquisto devono essere fatte per un ammontare minimo (il **Lotto Minimo**) e/o per un ammontare massimo (il **Lotto Massimo**) ove indicati nelle Condizioni Definitive. Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Titoli per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell'apposito avviso che

conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'Investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, tra cui le previsioni di cui all'articolo 95-bis del Testo Unico, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta salvo l'eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente, di cui al presente Paragrafo 4.1.3-bis.

Le Condizioni Definitive stabiliranno se sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli investitori.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

L'eventuale data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento è indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 16 della Direttiva, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva e di cui all'articolo 94, comma 7, 95-bis e 113, comma 2, del Testo Unico, gli Obbligazionisti, che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT prima della pubblicazione dell'avviso e/o supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione di tale avviso e/o supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa (l'**Operatore Incaricato**) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

#### **4.1.4-bis Possibilità di ridurre la sottoscrizione e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori**

L'Emittente non può ridurre la sottoscrizione dopo che l'assegnazione delle Obbligazioni ha avuto luogo.

#### **4.1.5-bis Ammontare minimo e massimo di sottoscrizione**

Con riferimento a ciascuna serie, le Obbligazioni possono essere sottoscritte in quantitativi minimi pari a quelli indicati nelle Condizioni Definitive alla voce “Lotto Minimo”. L’eventuale limite massimo verrà indicato nelle Condizioni Definitive alla voce “Lotto Massimo”.

#### **4.1.6-bis Termini per il pagamento e consegna delle Obbligazioni e Premio di Fedeltà**

Il pagamento del Prezzo di Emissione sarà dovuto, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, alla data indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero alla data che cadrà non oltre il quinto Giorno Lavorativo dalla chiusura del Periodo di Offerta (eventualmente modificato a seguito di proroga e/o chiusura anticipata), e resa nota successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell’Emittente e, se previsto nelle Condizioni Definitive, sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Condizioni Definitive (la **Data di Regolamento**).

Il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni deve essere effettuato alla Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive ovvero resa nota secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, presso l’Intermediario Autorizzato attraverso il quale l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso.

Eventuali aggravii di commissioni o spese a carico del sottoscrittore e/o a carico di altri soggetti, quali a titolo esemplificativo l’Emittente, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Ove espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno prevedere il Premio di Fedeltà espresso in percentuale del Valore Nominale come specificato nelle Condizioni Definitive e corrisposto alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza.

Contestualmente, le Obbligazioni distribuite nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dagli Intermediari Autorizzati, attraverso i quali l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT.

#### **4.1.7-bis Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici**

Le Condizioni Definitive contengono un’indicazione della data in cui i risultati dell’Offerta vengono resi pubblici e una descrizione delle modalità seguite. Tali risultati saranno resi noti dall’Emittente mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

#### **4.1.8-bis Diritto di prelazione**

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni offerte mediante Distribuzione sul MOT.

#### **4.2-bis Piano di ripartizione e di assegnazione**

##### **4.2.1-bis Categorie di investitori potenziali**

Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 4.1.1-*bis* e precisato nelle Condizioni Definitive, ciascuna Singola Offerta è effettuata, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 4.4-*bis*, esclusivamente in Italia.

Pertanto, il Prospetto di Base, non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli **Altri Paesi**).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri

Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l'adesione all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle previsioni sopra indicate, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato. L'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari Autorizzati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.

#### **4.2.2-bis Procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate**

Le Condizioni Definitive prevedono le modalità di assegnazione agli investitori delle Obbligazioni ed eventuali criteri di riparto nonché la relativa procedura di comunicazione agli investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.

#### **4.3-bis Fissazione del Prezzo**

Le Obbligazioni sono offerte ad un prezzo indicato eventualmente anche come *range* o come valore massimo nelle Condizioni Definitive o determinato e reso noto mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito *internet* dell'Emittente e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive (il **Prezzo di Offerta**). Il Prezzo di Offerta può essere alla pari (100% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) o sopra la pari (per un valore superiore al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione).

Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni sarà reso noto dall'Emittente con apposito avviso pubblicato sul proprio sito *internet*, trasmesso contestualmente alla CONSOB, a Borsa Italiana, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS, e/o secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

##### *Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione*

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni potrebbe essere comprensivo di commissioni destinate ai soggetti coinvolti nell'Offerta mediante Distribuzione sul MOT che, ove applicabili, sono indicate nelle Condizioni Definitive e sono espresse quali valore o percentuale puntuale, e nel caso delle commissioni di collocamento, anche quale *range*, quale valore massimo o altra modalità indicata nelle Condizioni Definitive.

##### *Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione*

Ogni ulteriore commissione e/o spesa a carico degli investitori destinata ai soggetti coinvolti nell'Offerta mediante Distribuzione sul MOT non inclusa nel Prezzo di Offerta, per ogni Prestito Obbligazionario è indicata nelle Condizioni Definitive, ovvero secondo le modalità ivi indicate.

Nessun onere o spesa aggiuntiva, oltre quanto indicato nelle Condizioni Definitive, è previsto a carico degli investitori, salvo le eventuali spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari Autorizzati e/o eventuali spese connesse all'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di cui al presente Paragrafo 4.3-*bis*.

#### **4.4-bis Collocamento e sottoscrizione**

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico, inclusi il/i Collocatore/i (gli "**Intermediari Autorizzati**"), che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

- qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

## 5. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

### 5.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, l'Emittente indica nelle Condizioni Definitive alla voce "Negoziazione" se:

- a) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni sul MOT; e/o
- b) Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., indicando il numero e la data del relativo provvedimento. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa; e/o
- c) ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa; e/o
- d) intende richiedere l'ammissione alla quotazione delle relative Obbligazioni su un diverso mercato regolamentato indicato nelle Condizioni Definitive; e/o
- e) le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione diverse da quelle indicate nei precedenti punti (a) e (d) disciplinate dalla vigente normativa applicabile.

Ove, nelle Condizioni Definitive, l'Emittente non indichi alcuna delle possibilità di cui ai summenzionati punti a), b), c), d) ed e), l'Emittente si riserva la facoltà - che non costituisce obbligo per l'Emittente - di richiedere la quotazione e la negoziazione delle relative Obbligazioni in un secondo momento, secondo una delle modalità di cui sopra.

La quotazione ufficiale delle Obbligazioni sul MOT (ove applicabile) è subordinata alla sussistenza dei requisiti di volta in volta richiesti dal Regolamento di Borsa.

In relazione alla Singola Quotazione, ove sia così previsto nelle Condizioni Definitive, e nel rispetto dei requisiti di Borsa Italiana S.p.A., l'Emittente può richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT anche ove non vi sia stata una precedente offerta pubblica.

Si segnala che in talune circostanze, benché l'Emittente abbia inteso avvalersi della possibilità di cui al punto b), potrà intercorrere un lasso di tempo tra la data di chiusura dell'Offerta e la data di avvio delle negoziazioni, in ragione dell'assolvimento delle formalità previste dalle rilevanti procedure del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e dalla normativa vigente.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario che sarà di volta in volta ammesso alla quotazione sul MOT, a Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa, è richiesto di adottare il relativo provvedimento di ammissione alla quotazione con il quale vengono - tra l'altro - determinati i relativi lotti minimi di negoziazione. Tali informazioni vengono inserite nel relativo avviso di Borsa Italiana.

Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico (**MOT**), con provvedimento n. LOL-002321 del 26 febbraio 2015.

Le Obbligazioni possono essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente (e.g., MTF o internalizzatori sistematici), anche partecipate dal/i Responsabile/i del Collocamento o dal/i Collocatore/i e/o dal/i Collocatore/i Garante/i o da altre società del gruppo dello/degli stesso/i. Inoltre, la negoziazione può essere svolta al di fuori di sedi di negoziazione (e.g., negoziazione in conto proprio), con possibili rischi di trasparenza nella formazione dei prezzi (si veda la Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 C) del Prospetto di Base).

Si precisa che le Obbligazioni possono anche non essere negoziate in un mercato regolamentato, in una sede di negoziazione ovvero in altre strutture di negoziazione. Di tale circostanza, l'Emittente da indicazione di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Inoltre, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se lo stesso si assume l'onere di controparte per l'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario. A tal riguardo, in assenza di impegni al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente o altri soggetti indicati nelle Condizioni Definitive, potrebbe risultare in ogni caso difficile o anche impossibile per gli Obbligazionisti liquidare il proprio investimento prima della relativa Data di Scadenza.

## **5.2 Altri mercati in cui strumenti finanziari della stessa classe sono già ammessi alle negoziazioni**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli oggetto del Prospetto di Base presso altri mercati regolamentati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

## **5.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario**

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle Condizioni Definitive alla voce "Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario", è indicato l'eventuale soggetto operante sul mercato secondario (*e.g., specialist, liquidity provider o price maker*) in relazione alle Obbligazioni negoziate sul MOT, ovvero in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente, ed è fornita una descrizione delle condizioni principali dell'impegno che tale soggetto ha assunto.

Nelle Condizioni Definitive, l'Emittente indica se è previsto ovvero non è previsto l'impegno dell'Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento e/o del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i e/o di altri soggetti a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni, con precisazione, *inter alia*, degli eventuali relativi criteri di determinazione dei prezzi di acquisto e/o vendita e delle relative condizioni di negoziazione.

### **Attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte di soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni**

Ove indicato nelle Condizioni Definitive o in avvisi pubblicati con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ove l'impegno di cui al presente paragrafo sia assunto in una fase successiva all'emissione delle Obbligazioni, la liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario (*e.g., specialist, liquidity provider, price maker*) in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i, ai sensi dei quali tali soggetti (spesso il c.d. *Price Maker*) si impegnano ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e per un quantitativo massimo predeterminato.

Ove tali accordi siano rilevanti ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (la "**Comunicazione CONSOB**") e/o la Delibera CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2012 (la "**Delibera CONSOB**") le Condizioni Definitive o l'avviso pubblicato con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ove l'impegno di cui al presente paragrafo sia assunto in una fase successiva all'emissione delle Obbligazioni contengono le informazioni richieste dalla Comunicazione CONSOB e dalla Delibera CONSOB tra cui:

- (i) l'identità del *Price Maker*;
- (ii) l'eventuale possibilità di nominare soggetti ulteriori quali *Price Maker* nonché eventuali facoltà di sostituzione dei *Price Maker* già nominati, alle condizioni previste dalla Comunicazione CONSOB;
- (iii) l'ammontare nominale massimo dei titoli acquistabili durante tutta la vita del Titolo e la frequenza della formulazione dei prezzi di acquisto con la specifica dell'importo nominale per la frequenza indicata e dalla Delibera CONSOB;
- (iv) una descrizione chiara e completa delle modalità e dell'eventuale estensione (dalla fase di attivazione a quella di disattivazione) dell'attività di riacquisto, nonché degli eventuali limiti dell'attività stessa e delle relative condizioni;
- (v) la rappresentazione di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l'attività di riacquisto può essere interrotta o sospesa e/o il *Price Maker* può essere sostituito;

- (vi) l'indicazione se l'importo massimo complessivo rispetto al quale l'impegno è assunto può essere ricostituito tramite operazioni di vendita (*refreshing*).

Restano comunque applicabili gli ulteriori obblighi informativi inerenti a tali accordi di acquisto di cui alla Comunicazione CONSOB ed alla Delibera CONSOB, relativi tra l'altro:

- (a) al verificarsi di eventi (quali, a titolo esemplificativo, modifiche del merito di credito dell'Emittente), predeterminati nell'ambito di accordi conclusi tra le parti coinvolte (l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i e l'intermediario incaricato dell'attività di sostegno della liquidità), sulla base dei quali i prezzi di acquisto proposti dall'intermediario, formulati nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte;
- (b) al venir meno degli eventi indicati al punto a), a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dall'intermediario incaricato riflettano le condizioni correnti di mercato;
- (c) al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte dell'intermediario incaricato, di soglie pari al 25%, 50%, 75%, 85%, 95% e 100% dell'ammontare massimo di Obbligazioni per cui è stata concordata l'operatività del meccanismo di acquisto sul mercato secondario, nonché la riduzione al di sotto di tali soglie in caso di *refreshing*.

Ove previste, le informazioni di cui ai precedenti punti da (a) a (c) sono rese disponibili agli investitori senza ritardo per mezzo di un avviso pubblicato con le modalità indicate alla Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti ai sensi della Delibera CONSOB.

## 6. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 6.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

### 6.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base e sottoposte a revisione

Il Prospetto di Base non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti.

### 6.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica

Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

### 6.4 Informazioni provenienti da terzi

Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi, fatte salve le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* di cui al successivo Paragrafo 6.5.

Le informazioni relative al *rating* assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

## 6.5 Rating

### 6.5.1 Rating dell'Emittente

Ogni cambiamento effettivo o atteso del merito di credito e/o della situazione finanziaria dell'Emittente, anche espresso da (o dall'aspettativa di) un peggioramento del giudizio di *rating*, può influire negativamente sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.

I *rating* di credito attribuiti all'Emittente costituiscono una valutazione meramente indicativa della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Inoltre, i giudizi di *rating* attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di *rating* nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un *rating* assegnato rimanga invariato per tutta la durata delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento relativi alle Obbligazioni.

Alla data del Prospetto di Base, i *rating* di credito attribuiti all'Emittente sono i seguenti:

AGENZIA DI RATING	DEBITI A BREVE TERMINE	DEBITI A LUNGO TERMINE	OUTLOOK	DATA DEL GIUDIZIO DI RATING
Moody's <sup>1</sup>	<b>P-2</b>	<b>Baa2</b>	<b>Stabile</b>	30 luglio 2014
Standard & Poor's <sup>1</sup>	<b>A-3</b>	<b>BBB-</b>	<b>Stabile</b>	19 dicembre 2014
Fitch <sup>1</sup>	<b>F2</b>	<b>BBB+</b>	<b>Stabile</b>	16 maggio 2014

<sup>1</sup> Moody's, Standard & Poor's e Fitch sono stabiliti nel territorio dell'Unione Europea e sono registrati ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di *rating*.

Si rinvia al fattore di rischio di cui alla Sezione III, Capitolo 1, Paragrafo 1.1.3 B) del Prospetto di Base.

Di seguito è riportata una breve spiegazione del significato attribuito ai giudizi di *rating* riportati nella precedente tabella. La seguente è una traduzione italiana redatta dall'Emittente delle definizioni pubblicate dalle agenzie di *rating*. Pertanto, per le definizioni ufficiali, l'investitore deve consultare il sito della relativa agenzia di *rating*.

### **Moody's**

#### **P-2**

Gli emittenti (o le istituzioni di supporto) con *rating* "Prime-2" hanno una notevole capacità di rimborsare obbligazioni finanziarie a breve termine.

#### **Baa**

Gli emittenti con *rating* Baa sono soggetti a un rischio di credito moderato. Le obbligazioni emesse sono considerate di media qualità e, in quanto tali, possono avere talune caratteristiche speculative.

Moody's aggiunge i modificatori numerici 1, 2 e 3 per ogni generica classe di *rating* da Aa fino a Caa. Il modificatore 1 indica che l'obbligazione si colloca nella fascia più alta della categoria di *rating* generica; il modificatore 2 indica una collocazione nella fascia media della categoria di *rating* generica, ed il modificatore 3 indica una collocazione nella parte bassa di quella categoria di *rating* generica.

*Outlook* stabile: l'*outlook* rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. Un *outlook* stabile indica una bassa probabilità di variazione del *rating* nel medio periodo. (Fonte: Moody's)

### **Standard & Poor's**

#### **A-3**

Capacità adeguata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata, ma sensibile ad avverse condizioni economiche.

#### **BBB-**

Adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari ma più soggetta a condizioni economiche avverse.

*Outlook* stabile: l'*outlook* rappresenta un parere sulla probabile direzione che il *rating* assegnato a un dato emittente prenderà nel medio periodo. L'*outlook* stabile indica una bassa probabilità di variazione del *rating* nel medio periodo. (Fonte: Standard & Poor's).

### **Fitch Ratings**

#### **F2**

Buona capacità di riuscire ad assolvere tempestivamente agli impegni finanziari.

#### **BBB+**

Buona qualità del credito. I *rating* "BBB" indicano basse aspettative di default. La capacità di far fronte agli impegni finanziari è considerata adeguata ma condizioni economiche o di business avverse hanno maggiori probabilità di influire negativamente.

*Outlook* negativo: l'*outlook* indica la probabile direzione che il *rating* assegnato può prendere in un periodo di uno-due anni. Esso riflette tendenze finanziarie o di altro tipo che non hanno ancora raggiunto un livello tale da determinare una variazione del *rating*, ma che possono farlo se dovessero persistere. Gli *outlook* del *rating* positivi o negativi non implicano che un cambiamento del *rating* sia inevitabile e, allo stesso modo, il *rating* con prospettive stabili può essere alzato o abbassato senza una preventiva revisione dell'*outlook*, qualora le circostanze giustifichino tale azione. A volte, dove la tendenza principale presenta forti elementi di conflitto positivi e negativi, l'*outlook* del *rating* può essere descritto come in evoluzione.

I modificatori "+" o "-" possono essere aggiunti ad un *rating* per indicare lo status di tale *rating* all'interno delle principali categorie di *rating*.

Eventuali aggiornamenti del livello di *rating* dell'Emittente saranno messi a disposizione degli investitori tramite la pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente medesimo.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che rappresenta alla data del presente Prospetto di Base le scale di *rating* utilizzate dalle agenzie di *rating* Fitch, Standard & Poor's e Moody's.

FITCH		S&P		MOODY'S	
<b>INVESTMENT GRADE</b>					
<b>L.T.</b>	<b>S.T.</b>	<b>L.T.</b>	<b>S.T.</b>	<b>L.T.</b>	<b>S.T.</b>
AAA	F-1+	AAA	A-1+	Aaa	P-1
AA+	F-1+	AA+	A-1+	Aa1	P-1
AA	F-1+	AA	A-1+	Aa2	P-1
AA-	F-1+	AA-	A-1+	Aa3	P-1
A+	F-1	A+	A-1	A1	P-1
A	F-1	A	A-1	A2	P-1
A-	F-2	A-	A-2	A3	P-1
BBB+	F-2	BBB+	A-2	Baa1	P-2
BBB	F-3	BBB	A-3	Baa2	P-3
BBB-	F-3	BBB-	A-3	Baa3	P-3
<b>SPECULATIVE GRADE</b>					
BB+	B	BB+	B	Ba1	Not Prime
BB	B	BB	B	Ba2	Not Prime
BB-	B	BB-	B	Ba3	Not Prime
B+	B	B+	B	B1	Not Prime
B	B	B	B	B2	Not Prime
B-	B	B-	B	B3	Not Prime
CCC+	C	CCC+	C	Caa1	Not Prime
CCC	C	CCC	C	Caa2	Not Prime
CCC-	C	CCC-	C	Caa3	Not Prime
CC	C	CC	C	Ca	Not Prime
C	C	C	C	C	Not Prime
DDD	D	D	D		
DD	D				
D	D				

### 6.5.2 Rating delle Obbligazioni

Non è stata richiesta l'attribuzione di un *rating* al Programma.

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, alle Obbligazioni di volta in volta offerte e/o quotate ai sensi del Prospetto di Base non è stato e non verrà attribuito alcuno specifico giudizio di *rating*.

## **7. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Il Prospetto di Base (che include mediante riferimento il Documento di Registrazione) è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*, dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive.

L'Emittente metterà a disposizione sul medesimo sito *internet* *www.cdp.it* anche i Termini e Condizioni.

Ulteriori luoghi di messa a disposizione di tali documenti saranno indicati in queste ultime. Una copia cartacea del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta all'Emittente.

I documenti che ai sensi del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico od inclusi mediante riferimento, *ivi* inclusi quelli indicati al presente Capitolo, sono pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*, (su tale sito *internet* l'Emittente renderà inoltre disponibili i documenti, *ivi* inclusi quelli eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, che devono essere messi a disposizione del pubblico ai sensi della normativa e regolamentazione italiana. Tali documenti devono essere conservati e resi accessibili salvo ove in futuro diversamente comunicato).

I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 17 del Documento di Registrazione, sono accessibili al pubblico (i) sul sito *internet* dell'Emittente, *www.cdp.it*, e (ii) se del caso, in relazione alle Obbligazioni di volta in volta ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul sito *internet* *www.borsaitaliana.it*.

**Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico o inclusa mediante riferimento al fine ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività di Cassa depositi e prestiti S.p.A..**

**APPENDICE 1 – Modello di Condizioni Definitive – Obbligazioni “Tasso Fisso Costante”, “Tasso Fisso Crescente”, “Tasso Fisso Decrescente”, “Tasso Fisso con Andamento Variabile”, “Tasso Variabile”, “Tasso Misto”**

Se le Condizioni Definitive non sono incluse nel Prospetto di Base (né in un supplemento), esse sono comunicate agli investitori e trasmesse alla pertinente autorità competente in occasione della Singola Offerta e/o Singola Quotazione entro l’inizio del Periodo di Offerta o entro la Quotazione, o comunque in conformità alla vigente normativa applicabile. Inoltre, le indicazioni relative al Prezzo di Emissione e al Prezzo di Offerta, alle commissioni di collocamento, alla Data di Emissione, alla Data di Regolamento, alla Data di Godimento, alla Data di Rilevazione del Parametro di Riferimento, alla Data di Pagamento degli Interessi, alla Data di Scadenza, al tasso di interesse e ove previsti, al *Cap* e al *Floor*, al Fattore di Partecipazione, al Margine, al Margine di Rendimento Effettivo nonché alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del Prospetto di Base, possono essere inserite in avvisi.

Di seguito, è riportato il modello di Condizioni Definitive relative all’Offerta e/o alla Quotazione delle Obbligazioni ivi descritte. Le stesse devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base (comprensivo dei documenti inclusi mediante riferimento) e al Documento di Registrazione, incluso mediante riferimento alla Sezione II del Prospetto di Base.

Ogni riferimento al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione contenuto nelle Condizioni Definitive deve essere inteso al Prospetto di Base ed al Documento di Registrazione come di volta in volta modificati e integrati e da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

\* \* \*



(Società per azioni costituita ai sensi della legge italiana)  
Sede sociale in Via Goito 4, 00185 Roma  
Capogruppo del gruppo Cassa depositi e prestiti  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584  
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767  
Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale 80199230584 – Partita IVA 07756511007

### CONDIZIONI DEFINITIVE

relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] di [indicare il Valore Nominale Complessivo della tranche] di  
Obbligazioni a [Tasso Fisso Costante] [Tasso Fisso Crescente] [Tasso Fisso Decrescente] [Tasso Fisso  
con Andamento Variabile] [Tasso Variabile] [Tasso Misto]

con scadenza [●]

di  
Cassa depositi e prestiti S.p.A.

ai sensi del programma di offerta e di quotazione denominato:

Obbligazioni a Tasso Fisso Costante  
Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente  
Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente  
Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile  
Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap* e/o *floor*  
Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap* e/o *floor*

[DENOMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI], ISIN [●]

Condizioni Definitive depositate presso la CONSOB in data [●]

*[Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.*

*E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.*

*Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma, in quanto strumenti finanziari di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare*

*riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]*

*[Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti e dovranno decidere di procedere con l'investimento solo dopo aver considerato attentamente, avvalendosi altresì dell'assistenza dei loro consulenti finanziari, legali, fiscali e di altro genere, l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni alla luce delle loro particolari condizioni (inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la propria situazione finanziaria e gli obiettivi dell'investimento). I fattori di rischio sintetizzati nella Nota di Sintesi relativa all'Offerta e alla Quotazione e descritti nel Prospetto di Base devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base, ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio ed informazioni di cui al Documento di Registrazione.]*

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relative [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] delle obbligazioni di seguito descritte (di seguito, le **Obbligazioni** o i **Titoli**). Esso è stato predisposto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti inclusi mediante riferimento), al Documento di Registrazione depositato presso CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, incluso mediante riferimento nella Sezione II del Prospetto di Base relativo al programma di offerta e di quotazione denominato "Obbligazioni a Tasso Fisso Costante, Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente, Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente, Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con possibilità di *cap e/o floor*, Obbligazioni a Tasso Misto con possibilità di *cap e/o floor*" depositato presso la CONSOB in data 2 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0015086/15 del 27 febbraio 2015, e di ogni ulteriore supplemento al Documento di Registrazione di volta in volta pubblicato.

Le presenti Condizioni Definitive, congiuntamente ai Termini e Condizioni, costituiscono i Termini e Condizioni delle Obbligazioni in oggetto.

La Nota di Sintesi relativa [all'Offerta] [e] [alla Quotazione] è allegata alle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni complete sull'Emittente [e] [,] [sull'Offerta] [e] [sulla Quotazione] possono essere ottenute sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione), [eventuali supplementi ai predetti documenti,] delle presenti Condizioni Definitive, dei Termini e Condizioni, nonché della Nota di Sintesi relativa all'Offerta e/o alla Quotazione e degli eventuali avvisi indicati nelle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base (ivi incluso il Documento di Registrazione) e le Condizioni Definitive sono a disposizione per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente [www.cdp.it](http://www.cdp.it), [nonché sul sito *internet* del/i Responsabile/i del Collocamento [e/o] del/i Collocatore/i [e/o] [del/i Collocatore/i Garante/i] come di seguito definiti] [indicare siti *internet* rilevanti del/i Responsabili/e del Collocamento e/o dei Collocatori] [ovvero] [indicati nelle presenti Condizioni Definitive].

Sul sito *internet* dell'Emittente, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), sono altresì a disposizione anche i Termini e Condizioni.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari di cui al presente Prospetto di Base presso il Mercato Obbligazionario Telematico (**MOT**), con provvedimento n. LOL-002321 del 26 febbraio 2015.

[La quotazione ufficiale dei Titoli sul MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana S.p.A.. La quotazione ufficiale nonché la data di inizio delle negoziazioni sarà comunicata con un avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente, [www.cdp.it](http://www.cdp.it), [e del/i Responsabile/i del Collocamento] [indicare eventuali altri siti *internet*]]. [Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n.

[●]. [La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.]

**L'adempimento di pubblicazione delle Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

**Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, così come successivamente modificato e integrato (il *Securities Act*), e non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti d'America o a, o per conto di o a beneficio di, *U.S. person* eccetto che in talune operazioni esenti dagli obblighi di registrazione previsti dal *Securities Act*. I termini usati nel presente paragrafo hanno il significato attribuito loro nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*.**

\* \* \*

I termini qui utilizzati e non direttamente definiti hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto di Base.

I riferimenti normativi contenuti nelle presenti Condizioni Definitive devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come successivamente modificati e integrati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.

*[Inserire quei paragrafi che sono pertinenti per l'emissione di ciascuna Singola Offerta e/o Quotazione o altrimenti includere la dicitura "Non Applicabile" o "N/A" nelle sezioni non applicabili. Si noti peraltro che la numerazione deve rimanere immutata, anche ove si indichi che singoli paragrafi o sotto-paragrafi sono "Non Applicabili" o "N/A".]*

<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b>	
1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti [all'Offerta] [e] [alla Quotazione]:	<i>[Indicare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'Offerta/Quotazione anche ulteriori rispetto a quanto indicato in via esemplificativa nella Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del Prospetto di Base]/[Non Applicabile]</i>
2. Ragioni dell'offerta ed impiego dei proventi, ove differenti da quelli descritti nel Prospetto di Base:	<i>[ ] [Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'Offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi ovvero inserire quanto indicato nella Sezione III, Capitolo 2, Paragrafo 2.2 del Prospetto di Base]</i>
<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE</b>	
3. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari [offerti] [e] [ammessi alla negoziazione]:	<i>[Obbligazioni a Tasso Fisso Costante]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Crescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso Decrescente]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso con Andamento Variabile]/ [Obbligazioni a Tasso Variabile] [con] [cap] [e/o] [floor]/ [Obbligazioni a Tasso Misto] [con] [cap] [e] [floor]</i>

4. Codice ISIN:	[       ]
5. (i) Numero della Serie: (ii) Numero della <i>Tranche</i> :	[       ]/[Non Applicabile] [       ] (se fungibile con una Serie esistente, dettagli di tale Serie, ivi compresa la data in cui le Obbligazioni sono divenute fungibili)/[Non Applicabile]
6. Numero di Obbligazioni:	[       ]
7. Valore Nominale delle singole Obbligazioni:	[       ]
8. Valore Nominale Complessivo: – <i>Tranche</i> : – Serie:	[       ]/[Non Applicabile] [       ]/[Non Applicabile] [L’Emittente [d’intesa con] [e]/[o] il/i Responsabile/i del Collocamento [e]/[o] [il/i] [Collocatore/i] [previo accordo con l’Emittente] si [riserva][riservano] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di aumentare il Valore Nominale Complessivo mediante apposito avviso da trasmettere alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. ( <i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i> )] non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito <i>internet</i> [www.cdp.it.] [e [●]].]/[Altro]
9. Prezzo di Emissione della <i>Tranche</i> :	[       ]/[●] per cento del Valore Nominale Complessivo [oltre a interessi con godimento da [data] (solo nel caso di emissioni fungibili, se applicabile)]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il Prezzo di Emissione sarà reso noto</i> )
10. (i) Data di Emissione: (ii) Data di Godimento:	[       ]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la Data di Emissione sarà resa nota</i> ) [       ]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la Data di Godimento sarà resa nota</i> )
11. Data di Regolamento: (i) Ulteriori Date di Regolamento:	[       ]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la Data di Regolamento sarà resa nota</i> ) [       ]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali le ulteriori Date di Regolamento e gli eventuali ratei di interesse maturati saranno resi noti</i> )/[Non Applicabile] [       ]/[Non Applicabile]
12. Data di Scadenza:	[[       ]/[Altro] ( <i>Specificare giorno, mese e anno</i> )]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la Data di Scadenza sarà resa nota</i> )]  [Qualora la Data di Scadenza cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, troverà applicazione la Convenzione di Calcolo [Following Business Day]/[Modified Following Business Day]/[Preceding Business Day] Convention]/

	[ <i>Altro</i> ] [ <i>Adjusted</i> ]/[ <i>Unadjusted</i> ]
13. Durata:	[       ]
14. Prezzo di Rimborso:	[[●]% del Valore Nominale]/[Prezzo di Emissione]
15. Giorno Lavorativo:	[       ]
16. Agente per il Calcolo:  (i) Modalità di comunicazione al pubblico della sostituzione dell'Agente per il Calcolo:	[Cassa depositi e prestiti S.p.A.]/[ <i>Altro</i> ]  [       ]
17. Agente per i Pagamenti:	[       ]/[Non Applicabile]
18. Disposizioni relative agli interessi:	
(i) Periodicità cedole:	[Annuale]/[Semestrale]/[Trimestrale]/[Mensile]/[ <i>Altro</i> ]/[Non Applicabile]
(ii) Disposizioni relative alle Cedole a Tasso Fisso Costante/Crescente/Decrescente e alle Cedole Fisse:	[Applicabili]/[Non Applicabili]
- Tasso/i cedolare/i e Date di Pagamento degli Interessi:	[Non Applicabile]/[tasso fisso costante: [[●]%/da [●]% a [●]%/[[non inferiore a [●]]/[[●] punti base ( <i>basis point</i> ) + [●][rilevato al [●]] lordo [per anno], [[pagabile [●] [i giorni [●]]/[Il [●]] [di ogni anno fino alla Data di Scadenza inclusa] ( <i>Specificare eventualmente le singole Date di Pagamento degli Interessi</i> )]/[la Data di Scadenza.]/[ <i>Altro</i> ] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il/i tasso/i cedolare/i e/o le Date di Pagamento degli Interessi sarà/saranno reso/i noto/i/e</i> ) [tasso fisso [crescente]/[decescente]/[andamento variabile]: - [[●]%/da [●]% a [●]%/[[non inferiore a [●]]/[[●] punti base ( <i>basis point</i> ) + [●][rilevato al [●]]] lordo [per anno], per la cedola pagabile il [●]; - [[●]%/da [●]% a [●]%/[[non inferiore a [●]]/[[●] punti base ( <i>basis point</i> ) + [●][rilevato al [●]]] lordo [per anno], per la cedola pagabile il [●]; - [ecc.]] [ <i>Altro</i> ] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il tasso cedolare sarà reso noto</i> )
- Margine/i di Rendimento Effettivo:	[( <i>Specificare per ciascuna Cedola ove applicabile</i> ):] Il Margine di Rendimento Effettivo è [●]/[non inferiore a [●]]

	[/] [non superiore a [●]] punti base ( <i>basis point</i> )/[Altro]( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il Margine di Rendimento Effettivo sarà reso noto</i> ) [Non Applicabile]
(iii) Disposizioni relative alle Cedole a Tasso Variabile e alle Cedole Variabili:	[Applicabili]/[Non Applicabili]
- Tasso cedolare lordo:	[Specificare formula]
- Parametro di Riferimento (S):	[Specificare il parametro ed indicare la fonte per le informazioni ad esso relative]/[Non Applicabile]
- [Data/e di Rilevazione del Parametro di Riferimento]/ [Mese/i di Riferimento]:	[Il [●]° Giorno Lavorativo antecedente la data di decorrenza degli interessi]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la/e Data/e di Rilevazione del Parametro di Riferimento sarà/saranno resa/e nota/e</i> )/[[●]]( <i>Ove applicabile, specificare il/i Mese/i di Riferimento</i> )/[Non Applicabile]
- Fattore di Partecipazione (P):	[[[●]]%/per la/e cedola/e pagabile/i il [●]; ecc.]/[Altro] /[Non Applicabile]
- Margine (M):	[[[●]]/[da [●] a [●]]/[non inferiore a] [●]]/[da [●]] [per anno] [per la/e cedola/e pagabile/i il [●]; [[[●]]%/punti base ( <i>basis point</i> )]/[da [●] a [●]]%/punti base ( <i>basis point</i> )] [per anno] per la/e cedola/e pagabile/i il [●]; ecc.]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il Margine sarà reso noto</i> )/[Non Applicabile]
- Floor:	[[[●]]% [per anno] per la/e cedola/e pagabile/i il [●]; ecc.]/[Altro]/[Non Applicabile]
- Cap:	[[[●]]% [per anno] per la/e cedola/e pagabile/i il [●]; ecc.]/[Altro]/[Non Applicabile]
- Data/e di Pagamento degli Interessi:	[ ]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali la/e Data/e di Pagamento degli Interessi sarà/ saranno resa/e nota/e</i> )/[Non Applicabile]
- Informazioni inerenti gli eventi di turbativa o eventi straordinari:	[ ]/[Non Applicabile]
(iv) Rendimento effettivo:	[[[●]]% annuo lordo alla scadenza]/[Non Applicabile]/[Altro] ( <i>Specificare le modalità e le tempistiche secondo le quali il rendimento effettivo sarà reso noto</i> ) [assunzioni alla base del calcolo]

(v) Base di Calcolo ( <i>Day Count Fraction</i> ):	[30/360 (ICMA)]/[Actual/Actual – ICMA]/[Altro]
(vi) Convenzione di Calcolo ( <i>Business Day Convention</i> ):	[Following Business Day Convention]/[Modified Following Business Day Convention]/[Preceding Business Day Convention]/[Altro] [Adjusted]/[Unadjusted]
19. Dettagli della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato l'emissione:	[ ]
<b>CONDIZIONI DELL'OFFERTA</b>	
20. Condizioni cui è subordinata l'Offerta:	[ ]/[Non Applicabile]
21. Periodo di Offerta:	<p>[Dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Solo per l'offerta conclusa fuori sede dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Solo per l'offerta svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal [●] al [●] (date entrambe incluse).]</p> <p>[Le suddette date sono soggette a variazioni in caso di [chiusura anticipata] [e] [proroga] del Periodo di Offerta).]</p> <p>[[L'Emittente] [d'intesa con] [e]/[o] [il/i Responsabile/i del Collocamento] [e]/[o] [il/i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente]/[Altro] si riserva[no] la facoltà di procedere alla chiusura anticipata dell'Offerta,]/[L'Offerta si chiuderà automaticamente in via anticipata [●] (<i>Indicare in caso di Distribuzione sul MOT, specificando le condizioni</i>)] dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [<i>Indicare altri siti, luoghi</i>]] e trasmesso contestualmente alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. (<i>Indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i>)]/[(<i>Specificare altro</i>)]/[Non Applicabile]</p> <p>[[L'Emittente] [d'intesa con]/[e]/[o] [il/i Responsabile/i del Collocamento] [e]/[o] [il/i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente]/[Altro] si riserva[no] la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta [posticipando la Data di Emissione [e/o la Data di Godimento] [e/o una o più Date di Regolamento] [e/o una o più Date di Pagamento degli Interessi] [e/o la Data di Scadenza delle Obbligazioni],] [stabilendo ulteriori Date di Regolamento,] dandone comunicazione tramite apposito avviso pubblicato prima della chiusura del Periodo di Offerta sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]] [e] trasmesso contestualmente alla CONSOB] [e] [a Borsa</p>

	Italiana S.p.A. ( <i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i> )]/[( <i>Specificare altro</i> )]/[Non Applicabile]
22. Quantitativo Offerto Minimo:  - previsioni in caso di mancato raggiungimento del Quantitativo Offerto Minimo:	[            ]/[Non Applicabile]  [            ]/[Non Applicabile]  [[L'Emittente] [d'intesa con]/[e]/[o] [il/i Responsabile/i del Collocamento] [e]/[o] [il]/[i] [Collocatore/i] [previo accordo con l'Emittente] si riserva[no] la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di ridurre il Quantitativo Offerto Minimo con apposito avviso da trasmettere alla CONSOB [e a Borsa Italiana S.p.A.] non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [ <i>indicare altri siti, luoghi</i> ]/ [In caso di riduzione del Quantitativo Offerto Minimo, l'Ammontare Garantito sarà ridotto conseguentemente e proporzionalmente]/[Specificare diverse conseguenze derivanti dalla riduzione del Quantitativo Offerto Minimo sulla garanzia di collocamento.]/[( <i>Specificare altro</i> )]/[Non Applicabile]
23. Lotto Minimo ai fini dell'Offerta:	[            ]/[Non Applicabile]
24. Lotto Massimo ai fini dell'Offerta:	[            ]/[Non Applicabile]
25. Sottoscrizioni multiple:	[            ]/[Non Applicabile] [ <i>In caso di Distribuzione sul MOT</i> ]  [ <i>Altro</i> ]
26. Prezzo di Offerta:	[            ]/[da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[ <i>Altro</i> ] ( <i>Specificare le modalità secondo le quali il Prezzo di Offerta sarà reso noto</i> )
27. Premio di Fedeltà:	[Alla Data di Scadenza agli investitori che abbiano sottoscritto/acquistato le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta e ne siano rimasti in possesso sino alla Data di Scadenza sarà corrisposto un importo pari a [●]% del Valore Nominale]/[Non Applicabile]

<p>28. Commissioni incluse nel Prezzo di Emissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni di collocamento:</li> <li>- Commissioni di garanzia:</li> <li>- Commissioni di direzione:</li> <li>- Commissioni di strutturazione:</li> <li>- Oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta:</li> </ul> <p>[Commissioni destinate ad altri soggetti coinvolti nell'offerta o nella quotazione:]</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di collocamento (a favore del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[<i>Altro</i>] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di garanzia [e/o] [sottoscrizione] (a favore del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[<i>Altro</i>] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di direzione (a favore del/i Responsabile/i del Collocamento/[●]): [●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[<i>Altro</i>] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissioni di strutturazione [e/o] [<i>arranging</i>](a favore di [●]):[●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[<i>Altro</i>] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]/[<i>Altro</i>]/[Non Applicabile]</p> <p>[Tali commissioni sono [corrisposte]/[applicate] dall'Emittente per la prestazione del servizio di collocamento]/[<i>Altro</i>].]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni, anche dovute ad aumento dell'ammontare dell'Offerta, a proroga dell'Offerta, saranno comunicate al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <a href="http://www.cdp.it">www.cdp.it</a> [e [indicare altri siti, luoghi]].]</p> <p>[Gli oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta [applicati][riconosciuti dall'Emittente a [●]] sono pari a [●]/[[●]%/][da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[<i>Altro</i>] del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate.]/[<i>Altro</i>]/[Non Applicabile]</p> <p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>29. Altre commissioni e/o spese in aggiunta al Prezzo di Emissione:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>30. Facoltà di non dare inizio all'Offerta / ritirare l'Offerta:</p>	<p>[Se, successivamente alla pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive e [prima della Data di Emissione delle Obbligazioni]/[e sino alle ore 16:45 del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Regolamento]/[<i>altro</i></p>

	<p><i>termine</i>], dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, fra l'altro, gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato, a livello nazionale od internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale o reddituale dell'Emittente ovvero del Gruppo, del/i Responsabile/i del Collocamento o del/i Collocatore/i, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio [dell'Emittente] [o] [dell'Emittente e del/i Responsabile/i del Collocamento] [o] [del/i Responsabile/i del Collocamento, previo accordo con l'Emittente], da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, [l'Emittente] [d'intesa con] [e] [il/i Responsabile/i del Collocamento] [previo accordo con l'Emittente] [<i>altro</i>] [avrà] [avranno] la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tali decisioni verranno comunicate al pubblico, entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [<i>indicare altri siti, luoghi</i>]] e trasmesso contestualmente alla CONSOB [e] [a Borsa Italiana S.p.A. (<i>indicare in caso di Distribuzione sul MOT</i>)]. [(<i>Specificare altro</i>)]/[Non Applicabile]</p>
<p>31. Data entro cui è comunicata la proroga della chiusura del Periodo di Offerta:</p> <p>[<i>se diversa dall'ultimo giorno del Periodo d'Offerta:</i>]</p>	<p>[            ]/[Non Applicabile]</p> <p>[            ]/[Non Applicabile]</p> <p>[<i>Altro</i>]</p>
<p>32. Importo raggiunto il quale si procede alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta:</p>	<p>[            ]/[Non Applicabile]</p>
<p>33. Modalità e termini per la comunicazione dei risultati dell'Offerta:</p>	<p>[L'Emittente [, sulla base dei dati forniti [dal/i Responsabile/i del Collocamento] [e/o] [dal/i Collocatore/i] [e/o] [dal/i Collocatore/i Garante/i]/[Il/i Responsabile/i del Collocamento] renderà pubblici i risultati dell'Offerta, entro [●] Giorni Lavorativi successivi alla conclusione del Periodo di Offerta [, con annuncio da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e del/i Responsabile/i del Collocamento (<i>indicare sito internet</i>)]]/[(<i>Specificare altro</i>)]/[Non Applicabile]</p>
<p>34. Importo destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate l'ultimo giorno</p>	

<p>dell'Offerta ovvero dopo la pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata fino alla chiusura effettiva della medesima (Importo Residuo):</p>	<p>[L'importo residuo, pari a [●], sarà destinato all'assegnazione delle Obbligazioni prenotate successivamente alla pubblicazione dell'avviso di chiusura anticipata dell'Offerta e fino alla chiusura anticipata dell'Offerta ovvero prenotate l'ultimo giorno dell'Offerta ed eccedente l'importo di [●].]/[Altro]/[Non Applicabile]</p>
<p>35. Criteri di riparto:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p>36. Responsabile/i del Collocamento: - Sito <i>internet</i>:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile] [ ]</p>
<p>37. Collocatore/i: - Sito <i>internet</i>:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile] [ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di prevedere ulteriori soggetti incaricati del collocamento, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [indicare altri siti, luoghi].] [L'elenco dei Collocatori sarà reso noto mediante deposito presso la CONSOB, e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [indicare altri siti, luoghi] entro [●]]</p> <p>[Il collocamento avverrà [senza]/[con] [assunzione a fermo] [e] [assunzione di garanzia] nei confronti dell'Emittente.]</p> <p>[Altro]</p>
<p>38. Collocatore/i Garante/i:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[L'Emittente si riserva la facoltà, durante il Periodo di Offerta, di nominare ulteriori Collocatori Garanti, dandone comunicazione mediante apposito avviso trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [indicare altri siti, luoghi].] [L'elenco dei Collocatori Garanti sarà reso noto mediante deposito presso la CONSOB, e pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [indicare altri siti, luoghi] entro [●]]</p>
<p>39. Accordo di sottoscrizione o collocamento:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di collocamento (a favore del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i)]/[Commissione di direzione (a favore del/i Responsabile/i del Collocamento/[●])]/[Commissioni di strutturazione [e/o] [arranging] (a favore di [●])]/[Oneri relativi alla gestione</p>

	<p>del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta a favore di [●])/[altre commissioni o oneri]]: (Specificare per ciascuna tipologia di commissione, ove presente): ([●]/[[●]%/[da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[Altro] [del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]]/[Non Applicabile]</p> <p>[Tali commissioni sono poste a carico dall’Emittente per [●]]/[Altro].]</p> <p>[Eventuali variazioni delle commissioni, anche dovute ad aumento dell’ammontare dell’Offerta, a proroga dell’Offerta, saranno comunicate al pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul sito <i>internet</i> dell’Emittente <i>www.cdp.it</i> [e [indicare altri siti, luoghi]].]</p>
40. Ammontare Garantito e termini degli impegni di garanzia:	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p> <p>[Commissione di garanzia [e/o] [sottoscrizione] (a favore del/i Collocatore/i Garante/i): [●]/[[●]%/[da [●] a [●]]/[non superiore a [●]]/[Altro] [del Valore Nominale delle Obbligazioni collocate]]/[Non Applicabile]</p>
41. Condizioni al ricorrere delle quali gli obblighi di garanzia verranno meno ovvero potranno essere revocati:	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
42. Altri soggetti rilevanti coinvolti nell’Offerta e/o Quotazione:	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
43. Modalità di collocamento/ distribuzione:	<p>[Sportelli del/i Collocatore/i e/o del/i Collocatore/i Garante/i]</p> <p>[Distribuzione sul MOT per il tramite di [Intermediari Autorizzati] [e] [Collocatore/i,]</p> <p>[Specificare le ulteriori modalità attraverso cui è possibile aderire all’Offerta]</p> <p>[L’Operatore Incaricato è/Gli Operatori Incaricati sono [ ].]</p> <p>[Collocamento <i>on-line</i>] [Inserire informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso]</p> <p>[Ai sensi dell’articolo 67-<i>duodecies</i> del D. Lgs. 206/2005 (“<b>Codice del Consumo</b>”), l’efficacia dei contratti di collocamento <i>on-line</i> è sospesa per la durata di quattordici giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto, ovvero dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui all’articolo 67-<i>undecies</i> del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella della conclusione del contratto. Salvo ove diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, l’adesione attraverso tecniche di comunicazione a distanza diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il detto termine di quattordici giorni.</p>

	<p>Durante la decorrenza del suddetto termine, l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al collocatore <i>online</i> con le modalità indicate sul sito <i>internet</i> nell'area riservata all'operazione di collocamento.] [(Specificare altro)]</p> <p>[Offerta fuori sede] [Inserire informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso]</p> <p>[Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. L'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro detto termine]. L'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivi, e senza doverne indicare il motivo, al Collocatore [o al promotore finanziario]/[con le modalità indicate nel Modulo di Adesione]/[(Specificare altro)].]</p> <p>[Le sottoscrizioni avverranno [tramite l'utilizzo dell'apposito Modulo di Adesione a disposizione presso il/i Collocatore/i e/o il/i Collocatore/i Garante/i [ed i soggetti che operano per questi ultimi]] [ovvero] [È possibile aderire alla presente Offerta [unicamente] mediante contratti conclusi fuori sede, [ovvero] [tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]] [Le sottoscrizioni sono irrevocabili, fatto salvo quanto sopra previsto e le ulteriori ipotesi previste dalla vigente normativa applicabile.]]/[Altro]/[Non Applicabile]</p> <p>[Non è possibile aderire alla presente offerta mediante contratti conclusi fuori sede, ovvero tramite l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.]</p> <p>[Altro]</p> <p>[Inserire le modalità di Distribuzione sul MOT]</p>
<p>44. Modalità di attestazione dell'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e condizioni di aggiudicazione delle stesse:</p>	<p>[ ]/[Non Applicabile]</p>
<p><b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b></p>	
<p>45. Negoziazione:</p>	<p>[L'Emittente intende richiedere l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni][La quotazione ufficiale sul MOT è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni.] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [Specificare altro] [e, ove possibile, sul sito di [●]](Specificare il</p>

	<p><i>mercato di riferimento</i>)]/[Altro]].]/</p> <p>[L'Emittente ha già presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT [intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa]]</p> <p>[Con provvedimento n. [●] del [●] [Borsa Italiana S.p.A.]/[Altro] ha disposto l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni [sul MOT] [con concomitante offerta finalizzata alla diffusione delle Obbligazioni ai sensi dell'articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.] [<i>Altro mercato regolamentato</i>] [La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato [MOT] [<i>Altro mercato regolamentato</i>] è il [●].]/[La data di inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato sarà indicata con apposito avviso pubblicato sul sito <i>internet</i> dell'Emittente <i>www.cdp.it</i> [e del/i Responsabile/i del Collocamento [●]] [<i>Specificare altro</i>] [e, ove possibile, sul sito di [●] (<i>Specificare il mercato di riferimento</i>)] [Altro]].]/</p> <p>[L'Emittente intende richiedere [l'ammissione alla quotazione][ammissione alle negoziazioni su [●]]/</p> <p>[Le Obbligazioni potranno essere negoziate in sedi di negoziazione disciplinate dalla normativa di volta in volta vigente [●](- es. MTF)];/</p> <p>[Altro]/[Non Applicabile]</p>
46. Impegno a fornire prezzi di acquisto e/o vendita delle Obbligazioni:	[Applicabile]/ [Applicabile solo ai prezzi di acquisto]/ [Applicabile solo ai prezzi di vendita]/ [Non Applicabile]
47. Soggetti che hanno assunto l'impegno di fornire prezzi di cui al punto 46:	[ ]/[Non Applicabile]
48. Soggetti operanti sul mercato secondario:	[ ]/[Non Applicabile]
49. Dettagli dell'impegno che i soggetti operanti sul mercato secondario hanno assunto:	[ <i>Descrizione del soggetto operante sul mercato secondario; condizioni principali dell'impegno che il soggetto operante sul mercato secondario ha assunto. Laddove tale impegno sia inoltre rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009, e/o ai sensi della delibera CONSOB n. 18406, inserire le informazioni richieste nella richiamata Comunicazione e/o Delibera</i> ]/[Non Applicabile]
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	
50. Quotidiano/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico:	[ ]/[Non Applicabile]
51. <i>Rating</i> delle Obbligazioni:	[ ]/[Non Applicabile]

52. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive:	[            ]/[Non Applicabile]
53. Ulteriori luoghi di messa a disposizione dei Termini e Condizioni:	[            ]/[Non Applicabile]
54. Altre previsioni:	[            ]/[Non Applicabile]

L'Emittente si riserva il diritto di fornire su base volontaria qualsiasi informazione supplementare descritta nell'Allegato XXI del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato, per mezzo delle presenti Condizioni Definitive ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato e integrato.

## **RESPONSABILITÀ**

[Cassa depositi e prestiti S.p.A., [●]] [e [●]][si assume]/[si assumono] la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive [, in merito alle parti di propria competenza] [*specificare parti*].]

[●]

(Firma Autorizzata)

---

[●]

(Firma Autorizzata)

---

**ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALLEGATA COPIA DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVA [ALL'OFFERTA] [E] [ALLA QUOTAZIONE]**